

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE SECONDA

Roma - Giovedì, 15 febbraio 2024

Si pubblica il martedì,  
il giovedì e il sabato


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso Banca del Fucino S.p.A., Piazza Santiago del Cile, 10/15 - 00197 Roma (IBAN: IT 61 X 03124 03272 000010240651) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

## FOGLIO DELLE INSERZIONI

### SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI	
<b>Convocazioni di assemblea</b>	
CASA BELLA SOCIETÀ COOPERATIVA Convocazione di assemblea (TX24AAA1623) . . . . .	Pag. 1
CODES COOPERATIVA DISTRIBUZIONE E SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA Convocazione di assemblea ordinaria (TX24AAA1622) . . . . .	Pag. 1
CONFIDI LAZIO Convocazione di assemblea straordinaria (TX24AAA1653) . . . . .	Pag. 1
MUTUA TRE ESSE - SOLUZIONI E SERVIZI PER LA SANITÀ SOC. COOP. PER AZIONI Convocazione di assemblea straordinaria (TX24AAA1693) . . . . .	Pag. 1
<b>Altri annunci commerciali</b>	
AUTO1 CAR EXPORT S.R.L. Avviso relativo alla disponibilità dell'elenco dei veicoli e delle targhe aggiornato previsto dal Portfolio Management Agreement (TX24AAB1710) . . . . .	Pag. 22
AUTO1 CAR TRADE S.R.L. Avviso relativo alla disponibilità dell'elenco dei veicoli e delle targhe aggiornato previsto dal Portfolio Management Agreement (TX24AAB1707) . . . . .	Pag. 22
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. Modifiche alla circolare C.D.P. S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 e ss.mm.ii., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte degli enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267" (TX24AAB1607) . . . . .	Pag. 2
CONVIVIO SPV S.R.L. Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") (TX24AAB1630) . . . . .	Pag. 15
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") (TX24AAB1629) . . . . .	Pag. 13
EUROPA FACTOR S.P.A. Avviso di cessione di Crediti pro-soluto ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ("Testo Unico Bancario") nonché informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") (TX24AAB1661) . . . . .	Pag. 19
LION SPV S.R.L. Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in volta modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") (TX24AAB1687) . . . . .	Pag. 20



## NINETEEN 47 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") dell'articolo 58, II comma, del D. Lgs. 385/1993 (il "Testo Unico Bancario" in breve "T.U.B."), nonché informativa ai sensi dell'articolo 13, IV e V comma del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 con ogni successiva modifica o integrazione, anche di natura regolamentare, (il "Codice Privacy") (TX24AAB1649) ..... Pag. 17

## REAL ESTATE SPV PROJECT 2221 S.R.L.

Avviso di cessione di beni immobili ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (come di volta in volta modificata e integrata, la "Legge 130") (TX24AAB1625). . . . Pag. 4

## SPV PROJECT 2218 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (il "GDPR") e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX24AAB1627) ..... Pag. 5

## ANNUNZI GIUDIZIARI

## Notifiche per pubblici proclami

## TRIBUNALE CIVILE DI ROVERETO

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto di atto di citazione per usucapione (TX24ABA1679) ..... Pag. 35

## TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO

Notifica per pubblici proclami - Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale nel procedimento R.G. 1494/2023 Tribunale di Trento (TX24ABA1608) ..... Pag. 23

## TRIBUNALE DI ANCONA

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione e invito in mediazione (TX24ABA1624) Pag. 24

## TRIBUNALE DI BARI

Notifica per pubblici proclami - Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale - R.G. 4110/2023 (TX24ABA1699) ..... Pag. 37

## TRIBUNALE DI BRESCIA

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione (TX24ABA1666). . . . . Pag. 33

## TRIBUNALE DI COMO

Notifica per pubblici proclami (TX24ABA1675). . . . . Pag. 35

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione (TX24ABA1673). . . . . Pag. 34

## TRIBUNALE DI MATERA

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione - Invito alla mediazione (TX24ABA1705). . . . . Pag. 37

## TRIBUNALE DI MODENA

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per usucapione (TX24ABA1689) . . . . . Pag. 36

## TRIBUNALE DI NAPOLI

Notifica per pubblici proclami (TX24ABA1604) . . . . . Pag. 22

## TRIBUNALE DI NUORO

Notifica per pubblici proclami - R.G. 834/2023 (TX24ABA1695) . . . . . Pag. 36

## TRIBUNALE DI PADOVA

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. per usucapione con decreto di fissazione udienza e convocazione per mediazione obbligatoria (TX24ABA1641) . . . . . Pag. 24

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione ex art. 150 c.p.c. (TX24ABA1672). . . . . Pag. 34

## TRIBUNALE DI PORDENONE

Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione speciale (TX24ABA1691) . . . . . Pag. 36

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e domanda di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione Forense di Pordenone - R.G. 118/2024 (TX24ABA1698) . . . . . Pag. 37

## TRIBUNALE DI TREVISO

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto di ricorso e decreto di fissazione udienza per stabilire il termine per l'accettazione di eredità ex art. 481 c.c. (TX24ABA1634) . . . . . Pag. 24

## TRIBUNALE DI VENEZIA

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (TX24ABA1655). . . . . Pag. 25

## TRIBUNALE DI VERBANIA


Notifiche per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione (TX24ABA1605) . . . . . Pag. 23

## TRIBUNALE DI VICENZA


Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. per usucapione - R.G. 241/2024 (TX24ABA1706) . . . . . Pag. 38

## TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria - R.G. 1126/2023 (TX24ABA1647). . . . . Pag. 25




<b>Ammortamenti</b>		
TRIBUNALE DI BRESCIA		TRIBUNALE DI PESARO
<i>Ammortamento cambiario (TX24ABC1664) . . . . .</i>	<i>Pag. 38</i>	<i>Chiusura eredità giacente di Stranieri Antonietta - Proc. n. 203/2024 N.C. - Cron. 1950/2024 del 08.02.2024 (TX24ABH1600) . . . . .</i>
TRIBUNALE DI ROMA		<i>Pag. 39</i>
<i>Ammortamento assegno circolare (TX24ABC1632) . . .</i>	<i>Pag. 38</i>	TRIBUNALE DI PIACENZA
		<i>Chiusura eredità giacente di Ossimprandi Tiziano - R.G. 996/2017 (TX24ABH1668) . . . . .</i>
<b>Eredità</b>		<i>Pag. 42</i>
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Ufficio Successioni		TRIBUNALE DI ROMA Ufficio Successioni
<i>Eredità giacente di Tonino Sette e Di Battista Maria (TX24ABH1652) . . . . .</i>	<i>Pag. 41</i>	<i>Eredità giacente di Pescara Tiziano (TX24ABH1619) . . . . .</i>
<i>Chiusura eredità giacente di Claudio Cerqua (TX24ABH1659) . . . . .</i>	<i>Pag. 41</i>	<i>Pag. 40</i>
TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO		TRIBUNALE DI ROMA
<i>Nomina curatore eredità giacente di Riccardo Rossi (TX24ABH1648) . . . . .</i>	<i>Pag. 41</i>	<i>Eredità giacente di Del Vecchio Archimede - R.G. 12384/2023 (TX24ABH1642) . . . . .</i>
TRIBUNALE DI BOLZANO 2° Sezione		<i>Pag. 40</i>
<i>Nomina curatore eredità giacente di Di Bernardo Maggiore Enzo (TX24ABH1680) . . . . .</i>	<i>Pag. 42</i>	TRIBUNALE DI TERNI
TRIBUNALE DI CAGLIARI		<i>Nomina curatore eredità giacente di Orsini Giacomo - R.V.G. 47/2024 (TX24ABH1616) . . . . .</i>
<i>Nomina curatore eredità giacente di Zurru Salvatore - R.G. 4886/2023 (TX24ABH1660) . . . . .</i>	<i>Pag. 41</i>	<i>Pag. 40</i>
TRIBUNALE DI CATANIA		TRIBUNALE DI TORINO
<i>Nomina curatore eredità giacente di Coppolino Agata - R.G. 1415/2023 (TX24ABH1643) . . . . .</i>	<i>Pag. 40</i>	<i>Nomina curatore eredità giacente di Peracca Chiara (TX24ABH1662) . . . . .</i>
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA		<i>Pag. 42</i>
<i>Nomina curatore eredità giacente di Guido Domenico - R.G. n. 1286/2023 (TX24ABH1671) . . . . .</i>	<i>Pag. 42</i>	<i>Nomina curatore eredità giacente di Bonanni Ezio (TX24ABH1667) . . . . .</i>
TRIBUNALE DI IMPERIA		<i>Pag. 42</i>
<i>Eredità giacente di Simmonds Maria (TX24ABH1682) . . . . .</i>	<i>Pag. 43</i>	TRIBUNALE DI TREVISO Volontaria Giurisdizione
TRIBUNALE DI LATINA		<i>Nomina curatore eredità giacente di Girello Elena - R.G. 5613/2023 (TX24ABH1694) . . . . .</i>
<i>Nomina curatore eredità giacente di Greco Franco - R.G. 905/2023 (TX24ABH1696) . . . . .</i>	<i>Pag. 43</i>	<i>Pag. 43</i>
TRIBUNALE DI LECCO		TRIBUNALE DI VERCELLI
<i>Chiusura eredità giacente di Giuseppe Mezzera (TX24ABH1640) . . . . .</i>	<i>Pag. 40</i>	<i>Chiusura eredità giacente di Franca Busca - Proc. 3108/22 R.G. V.G. (TU24ABH1546) . . . . .</i>
TRIBUNALE DI PADOVA		<i>Pag. 44</i>
<i>Nomina curatore eredità giacente di Milani Gino - R.G. 165/2024 (TX24ABH1697) . . . . .</i>	<i>Pag. 43</i>	<i>Nomina curatore eredità giacente di Mollo Paolo - R.G. V.G. n. 2122/2023 (TX24ABH1657) . . . . .</i>
TRIBUNALE DI PAVIA		<i>Pag. 41</i>
<i>Nomina curatore eredità giacente di Giorgio Morena - R.G. 4095/2023 (TX24ABH1708) . . . . .</i>	<i>Pag. 43</i>	TRIBUNALE DI VITERBO
		<i>Nomina curatore eredità giacente di Sieni Giuseppe - R.G. 3347/2022 (TX24ABH1609) . . . . .</i>
		<i>Pag. 39</i>
		TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
		<i>Nomina curatore eredità giacente di Berti Federica - R.G. 4636/2023 (TX24ABH1692) . . . . .</i>
		<i>Pag. 43</i>
		TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
		<i>Nomina curatore eredità giacente di Domenici Maria Caterina (TX24ABH1681) . . . . .</i>
		<i>Pag. 42</i>
		TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
		<i>Eredità giacente di Zanoncelli Fulvio (TX24ABH1656) . . . . .</i>
		<i>Pag. 41</i>
		<i>Nomina curatore eredità giacente di Barroero Anna Maria (TX24ABH1631) . . . . .</i>
		<i>Pag. 40</i>




<b>Riconoscimenti di proprietà</b>	<b>ALTRI ANNUNZI</b>
<p><b>TRIBUNALE DI BRINDISI</b>  <i>Riconoscimento di proprietà - R.G. 3476/2023 (TX24ABM1702)</i>..... Pag. 44</p>	<b>Varie</b>
<b>Stato di graduazione</b>	<p><b>AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO</b>  <i>Richiesta di rilascio autorizzazione ZES (TX24ADA1610)</i>..... Pag. 47</p>
<p><b>TRIBUNALE DI NAPOLI NORD</b>  <i>Stato di graduazione - Eredità giacente di Teresa Pannullo - R.G.V. 4611/2021 (TX24ABN1613)</i> ..... Pag. 44</p>	<p><b>FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO</b>  <i>Nomina commissario e istituzione Commissione Straordinaria (TX24ADA1678)</i> ..... Pag. 48</p>
<p><b>TRIBUNALE DI VARESE</b>  <i>Stato di graduazione - Eredità rilasciata di Burger Giovanni - N. 1953/2016 R.G.V.G. (TX24ABN1700)</i>.... Pag. 44</p>	<p><b>R.F.I. S.P.A.</b>  <i>Avviso ex artt. 49 e 50 del DPR 753/1980 - Potenziamento direttrice Orte - Falconara - Progetto di fattibilità tecnica ed economica del raddoppio PM 228 - Albacina - CUP J44D2000060009 (TX24ADA1636)</i>..... Pag. 48</p>
<b>Proroga termini</b>	<b>Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici</b>
<p><b>PREFETTURA DI TREVISO</b>  <i>Proroga dei termini legali e convenzionali (TX24ABP1650)</i> ..... Pag. 45</p>	<p><b>ARISTO PHARMA GMBH</b>  <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 (TX24ADD1683)</i> ..... Pag. 55</p>
<b>Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta</b>	<p><i>Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 (TX24ADD1669)</i>..... Pag. 54</p>
<p><b>TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.</b>  <i>Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Rao Giuseppe - R.G. 1516/2023 (TX24ABR1646)</i>..... Pag. 46</p>	<p><b>AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.</b>  <i>Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 (TX24ADD1688)</i>..... Pag. 57</p>
<p><b>TRIBUNALE DI MANTOVA</b>  <i>Dichiarazione di morte presunta di Chizzini Fabrizio ex art. 58 c.c. (TX24ABR1341)</i>..... Pag. 46</p>	<b>CIS BIO INTERNATIONAL</b>
<p><b>TRIBUNALE DI TREVISO</b>  <i>Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Marianna Cendron (TX24ABR1709)</i>..... Pag. 46</p>	<p><i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/ce e s.m.i. (TX24ADD1611)</i> ..... Pag. 50</p>
<b>Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione</b>	<b>ERREKAPPA EUROTERRAPICI S.P.A.</b>
<p><b>COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL</b>  <i>Deposito bilancio finale di liquidazione. (TX24ABS1637)</i> Pag. 46</p>	<p><i>Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 712/2012 (TX24ADD1701)</i> ..... Pag. 58</p>
<p><b>EDILPEK S.C.</b>  <i>Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della gestione e riparto finale (TX24ABS1651)</i> ..... Pag. 47</p>	<b>FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.</b>
<p><b>S.O.S. FAMIGLIA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS</b>  <i>Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della gestione e piano di riparto finale (TX24ABS1644)</i> ..... Pag. 47</p>	<p><i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008 (TX24ADD1615)</i>..... Pag. 50</p>
<p><b>SOCIETÀ COOPERATIVA MAGGIO 84</b>  <i>Deposito atti finali (TX24ABS1663)</i> ..... Pag. 47</p>	<p><i>Modifica stampati (TX24ADD1614)</i> ..... Pag. 50</p>



GENETIC S.P.A. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE (TX24ADD1676).</i> . . . . .	Pag. 55	SANOFI S.R.L. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. (TX24ADD1684)</i> . . . . .	Pag. 56
<i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE (TX24ADD1620).</i> . . . . .	Pag. 51	SF GROUP S.R.L. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX24ADD1704)</i> . . . . .	Pag. 59
GMM FARMA S.R.L. <i>Variazione all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX24ADD1602).</i> . . . . .	Pag. 49	<i>Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA (TX24ADD1621).</i> . . . . .	Pag. 51
H.A.C. PHARMA <i>Comunicazione notifica regolare (TX24ADD1686).</i> . . . . .	Pag. 57	TAKEDA ITALIA S.P.A. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano - Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m. (TX24ADD1690).</i> . . . . .	Pag. 58
I.B.N. SAVIO S.R.L. <i>Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TX24ADD1658).</i> . . . . .	Pag. 54	TECNIGEN S.R.L. <i>Estratto della comunicazione di notifica regolare (TX24ADD1674).</i> . . . . .	Pag. 55
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. <i>Estratto comunicazione notifica regolare 0017836-12/02/2024-AIFA-AIFA_PPA-P (TX24ADD1703)</i> . . . . .	Pag. 59	TEOFARMA S.R.L. <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX24ADD1628)</i> . . . . .	Pag. 52
MEDIFARM S.R.L. <i>Variazione all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela (TX24ADD1603).</i> . . . . .	Pag. 49	<b>Concessioni di derivazione di acque pubbliche</b>	
NORIDEM ENTERPRISES LTD <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i. (TX24ADD1638).</i> . . . . .	Pag. 53	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile di Sassari <i>Richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica per uso irriguo (TX24ADF1617).</i> . . . . .	Pag. 60
ORION CORPORATION <i>Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (TX24ADD1626)</i> . . . . .	Pag. 52	<i>Istanza di derivazione di acqua pubblica per uso industriale (TX24ADF1612).</i> . . . . .	Pag. 60
PFIZER ITALIA S.R.L. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX24ADD1633)</i> . . . . .	Pag. 53	<b>Consigli notarili</b>	
S&R FARMACEUTICI S.P.A. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i. (TX24ADD1635).</i> . . . . .	Pag. 53	CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DELLA SPEZIA E MASSA <i>Iscrizione al ruolo del notaio Riccarda Meccheri (TX24ADN1639).</i> . . . . .	Pag. 60
SANDOZ S.P.A. <i>Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX24ADD1685).</i> . . . . .	Pag. 56	CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO <i>Iscrizione a ruolo del notaio Diana Costantino per la sede di Folignano (TX24ADN1665).</i> . . . . .	Pag. 60
		CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA <i>Trasferimento del notaio Gregorio Fabiani (TX24ADN1670).</i> . . . . .	Pag. 60
		CONSIGLIO NOTARILE DI CUNEO <i>Sospensione dall'esercizio delle funzioni notarili del dott. Massimo Martinelli, notaio in Cuneo (TX24ADN1677).</i> . . . . .	Pag. 61





# ANNUNZI COMMERCIALI

## CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

### CODES COOPERATIVA DISTRIBUZIONE E SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede: piazza Rosa, 10 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
 Registro delle imprese: Brescia  
 R.E.A.: 602003  
 Codice Fiscale: 03687740377  
 Partita IVA: 03687740377

#### Convocazione di assemblea ordinaria

I soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 4 marzo 2024 alle ore 08.00 in Palazzolo sull'Oglio (Bs) Piazza Vincenzo Rosa 10 presso la sede sociale ed in seconda convocazione il giorno 5 marzo 2024, stesso luogo, alle ore 14.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022
2. Approvazione bilancio finale di liquidazione

Il liquidatore  
dott. Fabrizio Costa

TX24AAA1622 (A pagamento).

### CASA BELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale: via dei Mille, 1 - 85024 Lavello (PZ), Italia  
 Registro delle imprese: Potenza 85002300763  
 R.E.A.: Potenza 58691  
 Codice Fiscale: 85002300763  
 Partita IVA: 00298680760

#### Convocazione di assemblea

E' convocata presso la sede legale a Lavello (PZ), via Dei Mille, 1 l'assemblea dei soci prima convocazione il giorno 28/04/2024 alle ore 19.00 e seconda convocazione il giorno 29/04/2024 alle ore 19.30; Ordine del giorno: approvazione bilancio E.F. 2023; rinnovo cariche sociali; nomina revisore contabile unico; varie ed eventuali.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione  
dott. Giuseppe Teta

TX24AAA1623 (A pagamento).

### CONFIDI LAZIO

Sede: via Cornelia, 498 - 00166 Roma  
 Codice Fiscale: 80204590584  
 Partita IVA: 02133451001

#### Convocazione di assemblea straordinaria

I soci di Confidi Lazio sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede sociale sita in 00166 - Roma, via Cornelia n. 498, per il giorno 4 marzo 2024 alle ore 23.00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 5 marzo 2024 alle ore 11.00 in seconda convocazione e il giorno 7 marzo 2024 ore 11.00 in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Discussione sull'adeguamento dell'attuale statuto nel tipo società consortile a responsabilità limitata.

A tal proposito, si comunica che inoltrando la richiesta al seguente indirizzo e-mail [segreteria@confidilazio.it](mailto:segreteria@confidilazio.it) sarà possibile visionare lo statuto in approvazione.

L'Assemblea si svolgerà sia in modalità presenziale, tenuto conto del limite dei posti garantiti, che in modalità telematica.

Per poter partecipare, i soci dovranno seguire la procedura pubblicata sul sito [www.confidilazio.it](http://www.confidilazio.it). Le operazioni di accreditamento dovranno avvenire dalle ore 08.00 del 17 febbraio alle ore 21.00 del 3 marzo compresi. Il voto dovrà essere esercitato direttamente dal socio o dal legale rappresentante del socio nel corso della assemblea, secondo le indicazioni fornite dal Presidente nel corso della seduta.

Mediante delega scritta accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante, il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio persona fisica o dal rappresentante di altra impresa associata. Il socio delegato dovrà inviare la delega ricevuta seguendo la procedura pubblicata sul sito [www.confidilazio.it](http://www.confidilazio.it) - nel rispetto dei tempi sopra indicati.

Ogni socio può ricevere al massimo 2 (due) deleghe.

Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento all'Assemblea sono disponibili sul sito [www.confidilazio.it](http://www.confidilazio.it) o potranno essere richieste contattando il numero 06 549121 o inviando una e-mail a [segreteria@confidilazio.it](mailto:segreteria@confidilazio.it).

Il presidente  
Antonio Sini


TX24AAA1653 (A pagamento).

### MUTUA TRE ESSE - SOLUZIONI E SERVIZI PER LA SANITÀ SOC. COOP. PER AZIONI

*Albo soc. coop. n. A143516*  
 Sede legale: via degli Scipioni, 6 - Milano  
 Registro delle imprese: 97139560581  
 R.E.A.: 1636776  
 Codice Fiscale: 97139560581

#### Convocazione di assemblea straordinaria

I Signori Soci sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede operativa in Milano, Via Foro Buonaparte n. 12 alle ore 7.00 del giorno 3 marzo 2024 in prima convocazione



ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 4 marzo 2024 alle ore 15.00, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno

1. Emissione di nominali euro 50.000 di azioni di finanziamento, con esclusione del diritto di opzione degli attuali soci;
2. Modifiche statutarie conseguenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto avranno diritto ad intervenire in Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto.

Il presente avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana come previsto dall'art. 27 del vigente Statuto.

Milano, 12 febbraio 2024

Mutua Tre Esse Soc. Coop. per Azioni - Il presidente  
Francesco Ferrari Ruffino

TX24AAA1693 (A pagamento).

### ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

#### CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

*Modifiche alla circolare C.D.P. S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 e ss.mm.ii., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte degli enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267"*

Alla Circolare C.D.P. S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280, recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte degli enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267", pubblicata in G.U.R.I. n. 85, Parte II, del 20/07/2013, come modificata in data 21/11/2016 (G.U.R.I. n. 149, Parte II, del 20/12/2016), in data 12/04/2017 (G.U.R.I. n. 57, Parte II, del 16/05/2017), in data 14/07/2017 (G.U.R.I. n. 110, Parte II, del 19/09/2017), in data 7/06/2019 (GURI n. 71, Parte II, del 18/06/2019), in data 13/07/2020 (G.U.R.I. n. 107, Parte II, del 12/09/2020), in data 29/04/2022 (G.U.R.I. n. 146, Parte II, del 17/12/2022) e in data 16/06/2023 (G.U.R.I. n. 74, Parte II, del 24/06/2023) sono apportate le modifiche di seguito indicate:

Nella Parte III: CONDIZIONI GENERALI, dopo il Cap. 8. "PRESTITI INVESTIMENTI GREEN BEI" è inserito il seguente Capitolo:

Cap. 9. PRESTITI INVESTIMENTI PNRR/PNC - Pre-messa

Il prestito Investimenti PNRR/PNC ("PINV-PNRR/PNC") è rivolto a comuni, province e città metropolitane ("Beneficiario" o "Ente") ed è finalizzato al finanziamento degli investimenti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito, il "PNRR") o nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (di seguito, il "PNC").

Gli Enti, al momento della domanda del PINV-PNRR/PNC, dovranno dare evidenza di essere stati già individuati come soggetti assegnatari di contributi a valere sulle risorse del PNRR o del PNC e di essere i soggetti attuatori degli investimenti a cui i predetti contributi sono destinati.

Il PINV-PNRR/PNC potrà essere concesso dalla CDP sino al 31 dicembre 2025.

Non sono finanziabili mediante il PINV-PNRR/PNC i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL, i conferimenti di capitale, l'acquisto di partecipazioni azionarie, i contributi agli investimenti e gli incarichi professionali.

Al PINV-PNRR/PNC si applica la procedura di finanziamento prevista per il prestito ordinario, sia per quanto attiene all'istruttoria che al perfezionamento del contratto (*cf.* parte II, sez. 2 e 3).

Al PINV-PNRR/PNC si applica altresì, per intero, la disciplina del prestito ordinario a tasso variabile, di cui alla parte III della presente Circolare, fatta eccezione per quanto specificato nelle sezioni che seguono del presente capitolo.

##### Sez. 1. Spese finanziabili

Sono finanziabili esclusivamente le spese per investimenti, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, purché inseriti nel PNRR o nel PNC.

##### Sez. 2. Importo del prestito

L'importo massimo del PINV-PNRR/PNC è pari al minore tra il 30% del contributo assegnato al Beneficiario per singolo progetto ("Contributo PNRR-PNC") e il Contributo PNRR-PNC al netto della quota dello stesso già erogata al Beneficiario alla data di presentazione della domanda del prestito. L'importo del prestito non può essere comunque inferiore ad € 5.000 (cinquemila).

##### Sez. 3. Pre-ammortamento

Il pre-ammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e si conclude il 31 dicembre 2026.

A decorrere dalla prima data di erogazione (esclusa) e fino al giorno (incluso) immediatamente precedente la data di inizio ammortamento, sull'importo della somma erogata, al netto della somma degli eventuali rimborsi in linea capitale già effettuati a qualunque titolo, maturano interessi di pre-ammortamento a tasso variabile.

Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo semestre di ogni anno solare viene effettuato alla data del 31 luglio immediatamente successivo, mentre il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel secondo semestre viene effettuato alla data del 31 gennaio dell'anno successivo, mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dell'Ente.

L'importo degli interessi di preammortamento maturati in ciascun semestre solare di pre-ammortamento è calcolato:

(a) sull'importo oggetto di ciascuna erogazione, dalla data della relativa erogazione e fino alla scadenza del semestre



nel cui ambito ricade tale data, ad un tasso di interesse pari al primo parametro euribor vigente alla data della relativa erogazione, aumentato della Maggiorazione PINV-PNRR/PNC (come di seguito definita); e

(b) sulla somma erogata risultante in corrispondenza dell'ultimo giorno del semestre solare antecedente al relativo periodo semestrale di calcolo degli interessi di pre-ammortamento, successivo al primo, al netto della somma degli eventuali rimborsi in linea capitale già effettuati a qualunque titolo entro la predetta data (inclusa), al parametro euribor, aumentato della Maggiorazione PINV-PNRR/PNC (come di seguito definita).

Il parametro euribor ed il primo parametro euribor sono calcolati secondo i criteri indicati nella parte III, cap. I, sez. 1, par. 2 e nella sez. 4.

#### Sez. 4. Ammortamento

L'ammortamento del PINV-PNRR/PNC ha durata di cinque anni o di venti anni a scelta dell'Ente.

Il periodo di ammortamento decorre dal 1° gennaio 2027 e termina alla data di scadenza del PINV-PNRR/PNC.

Il PINV-PNRR/PNC è rimborsato in rate semestrali posticipate, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, ciascuna comprensiva di quota capitale costante e quota interessi, calcolata ai sensi della successiva sez. 7.

#### Sez. 5. Erogazione

L'erogazione del PINV-PNRR/PNC avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto e fino alla scadenza del periodo di pre-ammortamento, sulla base delle domande di erogazione dell'Ente beneficiario, redatta secondo il modello disponibile nel sito internet della CDP. La domanda di erogazione, firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento/Dirigente competente, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute, dovrà essere trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell'area riservata Enti locali del Sito Internet della CDP, completa dell'atto/determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese sostenute, esecutiva ai sensi di legge, e del documento di riconoscimento del predetto firmatario.

La CDP si riserva in ogni caso di acquisire la documentazione giustificativa delle spese sostenute, in copia conforme all'originale.

Le somme erogate sono accreditate, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all'Ente beneficiario, indicato da quest'ultimo ai sensi del contratto di prestito.

Di norma, nel caso di finanziamento di opere, sono erogabili le somme destinate alla copertura di tutte le spese previste nel quadro economico, originario o aggiornato, che non siano esplicitamente escluse da norme di legge o regolamentari e non abbiano natura risarcitoria.

La CDP non è in alcun modo responsabile della effettiva destinazione da parte dell'Ente delle somme erogate e resta del tutto estranea ai rapporti tra l'Ente ed i destinatari finali delle somme erogate.

L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato, di norma:

(i) alla ricezione della garanzia in originale;

(ii) alla ricezione del modulo di autorizzazione/mandato di addebito diretto in conto, conforme al modello definito dalla CDP, qualora l'Ente debitore non abbia già fornito alla CDP la propria adesione al sistema degli incassi e dei pagamenti indicato nel contratto di prestito;

(iii) alla ricezione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla CDP nella comunicazione di fine istruttoria;

(iv) alla circostanza che non si siano verificati inadempimenti da parte dell'Ente o comunque eventi che comportino la risoluzione del contratto di prestito;

(v) alla ricezione di una dichiarazione dell'Ente attestante: *i)* la conferma dell'importo del Contributo PNRR-PNC e che lo stesso non sia stato revocato; *ii)* l'ammontare degli importi del Contributo PNRR-PNC incassato dall'Ente; *iii)* la circostanza che l'importo richiesto dell'erogazione non sia superiore alla quota del Contributo PNRR-PNC non ancora incassato dall'Ente.

#### Sez. 6. Diverso utilizzo

Non è consentito utilizzare la quota del PINV-PNRR/PNC non erogata per realizzare un investimento diverso da quello per cui il PINV-PNRR/PNC è stato originariamente concesso.

#### Sez. 7. Tassi di interesse

A decorrere dalla data di inizio ammortamento, sull'importo del PINV-PNRR/PNC maturano interessi a tasso variabile, calcolati utilizzando il parametro euribor aumentato della maggiorazione da applicare al PINV-PNRR/PNC ("Maggiorazione PINV-PNRR/PNC"), espressa in punti percentuali annui. La Maggiorazione PINV-PNRR/PNC, che rimane invariata per tutta la durata del PINV-PNRR/PNC, è determinata con le medesime modalità di cui alla parte III, cap. 1, sez. 2 della presente Circolare e resa nota, di norma settimanalmente, dalla CDP attraverso il proprio sito internet con le medesime modalità di cui alla parte III, cap. I, sez. 3 della presente Circolare.


#### Sez. 8. Rimborso anticipato obbligatorio

Per l'intera durata del PINV-PNRR/PNC, l'Ente che abbia incassato, in una o più soluzioni, il Contributo PNRR-PNC è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla CDP ed è tenuto a rimborsare anticipatamente il PINV-PNRR/PNC, per un importo corrispondente al Contributo PNRR-PNC incassato ovvero al debito residuo, a seconda dei casi, ai sensi di quanto previsto ai successivi paragrafi 1 e 2 della presente sezione e senza pagamento di alcun indennizzo.

Par. 1 Rimborso anticipato obbligatorio e riduzione automatica in pre-ammortamento

Ove il Contributo PNRR-PNC sia incassato entro il 30 novembre che precede la data di inizio ammortamento, l'Ente è tenuto a rimborsare alla CDP un importo pari al Contributo PNRR-PNC incassato, se tale importo è minore o uguale al debito residuo, ovvero pari al debito residuo, se il Contributo PNRR-PNC incassato risulta maggiore di tale ultimo.

Nel caso in cui, al 30 novembre che precede la data di inizio ammortamento, l'Ente non abbia richiesto l'erogazione integrale del PINV-PNRR/PNC, la CDP procederà a ridurre automaticamente la somma prestata, con effetto dalla data di inizio ammortamento, alla somma erogata a tale data.



### Par. 2 Rimborso anticipato obbligatorio in ammortamento

Nel caso in cui il Contributo PNRR-PNC sia incassato dopo il 30 novembre che precede la data di inizio ammortamento, l'Ente è tenuto a rimborsare alla CDP, a seguito del pagamento della rata (comprensiva di capitale e interessi) in scadenza alla data in cui viene eseguito il rimborso anticipato obbligatorio, ove l'importo del contributo incassato sia:

- inferiore all'importo del debito residuo in ammortamento, un importo pari al Contributo PNRR-PNC incassato;
- pari o superiore all'importo del debito residuo in ammortamento, un importo pari alla differenza tra la somma erogata e la somma dei rimborsi in linea capitale già effettuati a qualunque titolo.

### Sez. 9. Rimborso anticipato volontario

L'Ente può rimborsare anticipatamente alla CDP, in misura totale o parziale e senza il pagamento di alcun indennizzo, in corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, le somme erogate. Quanto alle modalità operative per l'acquisizione della richiesta di rimborso anticipato e della documentazione a corredo, si applica la medesima disciplina prevista per i prestiti ordinari di cui alla Parte III, Cap. 1, sez. 10, della presente Circolare, alla quale si rinvia.

Nel caso di rimborso anticipato totale, l'Ente deve corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso, nonché la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso.

Nel caso di rimborso anticipato parziale, l'Ente deve corrispondere alla CDP, oltre al capitale rimborsato anticipatamente, l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso.

### Sez. 10. Garanzie e Impegni

Il PINV-PNRR/PNC è garantito mediante delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 206 del TUEL, la cui disciplina generale, fermo restando quanto disposto dal TUEL, è descritta nella parte III, cap. 1, sez. 7, della presente Circolare. La delegazione di pagamento è rilasciata al momento della stipula, per tutta la durata del prestito e con riferimento all'intero importo concesso.

L'Ente beneficiario, mediante la sottoscrizione del contratto di prestito, si impegna, tra l'altro, a comunicare alla CDP l'eventuale variazione dell'importo del Contributo PNRR-PNC rispetto a quello indicato in sede di domanda di prestito.

### Sez. 11. Risoluzione

Le cause e le modalità di risoluzione del contratto di prestito relativo al PINV-PNRR/PNC sono, di norma, le medesime previste per i prestiti ordinari nella Parte III, Cap. 1, sez. 14 della presente Circolare.

In conseguenza della risoluzione del contratto, l'Ente deve corrispondere alla CDP, entro quindici giorni dalla richiesta di quest'ultima: *i)* l'importo erogato al netto del capitale

ammortizzato; *ii)* gli interessi maturati fino alla data di risoluzione; *iii)* gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, e *iv)* un importo pari allo 0,125% del debito residuo.

Con la sottoscrizione del contratto di prestito relativo al PINV-PNRR/PNC, l'Ente si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni perdita, passività od onere, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e le garanzie rilasciate dall'Ente medesimo fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.

Roma, 03 novembre 2023

L'amministratore delegato  
Dario Scannapieco

TX24AAB1607 (A pagamento).

### **REAL ESTATE SPV PROJECT 2221 S.R.L.**

*Società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 7.2 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come di volta in volta modificata e integrata Iscritta all'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 48449.3*

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 24/28 - Milano, Italia  
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi  
12442480963

R.E.A.: MI 2661797

Codice Fiscale: 12442480963

Partita IVA: 12442480963

*Avviso di cessione di beni immobili ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (come di volta in volta modificata e integrata, la "Legge 130")*

La società REAL ESTATE SPV PROJECT 2221 S.r.l., società per la cartolarizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi, costituita ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, Milano, Italia (la "Società"), comunica - anche ai fini dell'individuazione dei beni e diritti oggetto del relativo vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 7.2, comma 2 della Legge 130 - che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130 (la "Cartolarizzazione"), si è aggiudicata, nell'ambito di una vendita dei beni pignorati nel procedimento E.I. N. 1954/2018 presso il Tribunale di Roma, con decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 3 novembre 2023, il diritto di piena proprietà sul compendio immobiliare composto da appartamento e annessa cantina, ubicato nel Comune di Roma,



quartiere “Spinaceto” – Municipio IX (ex Municipio XII) alla via Raffaele Aversa n. 202, piano 8-T, interno 16, scala D oltre la quota ad una quota pari a 12,29 millesimi delle parti comuni del fabbricato e una quota pari a 4,03 millesimi di comproprietà dell’area del settore VII del piano di zona “46 Spinaceto” di pertinenza del fabbricato e la servitù attiva di parcheggio sull’area del medesimo settore, contraddistinta con il numero 102. Detto immobile è meglio descritto e censito presso l’Ufficio del Territorio del comune di Roma, sezione fabbricati, foglio 1150 mappale 266 sub 64, Via Raffaele Aversa n. 202, piano 8-T, int. 16, scala D, z.c. 6, cat. A/3, classe 3, consistenza 6,5 vani, sup. catastale 114 mq, rendita € 1.091,02 (l’ “Immobile”).

L’Immobile, nonché le somme in qualsiasi modo derivanti dal medesimo e ogni altro diritto acquisito dalla Società nell’ambito della Cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130 che la medesima avesse in ogni tempo a realizzare e sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli emessi dalla Società nell’ambito della Cartolarizzazione.

Il ruolo di servicer - ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento” e della verifica della conformità delle operazioni svolte nel contesto della Cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo - sarà svolto da Zenith Global S.p.A., con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 24/28, Milano, Italia, codice fiscale e numero di registrazione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 02200990980, Gruppo IVA n° 11407600961, iscritta all’Albo Unico tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo numero 385 dell’1 settembre 1993, avente codice ABI 32590.2 (il “Servicer”).

Il Servicer, nella sua qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, conferirà a REINVEST S.p.A., con sede legale in Corso Italia 8, 20122, Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09233380964, l’incarico di “asset manager” al fine di porre in essere, anche nell’interesse della Società e dei sottoscrittori dei titoli, talune attività, ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge, di natura operativa riguardanti l’amministrazione e la gestione degli Immobili nonché l’incasso e il recupero dei proventi oggetto della Cartolarizzazione.

Milano, 8 febbraio 2024

Real Estate SPV Project 2221 S.r.l. - L’amministratore unico  
Stefano Sesa Corbella

TX24AAB1625 (A pagamento).

### SPV PROJECT 2218 S.R.L.

*Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 48428.7*

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 24/28 - 20122 Milano  
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi  
12442490962

R.E.A.: MI 2661799

Codice Fiscale: 12442490962


Partita IVA: 12442490962

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (il “GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007*

La società SPV PROJECT 2218 S.r.l. (il “Cessionario”), con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 24/28 – 20122 Milano, comunica di aver sottoscritto:

(i) in data 03/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con COMEGE INDUSTRIAL S.R.L., con sede legale in Napoli (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE 167 CAP 80121, CF. 01364740520 e P.Iva 01364740520, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 01364740520 (il “Cedente 157”) e il “Contratto di cessione 157.20”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(ii) in data 04/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con LIMBLICI & ALEO SNC DI LIMBLICI CALOGERO & C., con sede legale in Favara (AG) VIA ENRICO BERLINGUER 125 CAP 92026, CF. 01616880843 e P.Iva 01616880843, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 01616880843 (il “Cedente 280”) e il “Contratto di cessione 280.3”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;



(iii) in data 04/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con Tonda Gentile S.r.l., con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) Via del Premio 31 CAP 80047, CF. 07799131219 e P.Iva 07799131219, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07799131219 (il “Cedente 252” e il “Contratto di cessione 252.34-37”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(iv) in data 06/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con F&F CONFEZIONE PANTALONI DI FEDERICA ESPOSITO, con sede legale in Caivano (NA) VIA PIETRO MARONCELLI 3 CAP 80023, CF. SPSFR-C03B52F839M e P.Iva 10314211219, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 10314211219 (il “Cedente 288” e il “Contratto di cessione 288.1”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(v) in data 06/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con SARTORIA ODIERNO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede legale in Frattamaggiore (NA) II TRAVERSA ROBERTO BRACCO 19 CAP 80027, CF. 08779011215 e P.Iva 08779011215, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08779011215 (il “Cedente 302” e il “Contratto di cessione 302.2”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(vi) in data 10/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con COMEGE INDUSTRIAL S.R.L., con sede legale in Napoli (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE 167 CAP 80121, CF. 01364740520 e P.Iva 01364740520, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli

n. 01364740520 (il “Cedente 157” e il “Contratto di cessione 157.21”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(vii) in data 13/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con Pezzella Rosario, con sede legale in Napoli (NA) Via vecchia Napoli 81 CAP 80145, CF. PZZRSR-80D02F839U e P.Iva 07322580635, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07322580635 (il “Cedente 001” e il “Contratto di cessione 001.6”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(viii) in data 13/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con Tonda Gentile S.r.l., con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) Via del Premio 31 CAP 80047, CF. 07799131219 e P.Iva 07799131219, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07799131219 (il “Cedente 252” e il “Contratto di cessione 252.38-39”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(ix) in data 13/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con CARAFA S.N.C. DI CARAFA LUCA & C., con sede legale in Napoli (NA) VIA VITTORIA COLONNA 14 CAP 80121, CF. 00708670633 e P.Iva 00708670633, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 00708670633 (il “Cedente 027” e il “Contratto di cessione 027.13-29”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e



(ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(x) in data 18/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con COMEGE INDUSTRIAL S.R.L., con sede legale in Napoli (NA) CORSO VITTORIO EMANUELE 167 CAP 80121, CF. 01364740520 e P.Iva 01364740520, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 01364740520 (il “Cedente 157” e il “Contratto di cessione 157.22”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xi) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.37”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xii) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.38”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;


(xiii) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscri-

zione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.39”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xiv) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.40”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xv) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.41”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xvi) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.42”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi,



senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xvii) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.43”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xviii) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.44”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xix) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.45”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;


(xx) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscri-

zione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.46”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxi) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.47”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxii) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.48”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxiii) in data 23/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.49”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi,



senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxiv) in data 23/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.50”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxv) in data 23/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.51”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxvi) in data 23/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.52”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;


(xxvii) in data 24/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscri-

zione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.53”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxviii) in data 24/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.54”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxix) in data 24/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.55”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxx) in data 24/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.56”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi,



senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxxii) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con M.D. ASSEMBLAGGI S.A.S. DI VIETTI DEBORHA E C., con sede legale in Gattinara (VC) CORSO VERCELLI 256 CAP 13045, CF. 02655640023 e P.Iva 02655640023, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vercelli n. 02655640023 (il “Cedente 265” e il “Contratto di cessione 265.8-11”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxxiii) in data 19/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con ALL SERVICE SRL, con sede legale in Milano (MI) PIAZZA SICILIA 6 CAP 20146, CF. 02632450132 e P.Iva 02632450132, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02632450132 (il “Cedente 294” e il “Contratto di cessione 294.11-16”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxxiiii) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con Tonda Gentile S.r.l., con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) Via del Premio 31 CAP 80047, CF. 07799131219 e P.Iva 07799131219, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07799131219 (il “Cedente 252” e il “Contratto di cessione 252.40-43”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;


(xxxv) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con Tonda Gentile S.r.l., con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) Via del Premio 31 CAP 80047,

CF. 07799131219 e P.Iva 07799131219, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07799131219 (il “Cedente 252” e il “Contratto di cessione 252.44-51”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxxvi) in data 20/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con Pezzella Rosario, con sede legale in Napoli (NA) Via vecchia Napoli 81 CAP 80145, CF. PZZRSR-80D02F839U e P.Iva 07322580635, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07322580635 (il “Cedente 001” e il “Contratto di cessione 001.7”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxxvii) in data 25/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con Pezzella Rosario, con sede legale in Napoli (NA) Via vecchia Napoli 81 CAP 80145, CF. PZZRSR-80D02F839U e P.Iva 07322580635, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07322580635 (il “Cedente 001” e il “Contratto di cessione 001.8-001.9”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxxviii) in data 26/10/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con 2D S.R.L., con sede legale in Napoli (NA) PIAZZA SETTE SETTEMBRE 28 CAP 0, CF. 10079391214 e P.Iva 10079391214, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 10079391214 (il “Cedente 325” e il “Contratto di cessione 325.1”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa eser-



citata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxxviii) in data 22/11/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con CARAFA S.N.C. DI CARAFA LUCA & C., con sede legale in Napoli (NA) VIA VITTORIA COLONNA 14 CAP 80121, CF. 00708670633 e P.Iva 00708670633, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 00708670633 (il “Cedente 027” e il “Contratto di cessione 027.30-57”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xxxix) in data 23/11/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con ITALIANA BORDI S.P.A., con sede legale in Giulianova (TE) Zona Industriale Snc Giulianova CAP 64021, CF. 08664351213 e P.Iva 08664351213, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 0 n. 08664351213 (il “Cedente 071” e il “Contratto di cessione 071.9”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xl) in data 23/11/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con 2D S.R.L., con sede legale in Napoli (NA) PIAZZA SETTE SETTEMBRE 28 CAP 0, CF. 10079391214 e P.Iva 10079391214, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 10079391214 (il “Cedente 325” e il “Contratto di cessione 325.2”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xli) in data 23/11/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con SARTORIA ODIERNO - SOCIETA’

A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede legale in Frattamaggiore (NA) II TRAVERSA ROBERTO BRACCO 19 CAP 80027, CF. 08779011215 e P.Iva 08779011215, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08779011215 (il “Cedente 302” e il “Contratto di cessione 302.3”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xlii) in data 23/11/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con Pezzella Rosario, con sede legale in Napoli (NA) Via vecchia Napoli 81 CAP 80145, CF. PZZRSR-80D02F839U e P.Iva 07322580635, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07322580635 (il “Cedente 001” e il “Contratto di cessione 001.10”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xliii) in data 23/11/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con FENIX ITALIA S.R.L., con sede legale in Milano (MI) VIA GAUDENZIO FANTOLI 15 CAP 20138, CF. 03704030984 e P.Iva 03704030984, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03704030984 (il “Cedente 238” e il “Contratto di cessione 238.57”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge130, taluni crediti commerciali derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xliv) in data 06/12/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con Tonda Gentile S.r.l., con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) Via del Premio 31 CAP 80047, CF. 07799131219 e P.Iva 07799131219, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07799131219 (il “Cedente 252” e il “Contratto di cessione 252.52-55”), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal



disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 130, taluni crediti commerciali derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xlv) in data 06/12/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con Tonda Gentile S.r.l., con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) Via del Premio 31 CAP 80047, CF. 07799131219 e P.Iva 07799131219, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07799131219 (il "Cedente 252" e il "Contratto di cessione 252.56-59"), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 130, taluni crediti commerciali derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

(xlvi) in data 12/12/2023 un contratto di cessione di crediti pecuniari, con efficacia giuridica ed efficacia economica in pari data, con 4000GRADIKALVIN S.R.L. \*\*\* STARTUP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 N. 3 \*\*\*, con sede legale in Napoli (NA) Via Vittoria Colonna 14 CAP 80121, CF. 09083851213 e P.Iva 09083851213, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 09083851213 (il "Cedente 029" e il "Contratto di cessione 029.2."), ai sensi del quale ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 comma 1, secondo periodo, della Legge 130 nonché dal disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 130, taluni crediti commerciali derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa esercitata dal Cedente e (ivi inclusi, senza limitazione, capitale interessi corrispettivi, interessi di mora, penali e ogni altro importo, commissione e accessorio), come meglio descritti nel Contratto di Cessione;

Zenith Global S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II 24/28, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980, iscritta all'Albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d'Italia – Cod. ABI 32590.2 ("Zenith Global") è stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.

Per effetto della cessione del Credito, il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione al Credito al Cessionario nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente

alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.

Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi al Cessionario o a Zenith Service nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR")

A seguito della cessione dei Crediti alla Cessionaria sopra descritta, la Cessionaria è divenuta titolare di tali Crediti e, di conseguenza, ulteriore "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi a tale Crediti.


Tanto premesso, la Cessionaria, al fine della gestione e dell'incasso dei Crediti, ha Zenith Global S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II 24/28, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980, iscritta all'Albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d'Italia – Cod. ABI 32590.2, come proprio "Servicer" (il "Servicer"). Il Servicer è di conseguenza, divenuto "Responsabile" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Inoltre, la Cessionaria, ha nominato, al fine della gestione e dell'incasso dei Crediti FX12 con sede legale in Napoli, via Caracciolo 17, Partita IVA e C.F. 09528731210, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli NA-1039449 quale proprio asset manager (l'"Asset Manager"). L'Asset Manager è stato, inoltre, nominato quale ulteriore "Responsabile" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR.

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, la Cessionaria, il Servicer e l'Asset Manager non tratteranno dati che rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come "sensibili".

I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare, la Cessionaria, il Servicer e l'Asset Manager, tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero dei Crediti, la Cessionaria, il Servicer e l'Asset Manager, potranno comunicare i dati personali per le "finalità del trattamento" cui sono destinati i dati, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.



Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Cessionaria come sotto indicato.

I diritti previsti all'articolo 15 e seguenti del Capo III del GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta all'Asset Manager - Responsabile FX12 con sede legale in Napoli, via Caracciolo 17, Partita IVA e C.F. 09528731210, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli NA-1039449 e-mail desk@fx12.it all'attenzione del legale rappresentante.

Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti è altresì possibile rivolgersi a SPV Project 2218 S.r.l. presso la sede sociale.

Milano, 08/02/2024

SPV Project 2218 S.r.l. - L'amministratore unico  
Solidea Barbara Maccioni

TX24AAB1627 (A pagamento).

### CONVIVIO SPV S.R.L.

*Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 al n. 35884.6*

Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versati

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi  
11993610960

*Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"))*

La società Convivio SPV S.r.l. (il "Cessionario"), con sede legale in Via San Prospero 4, Milano, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 130, in forza di un contratto di cessione concluso in data 2 febbraio 2024 (il "Contratto di Cessione"), ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130, ha acquistato pro soluto da Illimity Bank S.p.A., una banca costituita secondo le leggi della Repubblica italiana come società per azioni, con sede legale in Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al n. 03192350365, REA n. MI 2534291, capitale sociale di Euro 54.690.661,10 (cinquantaquattromilione-seicentonovantamila-seicentossessantuno,10, interamente versato), iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario (come di seguito definito) al n. 5710, capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Illimity Bank S.p.A." (il "Cedente"): (i) tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro meglio definito nel predetto contratto di cessione) del Cedente derivanti dal contratto di finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva ex articolo 15 ss D.P.R. 601/1973, sottoscritto per scambio di corrispondenza commerciale in data 12 aprile 2022 tra, *inter alios*, il Cedente, quale banca agente e finanziatore originario, e il soggetto con NDG 76392041, quale prenditore, nonché dai contratti di garanzia accessori e ai documenti ancillari al predetto contratto di finanziamento (collettivamente,

i "Crediti"); e (ii) una porzione pari al 95% (avente valore nominale pari a Euro 22.650.000,00) dei titoli di debito denominati "Euro 23,842,105.00 Asset-Baked Fixed Rate Class A Notes due 2029", aventi ISIN n. IT0005528358 (i "Titoli Legge 130 Rilevanti"), emessi dal soggetto con NDG n. 76137038 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 1 e 5 della Legge 130 (la "Cartolarizzazione Rilevante").

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, la cessione produrrà gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e comprenderà i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo unitamente ai crediti rivenienti da documenti e contratti ancillari e funzionali al contratto di finanziamento su menzionato nonché ai documenti relativi alla Cartolarizzazione Rilevante, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

Centotrenta Servicing S.p.A. è stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti e ai Titoli Legge 130 Rilevanti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. Centotrenta Servicing S.p.A., con il consenso del Cessionario, ha incaricato AREC nexip S.p.A. di svolgere l'attività di riscossione dei crediti.

In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e/o emittenti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e/o emittenti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a AREC nexip S.p.A.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il "GDPR") e del provvedimento dell'autorità garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (tali norme, unitamente a ogni legge o regolamento tempo per tempo applicabili in materia di dati personali e privacy, la "Normativa Privacy")

#### 1. Origine e tipologia dei dati trattati

La cessione dei Crediti e dei Titoli Legge 130 Rilevanti sopra descritta, unitamente alla cessione di ogni altro diritto accessorio, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti e Titoli Legge 130 Rilevanti, ha determinato la comunicazione da parte del Cedente al Cessionario di dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i "Dati") contenuti nei documenti contrattuali, nelle banche dati ed evidenze informatiche connesse ai Crediti, alla Cartolarizzazione Rilevante e ai Titoli Legge 130 Rilevanti, relativi ai debitori ceduti e/o emittenti, nonché eventuali loro garanti, successori e aventi causa (gli "Interessati"). Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di titolare (il "Titolare") autonomo del trattamento dei Dati, tenuto a fornire agli Interessati l'informativa di cui



agli artt. 13 e 14 del GDPR, riguardo al trattamento dei loro Dati e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, assolve tale obbligo tramite la presente pubblicazione, anche in forza di autorizzazione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007). I termini "dati personali", "interessati", "titolare del trattamento", "responsabile del trattamento" sono utilizzati secondo il medesimo significato ad essi attribuito dalla Normativa Privacy. I Dati di cui il Cessionario è entrato in possesso, nella citata qualità di Titolare autonomo del trattamento, a seguito del perfezionamento della suddetta cessione oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso il Cedente. Tale acquisizione dei Dati è necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei Crediti e alle successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato, altrimenti precluse. Non saranno trattati Dati di natura particolare/sensibile ai sensi della Normativa Privacy, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali o alle convinzioni religiose degli interessati.

## 2. Base giuridica e finalità del trattamento

I Dati continueranno ad essere trattati dal Titolare, supportato quando necessario da fornitori di servizi debitamente nominati in osservanza della Normativa Privacy quali Responsabili del trattamento, per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti ovvero per finalità connesse e strumentali: alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e/o emittenti e i relativi garanti (ad es. all'acquisizione e alla gestione del portafoglio di crediti alla valutazione ed analisi dei crediti eventualmente insieme ai comitati dei portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai Servicer e Special Servicer, oltre alle agenzie di rating, all'incasso dei medesimi) all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa europea, nonché di disposizioni impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo ovvero per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento sulla base dei nostri legittimi interessi come, ad esempio, nel caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o stragiudiziale (le "Finalità"). In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati.

Si precisa che i Dati saranno trattati da parte del Titolare e degli altri soggetti coinvolti nell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei Crediti per assolvere ad un obbligo di legge, oltre che per dare esecuzione al rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e/o emittente e Illimity Bank S.p.A., quale cedente, senza necessità, dunque, di acquisire il consenso degli Interessati ("Base giuridica del trattamento").

## 3. Comunicazione e diffusione

I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti delle sole Finalità sopra delineate, potranno essere comuni-

cati ai soggetti che, in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di Responsabili del trattamento designati dal Cessionario potranno, a vario titolo, essere coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di cartolarizzazione e/o conseguente cessione dei Crediti, quali, a titolo esemplificativo: soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei Crediti ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari; agenzie di rating e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale in favore del Cedente e/o del Cessionario (inclusi due diligence provider, Servicer o Special Servicer); eventuali società controllate, controllanti, collegate o soggette a comune controllo; consulenti, anche in materia fiscale o amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie (il "Responsabile del trattamento").

L'elenco completo dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo indicato nel successivo art. 6 ultimo capoverso. I dipendenti ed i collaboratori del Cessionario potranno dunque venire a conoscenza dei Dati degli Interessati, in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.

## 4. Trasferimento all'estero

I Dati non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei Dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.

## 5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione

I Dati verranno raccolti, trattati e registrati sia mediante strumenti manuali che con strumenti informatici e telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni caso, sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi e per il perseguimento delle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Normativa Privacy.


Il trattamento dei Dati avverrà in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I Dati verranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità sopra descritta, o comunque per gli ulteriori periodi consentiti ai sensi di legge.

## 6. Esercizio dei diritti

Ciascun Interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, tra cui quello:

a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;



b) di ottenere senza ritardo l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;

f) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Gli Interessati, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei propri Dati, possono in qualsiasi momento rivolgersi a Convivio SPV S.r.l., in qualità di Titolare, mediante comunicazione scritta da inviarsi al seguente recapito PEC: conviviospv@legalmail.it ovvero ai recapiti del Responsabile del trattamento Centotrenta Servicing S.p.a., quale Servicer, nella persona del Responsabile della protezione dei dati personali (il "DPO") da esso nominato: Avv. Adriano Carcano, PEC [adriano\\_giulio.carcano@milano.pecavvocati.it](mailto:adriano_giulio.carcano@milano.pecavvocati.it)

Milano, 9 febbraio 2024

Convivio SPV S.r.l. - Il legale rappresentante  
Marco Palazzo

TX24AAB1629 (A pagamento).

### CONVIVIO SPV S.R.L.

*Iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 al n. 35884.6*

Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versati

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi  
11993610960

*Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"))*

La società Convivio SPV S.r.l. (il "Cessionario"), con sede legale in Via San Prospero 4, Milano, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 130, in forza di un contratto di cessione concluso in data 2 febbraio 2024 (il "Contratto di Cessione"), anche ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130, ha acquistato pro soluto da illimity Bank S.p.A., una banca costituita secondo le leggi della Repubblica italiana come società per azioni, con sede legale in Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al n. 03192350365, REA n. MI 2534291, capitale sociale di Euro 54.690.661,10 (cinquantaquattromilioniseicentonovantamilaseicentosessantuno,10 interamente versato), iscritta all'Albo delle Banche tenuto dal Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario (come di seguito definito) al n. 5710, capo-

gruppo del gruppo bancario "Gruppo Illimity Bank S.p.A." (il "Cedente"), inter alia, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro meglio definito nel predetto contratto di cessione) del Cedente corrispondenti al 95% (novantacinque per cento) dell'importo sinora erogato a valere sul finanziamento concesso ai sensi del contratto di finanziamento a medio lungo termine soggetto ad imposta sostitutiva ex articolo 15 ss D.P.R. 601/1973, autenticato nelle firme dal notaio Claudia Cattaneo in Milano e sottoscritto in data 18 dicembre 2023 (il "Contratto di Finanziamento") tra il Cedente e il soggetto con NDG 49295998 nonché ogni altro accessorio dei predetti crediti (i "Crediti"), il tutto come disciplinato dal Contratto di Finanziamento.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, la cessione produrrà gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e comprenderà i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo unitamente ai crediti rivenienti da documenti e contratti ancillari e funzionali al contratto di finanziamento su menzionato, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

Centotrenta Servicing S.p.A. è stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. Centotrenta Servicing S.p.A., con il consenso del Cessionario, ha incaricato AREC neprix S.p.A. di svolgere l'attività di riscossione dei crediti.


In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.

Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori o aventi causa del medesimo potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a AREC neprix S.p.A.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il "GDPR") e del provvedimento dell'autorità garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (tali norme, unitamente a ogni legge o regolamento tempo per tempo applicabili in materia di dati personali e privacy, la "Normativa Privacy")

#### 1. Origine e tipologia dei dati trattati

La cessione dei Crediti sopra descritta, unitamente alla cessione di ogni altro diritto accessorio, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha determinato la comunicazione da parte del Cedente al Cessionario di dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i "Dati") contenuti nei documenti contrattuali, nelle banche dati ed evidenze informatiche connesse ai Crediti e relativi ai debitori ceduti eventuali garanti, successori e aventi causa (gli "Interessati"). Ciò premesso,



il Cessionario, in qualità di titolare (il "Titolare") autonomo del trattamento dei Dati, tenuto a fornire agli Interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14, riguardo al trattamento dei loro Dati e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, assolve tale obbligo tramite la presente pubblicazione, anche in forza di autorizzazione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007). I termini "dati personali", "interessati", "titolare del trattamento", "responsabile del trattamento" sono utilizzati secondo il medesimo significato ad essi attribuito dalla Normativa Privacy. I Dati di cui il Cessionario è entrato in possesso, nella citata qualità di Titolare autonomo del trattamento, a seguito del perfezionamento della suddetta cessione oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso il Cedente. Tale acquisizione dei Dati è necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei Crediti e alle successive attività di gestione dei crediti cartolarizzati, altrimenti precluse. Non saranno trattati Dati di natura particolare/sensibile ai sensi della Normativa Privacy, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali o alle convinzioni religiose degli interessati.

## 2. Base giuridica e finalità del trattamento

I Dati continueranno ad essere trattati dal Titolare, supportato quando necessario da fornitori di servizi debitamente nominati in osservanza della Normativa Privacy quali Responsabili del trattamento, per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti ovvero per finalità connesse e strumentali: alla gestione del rapporto con il debitore ceduto e i relativi garanti (ad es. all'acquisizione e alla gestione dei crediti cartolarizzati, alla valutazione ed analisi dei crediti eventualmente insieme ai comitati dei portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai Servicer e Special Servicer, oltre alle agenzie di rating, all'incasso dei medesimi) all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa europea, nonché di disposizioni impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo ovvero per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento sulla base dei nostri legittimi interessi come, ad esempio, nel caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o stragiudiziale (le "Finalità"). In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati.

Si precisa che i Dati saranno trattati da parte del Titolare e degli altri soggetti coinvolti nell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei Crediti per assolvere ad un obbligo di legge, oltre che per dare esecuzione al rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e il *illimity Bank S.p.A.*, quale cedente, senza necessità, dunque, di acquisire il consenso degli Interessati ("Base giuridica del trattamento").

## 3. Comunicazione e diffusione

I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti delle sole Finalità sopra delineate, potranno essere comuni-

cati ai soggetti che, in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di Responsabili del trattamento designati dal Cessionario potranno, a vario titolo, essere coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di cartolarizzazione e/o conseguente cessione dei Crediti, quali, a titolo esemplificativo: soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei Crediti ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari; agenzie di rating e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale in favore del Cedente e/o del Cessionario (inclusi due diligence provider, Servicer o Special Servicer); eventuali società controllate, controllanti, collegate o soggette a comune controllo; consulenti, anche in materia fiscale o amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie (il "Responsabile del trattamento").

L'elenco completo dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo indicato nel successivo art. 6 ultimo capoverso. I dipendenti ed i collaboratori del Cessionario potranno dunque venire a conoscenza dei Dati degli Interessati, in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.

## 4. Trasferimento all'estero

I Dati non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei Dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.

## 5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione

I Dati verranno raccolti, trattati e registrati sia mediante strumenti manuali che con strumenti informatici e telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni caso, sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi e per il perseguimento delle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Normativa Privacy.

Il trattamento dei Dati avverrà in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I Dati verranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità sopra descritta, o comunque per gli ulteriori periodi consentiti ai sensi di legge.

## 6. Esercizio dei diritti

Ciascun Interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, tra cui quello:

a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;



b) di ottenere senza ritardo l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

e) di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;

f) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Gli Interessati, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei propri Dati, possono in qualsiasi momento rivolgersi a Convivio SPV S.r.l., in qualità di Titolare, mediante comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti PEC: convivio-spv@legalmail.it ovvero ai recapiti del Responsabile del trattamento Centotrenta Servicing S.p.a., quale Servicer, nella persona del Responsabile della protezione dei dati personali (il "DPO") da esso nominato: Avv. Adriano Carcano, PEC [adriano\\_giulio.carcano@milano.pecavvocati.it](mailto:adriano_giulio.carcano@milano.pecavvocati.it)

Milano, 9 febbraio 2024

Convivio SPV S.r.l. - Il legale rappresentante  
Marco Palazzo

TX24AAB1630 (A pagamento).

## **NINETEEN 47 S.R.L.**

*a socio unico*

Sede: via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano

Capitale sociale: euro 10.000,00 - i.v.

Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza e Lodi

Codice Fiscale: 10282900967

Partita IVA: 10282900967

*Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") dell'articolo 58, II comma, del D. Lgs. 385/1993 (il "Testo Unico Bancario" in breve "T.U.B."), nonché informativa ai sensi dell'articolo 13, IV e V comma del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 con ogni successiva modifica o integrazione, anche di natura regolamentare, (il "Codice Privacy")*

Nineteen 47 Srl a socio unico, codice operazione 1380, (la "Cessionaria"), rende noto che - nell'ambito della Prima Operazione di Cartolarizzazione dei crediti da essa realizzata nel 2018, mediante l'emissione di titoli partly paid - ha concluso, a titolo oneroso e pro soluto, i seguenti contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58, II comma del T.U.B.:

1. in data 12 settembre 2023 ha acquistato da NIGELLI IMBALLAGGI SRL, P.I. 01536031204, il credito chirografo ammesso al cron. 255 del passivo del fallimento n. 99/2020, Tribunale di Bologna, Debitore Ceduto persona giuridica.

2. in data 6 luglio 2023 ha acquistato da ORGANA SPV SRL, P.I. 05277610266, tutti i Crediti derivanti da contratti di finanziamento, contratti di conto corrente e anticipi fatture che alla Data di Riferimento e/o alla diversa data indicata nel relativo criterio soddisfano i seguenti criteri cumulativi:

siano erogati e denominati in Euro;

(a) siano regolati dalla legge della Repubblica italiana;

(b) siano di titolarità di Organa SPV S.r.l. in virtù di contratto di cessione di crediti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sottoscritto in data 19 aprile 2022, il cui avviso di cessione è stato oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 2022, n. 45, parte II;

(c) per i quali il debitore sia stato dichiarato fallito con sentenza n. 99/2020, emessa il 24 novembre 2020;

(d) risultino ammessi al passivo della procedura fallimentare n. 99/2020 con domande di ammissione al passivo identificate con i numeri cronologici 258 e 259.

3. in data 30 agosto 2023 ha acquistato da TARO PLAST SPA, P.I. 00578740342, il credito chirografo ammesso al cron. 86 del passivo del fallimento n. 99/2020, Tribunale di Bologna, Debitore Ceduto persona giuridica.

4. in data 26 luglio 2023 ha acquistato da EDI.ERMES SRL, P.I. 02254790153, il credito chirografo ammesso al cron. 14 del passivo del fallimento n. 59/2019, Tribunale di Milano, Debitore Ceduto persona fisica.

5. in data 22 maggio 2023 ha acquistato da AMIS ORGONE INC, C 114013236, il credito chirografo ammesso al cron. 56 del passivo del fallimento n. 137/2017, Tribunale di Venezia, Debitore Ceduto persona giuridica.

6. in data 24 novembre 2023 ha acquistato da GIORGIO SPREA SRL, P.I. 03287800233, il credito privilegiato ed il credito chirografo ammessi al cron. 00173 del passivo del fallimento n. 85/2019, Tribunale di Brescia, Debitore ceduto persona giuridica.

7. in data 20 novembre 2023 ha acquistato da UNES MAXI SPA SOCIETA' UNIPERSONALE, P.I. 07515280159, i crediti chirografi ammessi rispettivamente ai cron. 2976 e 3137 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

8. in data 21 novembre 2023 ha acquistato da BORELLO SRL, C.F. 04890700018, il credito chirografo ammesso al cron. 02630 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

9. in data 20 novembre 2023 ha acquistato da IPER MONTEBELLO SPA A SOCIO UNICO, C.F. 03585750155, il credito chirografo ammesso al cron. 03014 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

10. in data 20 novembre 2023 ha acquistato da VERA SRL A SOCIO UNICO, C.F. 00970140067, il credito chirografo ammesso al cron. 00319 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

11. in data 22 novembre 2023 ha acquistato da RIALTO SPA, C.F. 05849840151, il credito chirografo ammesso al cron. 01888 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.



12. in data 22 novembre 2023 ha acquistato da CARDINALI DISTRIBUZIONE SRL, C.F. 00731080578, il credito chirografo ammesso al cron. 03099 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

13. in data 15 dicembre 2023 ha acquistato da GESPAC SRL, C.F. 02518490541, il credito chirografo ammesso al cron. 01261 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

14. in data 30 novembre 2023 ha acquistato da ENERGY SRL, C.F. 02652340601, il credito chirografo ammesso al cron. 01267 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

15. in data 05 dicembre 2023 ha acquistato da BRICK SRL, C.F. 13189461000, il credito chirografo ammesso al cron. 01284 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

16. in data 30 novembre 2023 ha acquistato da BO.PAR.FOODSRL, C.F. 05782471006, il credito chirografo ammesso al cron. 01367 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

17. in data 30 novembre 2023 ha acquistato da NEW SER BON FOOD SRL, C.F. 14227391001, il credito chirografo ammesso al cron. 01588 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

18. in data 19 dicembre 2023 ha acquistato da M.T. GROUP SRL, C.F. 10067711001, i crediti chirografi ammessi rispettivamente ai cron. 1477, 1442, 1585 e 1479 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

19. in data 11 dicembre 2023 ha acquistato da IL FARO SRL, C.F. 05799761001, il credito chirografo ammesso al cron. 01493 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

20. in data 11 dicembre 2023 ha acquistato da GEMINI SRL, C.F. 02922320599, il credito chirografo ammesso al cron. 01662 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

21. in data 18 dicembre 2023 ha acquistato da PARISI SRL, C.F. 02769990595, il credito chirografo ammesso al cron. 01577 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

22. in data 30 novembre 2023 ha acquistato da FLAR SRL, C.F. 05089101009, il credito chirografo ammesso al cron. 01716 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

23. in data 16 dicembre 2023 ha acquistato da TALENTI SRL, C.F. 11767731000, il credito chirografo ammesso al cron. 01891 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

24. in data 12 dicembre 2023 ha acquistato da HD - SRL IN LIQUIDAZIONE, C.F. 08157861009, il credito chirografo ammesso al cron. 01972 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

25. in data 16 dicembre 2023 ha acquistato da CO.RI.GE. SRL, C.F. 08615670588, il credito chirografo ammesso al cron. 01989 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

26. in data 18 dicembre 2023 ha acquistato da TIMBRA SRL, C.F. 10223061002, il credito chirografo ammesso al cron. 02151 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

27. in data 4 dicembre 2023 ha acquistato da FORSPIN - SRL, C.F. 01983760594, il credito chirografo ammesso al cron. 02796 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

28. in data 7 dicembre 2023 ha acquistato da TREMME SRL A CAP. RIDOTTO, C.F. 12411301000, il credito chirografo ammesso al cron. 02814 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

29. in data 6 dicembre 2023 ha acquistato da GATTI SRL, C.F. 06025960581, il credito chirografo ammesso al cron. 02964 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

30. in data 15 dicembre 2023 ha acquistato da IDA SRL, C.F. 01432550596, il credito chirografo ammesso al cron. 03358 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.

31. in data 11 dicembre 2023 ha acquistato da R. F. SRL, C.F. 01620130599, il credito chirografo ammesso al cron. 01963 del passivo del fallimento n. 97/2018, Tribunale di Genova, Debitore ceduto persona giuridica.


32. in data 6 febbraio 2024 ha acquistato da APORTI SRL, P.I. 10444350960, tutti i Crediti (per capitale, interessi, spese e accessori) che alla Data di Valutazione soddisfano tutti i seguenti criteri:

a) denominati in valuta Euro;

b) precedentemente vantati da UniCredit S.p.A. nei confronti del debitore identificato presso i suoi gestionali con il codice NDG: 1358476;

c) attualmente vantati nei confronti del debitore identificato presso i gestionali del Cedente con il codice NDG: 100143384.

Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall'articolo 58, III comma del T.U.B., richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti delle Cedenti derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati. Il ruolo di Master Servicer, ossia di soggetto incaricato della gestione, amministrazione e recupero e riscossione dei crediti sarà svolto da Zenith Service SpA - con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 24-28, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980 - che si avvarrà di Eurobusiness 99 Srl, P.I. 12769800157, in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione delle attività di recupero dei crediti. I Debitori Ceduti



e gli eventuali garanti, successori ed aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Nineteen 47 Srl e, per essa, al soggetto nominato ai sensi dell'articolo 2, III comma, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, Zenith Service SpA, mediante l'invio di una comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail [zenithprivacy@zenithservice.it](mailto:zenithprivacy@zenithservice.it) o all'indirizzo pec [nineteen47srl@legalmail.it](mailto:nineteen47srl@legalmail.it). Informativa ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Codice Privacy. La cessione dei crediti a Nineteen 47 Srl ha comportato il trasferimento di dati personali (i "Dati Personali") contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti e relativi ai Debitori Ceduti ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (gli "Interessati"). Nineteen 47 Srl - tenuta a fornire agli Interessati l'informativa di cui all'articolo 13, IV comma del Codice Privacy - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *G.U.* n. 24 del 30.01.2007) (il "Provvedimento"). Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, Nineteen 47 Srl, - in nome proprio nonché delle Cedenti e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto dalle Cedenti, nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Nineteen 47 Srl informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell'oggetto sociale di Nineteen 47 Srl, e, quindi, (i) per l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e (ii) per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i Debitori/Garanti Ceduti, nonché all'emissione di titoli della cartolarizzazione ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Non verranno trattati dati "sensibili" (art. 4, I comma, lettera d) del Codice Privacy). Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali e informatici con logiche correlate alle finalità sopra menzionate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali. I Dati Personali vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto in essere con gli stessi Debitori Ceduti e, pertanto, la natura del conferimento è obbligatoria, in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l'esecuzione del rapporto in essere. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. Potranno essere comunicati alla Banca d'Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che ne abbiano titolo, in conformità alle norme di Legge e regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per il diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno messi a dispo-

sizione presso la sede legale di Nineteen 47 Srl. Possono, altresì, venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di Incaricati del Trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – consulenti e dipendenti delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre, e comunque, nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra. Titolare autonomo del Trattamento dei Dati Personali è Nineteen 47 Srl mentre il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è Zenith Service SpA. Nineteen 47 Srl informa che la Legge attribuisce agli Interessati i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy; quali, a titolo esemplificativo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati Personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettifica nonch , qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti imposti dalla Legge, richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di Legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.

L'amministratore unico  
Andrea Casella

TX24AAB1649 (A pagamento).

### EUROPA FACTOR S.P.A.

Sede: via Zoe Fontana, 220 - 00131 Roma

Punti di contatto: Email: [info@europafactor.it](mailto:info@europafactor.it) - Pec: [euro-pafactor@pec.it](mailto:euro-pafactor@pec.it)

Capitale sociale: € 3.125.000,00

Registro delle imprese: Roma 07552111002

R.E.A.: Roma 1039848


Codice Fiscale: 07552111002

Partita IVA: 07552111002

*Avviso di cessione di Crediti pro-soluto ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ("Testo Unico Bancario") nonch  informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR")*

Europa Factor S.p.A. (in seguito, il "Cessionario") comunica che in data 27/12/2023 ha concluso con Simecom S.r.l. (in seguito, il "Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in seguito, il "Contratto di Cessione") ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virt  di tale contratto il Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 27/12/2023, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti derivanti da contratti che alla data del 27/12/2023 soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (in seguito, i "Crediti Ceduti"):

- (a) i Crediti sono denominati in Euro;
- (b) i Crediti sono regolati dalla legge italiana;
- (c) i Crediti non appartengono alla Pubblica Amministrazione;
- (d) l'importo dei Crediti   compreso tra € 186,79 ed € 168.959,90.



L'elenco dei Crediti è reso disponibile dal Cessionario al seguente link: Trasparenza - Europa Factor S.p.A. Ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i privilegi, le garanzie e i diritti accessori. Comuniciamo, inoltre, che l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 14 GDPR, è consultabile al seguente link: Trasparenza - Europa Factor S.p.A. Titolare del trattamento è EuropaFactor S.p.A. - Via Zoe Fontana, 220, 00131 Roma. I debitori ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi al Cessionario per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 15 e 21 del GDPR (ad es., cancellazione, rettifica e integrazione dei dati, opposizione al trattamento degli stessi, ecc.). Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, che potrà essere contattato dagli interessati per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: [rpd@europafactor.it](mailto:rpd@europafactor.it). Il responsabile del trattamento dei dati è Europa Factor S.p.A., con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, 00131. Per ogni ulteriore informazione, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi durante l'orario d'ufficio a Europa Factor S.p.A. ai seguenti recapiti: tel 06874096 mail [info@europafactor.it](mailto:info@europafactor.it).

L'amministratore delegato  
Pierluca Bottone

TX24AAB1661 (A pagamento).

### LION SPV S.R.L.

*Iscritta all'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, n. 48438.6*

Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi  
11359200968

Codice Fiscale: 11359200968

*Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in volta modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati")*

Lion SPV s.r.l., società costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l'"Acquirente"), comunica che in data 12 febbraio 2024:

1. in forza di un atto di cessione (l'"Atto di Cessione Alfamed"), ha acquistato pro soluto da Centro Ortopedico Alfamed s.r.l., Viale Europa 33/ABC, 88100 Catanzaro, codice fiscale e partita IVA 03868920798 ed iscrizione al registro delle imprese di Catanzaro n. REA CZ-213758 (il "Cedente Alfamed"), crediti derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o appalto e/o somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra il Cedente

e i relativi debitori appartenenti alla Pubblica Amministrazione (i "Crediti Alfamed"), valutati economicamente alla data del 9 febbraio 2024;

2. in forza di un atto di cessione (l'"Atto di Cessione Progetto Terza Età"), ha acquistato da Progetto Terza Età s.r.l., una società di capitali a responsabilità limitata costituita in Italia, con sede legale in Cutro (KR) Località Pozzo Siccagno snc, 88875 Villa Ermelinda, codice fiscale 91024130790 e partita IVA 02513370797 ed iscrizione al registro delle imprese di Crotona n. REA n.KR-161188 (il "Cedente Progetto Terza Età"), crediti derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o appalto e/o somministrazione di beni e/o servizi stipulati tra il Cedente e i relativi debitori appartenenti alla Pubblica Amministrazione (i "Crediti Progetto Terza Età"), valutati economicamente alla data del 9 febbraio 2024;

L'Acquirente ed i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti di Cessione:

i. termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell'ambito dell'Operazione; e

ii. che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all'Acquirente nell'ambito dell'Operazione si applichi il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, in nome e per conto dell'Acquirente, da Centotrenta Servicing S.p.A., con sede in Milano, Via San Prospero, n. 4, in qualità di "servicer" e da Collextion Services S.r.l., con sede in Piazza di Campitelli, n. 2, 00186, Roma, Italia, in qualità di "sub-servicer". In particolare il sub-servicer effettua dalle relative Date di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell'Acquirente.


L'Acquirente ed i Cedenti hanno altresì concordato di effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

A seguito della cessione dei Crediti all'Acquirente sopra descritta, l'Acquirente è divenuto "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi a tali Crediti.

Tanto premesso, l'Acquirente, al fine della gestione e dell'incasso dei Crediti, ha nominato Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Prospero, n. 4, come proprio "servicer" (il "Servicer"). Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e dell'incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede in Roma, Piazza di Campitelli, n. 2, 00186, Roma, Italia, quale proprio sub-servicer (il "Sub-Servicer"). Il Servicer ed il Sub-Servicer sono stati nominati quali "Responsabili" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

I Dati sono stati raccolti presso terzi in virtù della Cessione dei Crediti e saranno trattati ai fini della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione e per le successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato per le finalità specificate



di seguito. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabili del trattamento, dal Servicer e dal Sub-Servicer, rispettivamente, per conto dell'Acquirente al fine di:

a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti;

b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio (ivi inclusa la tenuta e gestione di un archivio unico informatico e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili all'Acquirente o ai Crediti).

Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.

I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale, nonché laddove necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli interessi del Titolare.

Si precisa che i dati personali saranno trattati da parte del Titolare e degli altri soggetti coinvolti nell'operazione di cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge, oltre che in esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e la cedente, senza necessità, dunque, di acquisire il consenso dell'interessato.

Si precisa che i Dati non saranno oggetto di diffusione ma nei limiti delle sole finalità sopra delineate potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, che opereranno in qualità di ulteriori responsabili del trattamento designati dalla Società o dal Servicer e dal Sub-Servicer ovvero autonomi titolari del trattamento, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale; i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi; (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) ulteriori soggetti incaricati del recupero dei crediti.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento può in ogni momento essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno dunque venire a conoscenza dei dati personali dei debitori ceduti, in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate.

I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, dell'Acquirente e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del GDPR.

Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte dell'Acquirente per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati).

I dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare ai sensi del GDPR.

Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascuno interessato può:

(i) accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;

(ii) ottenere senza ritardo l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

(iii) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;

(iv) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;

(v) richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;

(vi) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collection Services S.r.l., con sede in Piazza di Campitelli, n. 2, 00186, Roma, indirizzo e-mail all'attenzione del legale rappresentante.


È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" saranno adempiuti dal Servicer in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.

Milano, 13 febbraio 2024

Lion SPV S.r.l. - Il legale rappresentante  
Marco Palazzo

TX24AAB1687 (A pagamento).



**AUTO1 CAR TRADE S.R.L.**

*Ischita presso l'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)*

Sede legale: via Perin del Vaga, 2 - Milano

Capitale sociale: Euro 200.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 04927460230

Codice Fiscale: 04927460230

Partita IVA: 04927460230

*Avviso relativo alla disponibilità dell'elenco dei veicoli e delle targhe aggiornato previsto dal Portfolio Management Agreement*

AUTO1 Car Trade S.r.l., società per la cartolarizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di beni mobili registrati, costituita ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130, con sede legale in Milano, via Perin del Vaga 2, (la Società) comunica che, anche ai fini dell'individuazione dei beni e diritti oggetto del relativo vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 7.2, comma 2 della Legge 130, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130 (la Cartolarizzazione), l'elenco aggiornato al 31/12/2023 dei veicoli e delle targhe che costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli emessi dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione ovvero dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei titoli ceduti, è disponibile presso la sede legale del Portfolio Manager Noi Compriamo Auto.it S.r.l., sita in Via Perin del Vaga n. 2 – 20156, Milano e reperibile al link [www.auto1-group.com/it/law130](http://www.auto1-group.com/it/law130).

Milano, 5 febbraio 2024

Auto1 Car Trade S.r.l. -

L'amministratore delegato e legale rappresentante  
Goffredo Giordano

TX24AAB1707 (A pagamento).

**AUTO1 CAR EXPORT S.R.L.**

*Ischita presso l'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del provvedimento del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione)*

Sede legale: via Perin del Vaga, 2 - Milano

Capitale sociale: Euro 200.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 04927470239

Codice Fiscale: 04927470239

Partita IVA: 04927470239

*Avviso relativo alla disponibilità dell'elenco dei veicoli e delle targhe aggiornato previsto dal Portfolio Management Agreement*

AUTO1 Car Export S.r.l., società per la cartolarizzazione di proventi derivanti dalla titolarità di beni mobili registrati, costituita ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2

della Legge 130, con sede legale in Milano, via Perin del Vaga 2, (la Società) comunica che, anche ai fini dell'individuazione dei beni e diritti oggetto del relativo vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 7.2, comma 2 della Legge 130, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b-bis) e 7.2 della Legge 130 (la Cartolarizzazione), l'elenco aggiornato al 31/12/2023 dei veicoli e delle targhe che costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli emessi dalla Società nell'ambito della Cartolarizzazione ovvero dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei titoli ceduti, è disponibile presso la sede legale del Portfolio Manager Noi Compriamo Auto.it S.r.l., sita in Via Perin del Vaga n. 2 – 20156, Milano e reperibile al link [www.auto1-group.com/it/law130](http://www.auto1-group.com/it/law130).

Milano, 5 febbraio 2024

Auto1 Car Export S.r.l. -

L'amministratore delegato e legale rappresentante  
Goffredo Giordano

TX24AAB1710 (A pagamento).

**ANNUNZI GIUDIZIARI****NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI****TRIBUNALE DI NAPOLI***Notifica per pubblici proclami*

In data 22 dicembre 2023 il Presidente del Tribunale di Napoli Delegato dott. Giovanni Tedesco, a seguito dell'istanza degli avv.ti Gianluca Flammia e Mario De Bellis, difensori dei sigg. Vittorio Manna (CF MNNVTR43D04F839X) e Marcello Manna (CF MNNMCL70H27F839Y), ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e 50 disp att c.p.c. della comparsa in riassunzione ex art 354 c.p.c. del giudizio nrg. 24573/2010 del Tribunale di Napoli definitosi con sentenza n. 1514/2016, dichiarato nullo dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4108/2023 resa in data 28 settembre 2023, mai notificata, mediante la quale i sigg. Manna Vittorio e Marcello citano in riassunzione a comparire tutti i condomini/comunisti del Parco Arata sito in Napoli alla via Schipa 61, l'ing. Umberto Zeni & Co s.a.s., gli Eredi dei soci della Società "Ditta Ing. Umberto Zeni & C s.a.s." nonché gli eredi degli eredi e/o aventi causa, le parti costituite nei precedenti gradi di giudizio nessuno escluso, innanzi il Tribunale di Napoli - giudice e sezione a designarsi - soliti luoghi, ora di rito, all'udienza del giorno 03 dicembre 2024 alle ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini com-



porterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

1) Accertare e dichiarare che i signori Manna Vittorio e Manna Marcello, il primo usufruttuario ed il secondo nudo proprietario dell'appartamento sito in Napoli alla via Schipa 61 meglio descritto in premesso, è altresì proprietario "pro quota" ed "uti condomini" delle aree scoperte circostanti i fabbricati del Condominio "Parco Arata" in Napoli, Via Michelangelo Schipa n. 61, individuate in catasto Fol. 191. P.IIa 86.

2) Accertare, ai sensi dell'art. 949 c.c., e dichiarare l'inesistenza di diritti di proprietà esclusiva e/o altri diritti reali delle aree delle aree scoperte circostanti i fabbricati del Condominio "Parco Arata" in Napoli, Via Michelangelo Schipa n. 61, individuate in catasto Fol. 191. P.IIa 86 sostenuti dalla Società "Ditta Ing. Umberto Zeni & C Società in Accomandita Semplice - in liquidazione" quale venditrice e dalla società Società "Schipa 61 s.r.l." quale acquirente, e per l'effetto

3) Accertare e dichiarare che la scrittura privata autenticata dal notaio Enrico Damiani di Civitanova Marche, rep. N.22463/8198, trascritta il 18 dicembre 2008, ai nn. 51259/35371 avente ad oggetto la vendita delle citate aree scoperte dalla Soc. "Ditta Ing. Umberto Zeni & C Società in Accomandita Semplice - in liquidazione" alla società "Schipa 61 s.r.l.", è una vendita di cosa altrui ed in quanto tale nulla e/o annullabile improduttiva di effetti per i motivi suesposti nei confronti dell'attore e di tutti i condomini reali titolari del diritto di proprietà.

4) Ordinare al conservatore competente per territorio la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni sua responsabilità e la cancellazione della scrittura privata autenticata dal notaio Enrico Damiani di Civitanova Marche, rep. N.22463/8198, trascritta il 18 dicembre 2008, ai nn. 51259/35371.

5) Ai sensi dell'art. 1171 c.c. vietare alla società "Schipa 61 s.r.l.", l'attuazione del "Progetto Nuovo Parco Arata", o comunque qualsiasi attività sia edilizia che commerciale avente ad oggetto le citate are e quindi pregiudizievole dei diritti dei sigg.ri Manna Marcello e Manna Vittorio

6) Condannare la società "Ditta Ing. Umberto Zeni & C Società in Accomandita Semplice - in liquidazione" e la società "Schipa 61 s.r.l.", in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli istanti a causa sia della vendita effettuata sia del progetto "nuovo Parco Arata" e delle successive paventate alienazione, danno da valutarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226.

7) Con vittoria di spese diritti onorario di giudizio spese generali ed accessori di legge di tutti i gradi di giudizio ivi compreso la fase della Cassazione.

Copia integrale della comparsa in riassunzione ex art. 354 c.p.c. è consultabile al seguente link:

<http://www.flammia.it/wp-content/uploads/2024/02/com-parsa-riassunzione-Manna-Schipa.pdf>

avv. Gianluca Flammia

TX24ABA1604 (A pagamento).

## TRIBUNALE DI VERBANIA

*Notifiche per pubblici proclami -  
Atto di citazione per usucapione*

Mariarosa Dresti, Cf DRSMRS53T54E269Y, residente in Cannobio, Via Casali Masserecci 12, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Pinolini di Verbania, Cf PNLPTR80R05L746X, pec: avvpiotropinolini@puntepec.it ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verbania, via Rigola 29, cita avanti l'intestato Tribunale per l'ud. 19/07/2024 ore 13:00, Antonio Dresti, nato a Gurro il 28/08/1884, Cf DRSNNTN84M28E269S, ovvero i suoi eredi e tutti gli eventuali proprietari per qualsiasi titolo, con invito a costituirsi nel termine di 10 gg prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art. 166 e 281 undecies cpc e a comparire all'ud. dinanzi al Giudice designato ex art. 168 bis cpc, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti 10 gg implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che non comparendo si procederà in contumacia per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare l'attrice proprietaria per usucapione degli immobili in Comune di Gurro (oggi Comune di Val Cannobina), località Brana, Catasto Fabbricati: foglio 20 particella 473, corrispondenti al catasto terreni al foglio 20 particella 473.

Trattasi di una baita di categoria A/4, classe 2, consistenza 3 vani, con annessa corte.

Ordinare la trascrizione della sentenza ex art. 2651cc. Vittoria di spese.

avv. Pietro Pinolini

TX24ABA1605 (A pagamento).

## TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO

*Notifica per pubblici proclami - Comparsa di costituzione  
e risposta con domanda riconvenzionale nel procedimento R.G. 1494/2023 Tribunale di Trento*

Nardelli Tiziano (NRDTZN52D28L378E) e Rauzi Luisa (RZALSU58H60C794D), rappresentati e domiciliati presso l'avv. Francesca Iori in Comano Terme (TN), Via C. Battisti n. 80, si sono costituiti nel procedimento di cui all'oggetto promosso da Soldo Yvonne Anna contro i medesimi - e avverso Balduzzi Aldina di Domenico, Balduzzi Aldina di Luigi, Balduzzi Anacleto di Domenico, Balduzzi Angelica in Zaltron, Balduzzi Angelo di Domenico, Balduzzi Davide di Domenico, Balduzzi Domenico di Domenico, Balduzzi Giuseppe di Domenico, Balduzzi Luigi di Luigi, Balduzzi Maria di Luigi, Balduzzi Narcisa in Broccardo, Balduzzi Raffaella di Luigi, Gregori Filomena in Balduzzi, Nardelli Flavia, Balduzzi Mariano, Nardelli Uberto, Ossola Mario e Buraschi Paola - chiedendo in via riconvenzionale l'acquisto per usucapione della p.fond. 451/2 in P.T. 25II C.C. Andogno ad eccezione della parte recintata davanti alla scala della p.m.2 della



p.ed.101; della p.fond. 453 in P.T. 156II e p.fond. 454/2 in P.T. 25II C.C. Andogno; delle pp.fond. 348 e 349 in P.T. 25II C.C. Andogno. Con provvedimento dd.01.02.2024 il Giudice Designato dott.ssa Adriana De Tommaso ha assegnato a Nardelli Tiziano e Rauzi Luisa termine per la notifica della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale dd.15.11.2023 ai convenuti contumaci Balduzzi Aldina di Domenico, Balduzzi Aldina di Luigi, Balduzzi Anacleto di Domenico, Balduzzi Angelica in Zaltron, Balduzzi Angelo di Domenico, Balduzzi Davide di Domenico, Balduzzi Domenico di Domenico, Balduzzi Giuseppe di Domenico, Balduzzi Luigi di Luigi, Balduzzi Maria di Luigi, Balduzzi Narcisa in Broccardo, Balduzzi Raffaella di Luigi, Gregori Filomena in Balduzzi, per pubblici proclami, aggiornando la procedura all'udienza del 17.07.2024 ore 10,00 con l'invito a costituirsi in giudizio nelle forme di legge e nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione nel termine anzidetto comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi avanti al Tribunale fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali e che, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato.

Per gli altri convenuti contumaci Nardelli Flavia, Balduzzi Mariano, Ossola Mario e Buraschi Paola la notifica avverrà in via ordinaria.

avv. Francesca Iori

TX24ABA1608 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI ANCONA

*Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per usucapione e invito in mediazione*

Roberto Torresi (TRRRRT77P03A271Z) nato ad Ancona il 03/09/1977 e ivi residente in Fraz. Poggio n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nepi presso il cui studio sito ad Ancona, via Martiri della Resistenza n. 44, è elettivamente domiciliato, visto il decreto del tribunale di Ancona, n. cronol. 1213/2024 del 9/2/2024 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., cita Paolinelli Cesira, fu Luigi, Paolinelli Elena, fu Luigi e Paolinelli Enrica fu Luigi e loro eredi e/o aventi causa, a comparire dinanzi al tribunale di Ancona per l'udienza del 20 settembre 2024, ore 9.00 e ss, con invito a costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini di legge, per ivi sentir dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà a favore dell'attore per effetto di usucapione della corte sita in comune di Ancona, fraz. Poggio, costituita da porzione di circa 21 mq della particella n. 454 censita al catasto dei terreni del comune di Ancona al foglio 148. Si invitano le convenute a partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione promosso dall'attore presso la Camera di Conciliazione forense di Ancona, c/o palazzo di giustizia, corso Mazzini 95, fissato per il giorno 26 marzo 2024 ore 11.00.

avv. Francesco Nepi

TX24ABA1624 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI TREVISO

*Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto di ricorso e decreto di fissazione udienza per stabilire il termine per l'accettazione di eredità ex art. 481 c.c.*

Con decreto 5.12.23 nel procedimento 5853/23 RG, corretto con decreto 13.12.23, il Tribunale di Treviso ha autorizzato la notifica ex art. 150 c.p.c., mediante pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*, sui siti del Tribunale di Treviso e di Aste33 Srl, del ricorso ex art. 481 c.c., con il quale i Sig.ri Graziella e Sergio Cattuzzo hanno chiesto fissarsi un termine entro il quale i chiamati all'eredità di Angelo De Paoli, nato a Monfumo (TV) il 23.3.38, deceduto a Montebelluna (TV) il 27.11.20, dichiarino di accettare o rinunciare all'eredità, nonché del decreto 31.10.23 nel procedimento 3276/23 RGVG, con il quale il Tribunale di Treviso, Giudice Dott.ssa Ceccon, ha fissato udienza per la comparizione dei ricorrenti e dei chiamati all'eredità indicati nel ricorso, ai quali il termine deve essere imposto, per l'8.3.24, ore 9, udienza di cui si notifica avviso.

Montebelluna, 5.2.24


avv. Ugo De Luchi

TX24ABA1634 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI PADOVA

*Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. per usucapione con decreto di fissazione udienza e convocazione per mediazione obbligatoria*

La sig.ra Prevedello Adriana, nata a Camposampiero (PD) il 29.11.1942 e ivi residente in via Cao del Mondo n. 10 (c.f. PRVDRN42S69B563B) rappresentata e difesa dall'avv. Ruggero Agostini del Foro di Padova (c.f. GSTR-GR61R01B524P), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Camposampiero (PD) via Filippetto 2, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Padova nel procedimento R.G. 10511/2023 con il quale è stata autorizzata alla notifica a mezzo pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. del ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. rubricato sub RG 441/2024 Tribunale di Padova e del decreto di fissazione di udienza reso in data 30.01.2024, considerato l'obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione ex d. lgs 28/2010, convoca tutti gli eredi e/o aventi causa dei sigg.ri Prevedello Candido fu Andrea, nato a Camposampiero (PD) il 14.12.1863; Prevedello Agostino fu Andrea, nato a Camposampiero (PD) il 21.01.1869; Prevedello Giacinto fu Andrea nato a Camposampiero (PD) il 07.11.1870 e Prevedello Luigi fu Andrea, nato a Camposampiero (PD) il 06.06.1874, avanti l'organismo di mediazione istituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Padova, sita a Padova in P.zza Insurrezione n. 1/A, all'incontro fissato per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 9,15 nella procedura di mediazione n. 462MED2023, giusta domanda di mediazione depositata in data 11.12.2023 di cui i convenuti potranno prendere visione presso la Camera di Commercio di Padova, con invito a far pervenire il modulo di risposta alla domanda



di mediazione nel termine di 7 giorni prima dell'incontro ovvero a comunicare la mancata partecipazione. Nel caso la procedura di mediazione non sortisca risultato positivo, la sig.ra Prevedello Adriana, come sopra rappresentata e difesa, cita i medesimi soggetti a comparire avanti il Tribunale di Padova all'udienza del 21 maggio 2024 alle ore 9,30 nel procedimento R.G. 441/2024, Giudice dott.ssa E. Marti, con termine non oltre 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, che essi convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà in legittima e dichiaranda contumacia, per vedere accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione ventennale della proprietà dei beni immobili siti nel comune di Camposampiero (PD) in via Visentin e catastalmente censiti al N.C.T. Fg. 23, mappale 23 – terreno e abitazione su di esso insistente – intestato ai sigg.ri Prevedello Agostino fu Andrea, Prevedello Candido fu Andrea, Prevedello Giacinto fu Andrea e Prevedello Luigi fu Andrea e al N.C.T. Fg. 23, mappale 22 – terreno - intestato al sigg. Turcato Bruno.

Camposampiero - Padova, 7 febbraio 2024

avv. Ruggero Agostini

TX24ABA1641 (A pagamento).

### TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA

*Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria - R.G. 1126/2023*

La Sig. ra Loretta Bozzo nata a Borgosesia (VC) il 24.11.1973 (C.F. BZZLTT73S64 B041P) coniugata in regime di comunione dei beni, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Ponzana del Foro di Biella (C.F. PNZFRZ59S02L750U) come da delega in atti e con domicilio eletto presso lo Studio del medesimo in Biella, Via Mazzini n. 3, indirizzo p.e.c.: avvfabrizioponzana@puntopec.it

VISTA l'autorizzazione del Presidente del Tribunale Ordinario di Biella del 22.05.2023 per la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nei confronti del Sig. Fila Pietro fu Quirico (data di nascita e di eventuale decesso sconosciuti) e dei suoi eventuali eredi all'incontro di mediazione nel procedimento n. MED/24/45 del 12.03.2024 ore 16:00 avanti all'Organismo di mediazione ADR Piemonte di Biella presso la CCIAA di Biella, Via Aldo Moro n. 15 davanti al mediatore Avv. Patrizia D'Urso, con invito a prendere contatto con la segreteria al numero di tel. 015 3599311 per tutti gli adempimenti e, in caso di mancato accordo,

CITA il Sig. Fila Pietro fu Quirico e/o gli eredi del Sig. Fila Pietro fu Quirico con data di nascita e di eventuale morte

totalmente incerti, a comparire dinanzi al Tribunale di Biella, Giudice designando, per l'udienza del 16 aprile 2024, ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge, comunque non oltre 20 giorni prima dalla data della predetta udienza, con l'avvertimento che non comparendo o non costituendosi il Giudice procederà nella loro declaranda contumacia, incorrendo nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi sentirsi accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis: Accertare e dichiarare che la Sig.ra Loretta Bozzo, nata a Borgosesia (VC) il 24.11.1973 (C.F. BZZLTT73S64B041P), possiede uti dominus ininterrottamente da oltre vent'anni, pacificamente e pubblicamente, in via esclusiva, il seguente bene immobile, sito nel Comune di Trivero (oggi Valdilana) e così censito: al NCT Terreni - Foglio 36 Particella 204 Qualità Classe Prato 3 Partita 811 Reddito Dominicale Euro 0,94 (Lire 1.820) Reddito Agrario Euro 0,94 (Lire 1.820).

Dichiarare pertanto l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. in favore dell'attrice dell'immobile per cui è causa e la non opponibilità di tale situazione dominicale dall'odierno convenuto, e/o eventuali eredi del Sig. Fila Pietro fu Quirico.

Ordinare al competente Conservatore dei RR.II., con esonero di responsabilità per il medesimo, di provvedere alle conseguenti trascrizioni ed annotazioni Con vittoria di competenze e spese di causa.

In via istruttoria ammettersi prova per interpello e per testi e su quelli che verranno eventualmente indicati nel prosieguo del giudizio, senza inversione dell'onere della prova e con esclusione delle espressioni implicanti la formulazione di giudizi e/o valutazioni, con i testi che verranno indicati nei termini previsti *ex lege*.

Biella, 08 febbraio 2024

avv. Fabrizio Ponzana

TX24ABA1647 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI VENEZIA

Punti di contatto: Email: segreteria@avvocaticommercialisti-jesolo.it; Tel: 0421380085


*Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c.*

AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Ricorso ex art. 281 decies c.p.c.

BI.BO SRL già BI.BO S.n.c. DI BRAGATO LUCREZIA & C., (c.f. e p. iva 01780010276) in persona della legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Jesolo (Ve), Via C. Colombo, 62, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Pierpaolo Alegiani (c.f. LGNPPL72R11H501D e p. iva 05913171004) in forza di procura apposta in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di detto procuratore in Jesolo (Ve), Piazza Venezia, 9 – Laguna Center –;

contro: Ascari Ettore (C.F. SCRTR43A27L378S) residente in San Donà di Piave (VE), via Jesolo 46/19 + ALTRI;



In punto di: accertamento diritto d'uso esclusivo area condominiale

Con la presente azione la società BI.BO SRL, già BI.BO S.n.c. DI BRAGATO LUCREZIA & C., si rivolge all'intestato Tribunale al fine di accertare la sussistenza e l'ampiezza del diritto d'uso esclusivo di una porzione di scoperto condominiale antistante l'esercizio commerciale condotto dalla medesima società.

Al fine di comprendere le ragioni della richiesta tutela giurisdizionale risulta preliminarmente necessario ripercorrere le vicissitudini fattuali e processuali che hanno portato al sorgere della presente controversia.

In fatto

Con atto pubblico del 20.12.1973 i sig.ri Fernando Vendramin e Notarina Barbato acquistavano un locale, adibito ad uso ristorazione, posto al piano terra del Condominio Il Natante.

Nel 1975 i suddetti proprietari realizzavano dapprima una tettoia e, successivamente, una doppia costruzione sulla parte antistante i locali, che è area di proprietà condominiale.

Più precisamente, nella suddetta area condominiale, da un lato veniva realizzata una "struttura-ristorante" costituita da pilastri in acciaio e capriate ad arco ribassato con soprastante copertura in telo PVC, dall'altro lato (ad est del locale-pizzeria), una "veranda", con uno scheletro in alluminio, vetro e teli Pvc, che la rendevano un manufatto completamente chiuso.

Con atto del 22.03.1988 la società BIBO acquistava l'immobile dai sig.ri Vendramin e Barbato, continuando ad esercitare l'azienda di ristorazione, nonché ad utilizzare le strutture sopra descritte, realizzate sulla proprietà condominiale.

Preme sin da subito precisare che, con atto pubblico del 8.11.1968, rep. n. 19544 del Notaio Romero Volpi, regolarmente trascritto, veniva costituito, in favore dell'unità immobiliare attualmente di proprietà di BIBO, un diritto all'uso esclusivo della zona dove era stata realizzata la struttura ristorante, che prevede come la detta area sia "riservata in esclusiva per gli usi inerenti alla gestione del negozio stesso che potrà porre e mantenervi tavolini, sedie, divani a dondolo et similia non infissi, per i clienti".

L'atto pubblico, con il quale veniva concesso alla proprietà dell'immobile in cui si esercita l'attività di ristorazione l'uso esclusivo della zona ad essa antistante – di proprietà condominiale – era esplicitamente richiamato nel rogito di compravendita concluso in data 22.03.1998 tra BIBO e i precedenti proprietari, nonché in tutti gli atti d'acquisto delle singole unità abitative del CONDOMINIO IL NATANTE.

Il Giudizio avanti il Tribunale di Venezia - sezione distaccata di San Donà di Piave – conclusosi con la sentenza n. 187/2012

Con atto di citazione del 28.01.2007 (doc. 1) la società BI.BO s.n.c. adiva il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, rappresentando di essere proprietaria di un immobile a destinazione commerciale utilizzato come pizzeria ed inserito nel Condominio il Natante di Jesolo Lido (VE).

La società esponeva altresì di aver esercitato il possesso ad usucapionem sullo scoperto condominiale antistante l'immo-

bile di sua proprietà, sul quale, sin dal 1975, aveva edificato una tettoia/tenda destinata ad ospitare gli avventori della pizzeria. L'attrice chiedeva pertanto che il Giudice di prime cure accertasse e dichiarasse l'acquisto a titolo originario per usucapione della porzione di scoperto condominiale antistante l'immobile di sua proprietà.

A tal fine la BI.BO S.n.c. citava in giudizio il Condominio, in persona del legale rappresentante, nonché tutti i singoli condomini, una parte dei quali si costituiva mentre un'altra parte rimaneva contumace.

Parte dei convenuti si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e una parte di essi esperiva domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna dell'attrice al rilascio dell'area in questione in quanto occupata senza titolo, nonché la demolizione di tutte le costruzioni ivi realizzate in quanto abusive e realizzate senza il consenso dell'assemblea condominiale. Veniva chiesto, altresì, il risarcimento del danno per occupazione senza titolo quantificato nella misura di euro 150.000,00 o quella diversa da quantificare anche ex art. 1226 c.c. (doc. 2, comparsa di costituzione e risposta degli opposti).

La causa veniva istruita mediante l'espletamento di prova orale e veniva trattenuta in decisione con termini per depositare conclusionali e repliche.

Il Giudice di primo grado decideva la causa con sentenza n. 187/12 (doc. 3, sentenza di primo grado) con la quale respingeva la domanda di accertamento dell'usucapione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava BI.BO "a rilasciare l'area condominiale ove insiste la struttura di cui alla sua domanda, sita sul lato nord del locale pizzeria di sua proprietà, e a demolire la struttura su tale area realizzata" nonché a rifondere ai 42 convenuti patrocinati dall'Avv. Lorenzon "la somma di € 1.000,00 per ciascun immobile esclusivo dei medesimi".


Il Tribunale poneva inoltre "a carico di parte attrice per due terzi le spese di lite dei convenuti Beretta e Arrivabene" e tutte "le spese dei restanti convenuti costituiti".

Il giudizio celebrato avanti il Tribunale di Venezia – sez. distaccata di San Donà di Piave – conclusosi con sentenza n. 206/2007

Con atto di citazione del 12.12.2002, BI.BO conveniva in giudizio il Condominio Il Natante, chiedendo venisse accertato l'acquisto, per usucapione, del bene immobile antistante i locali della propria unità, per una superficie complessiva di 122,00 mq, che comprendeva sia la zona dove era stata realizzata la struttura-ristorante, sia quello dove era stata posta la veranda chiusa.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.02.2003 si costituivano il Condominio il Natante, chiedendo il rigetto delle domande di BIBO e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice: al rilascio dell'intera area condominiale, trattandosi di occupazione senza titolo; alla demolizione di tutte le costruzioni realizzate sull'area condominiale; al risarcimento del danno da occupazione abusiva senza titolo, nella misura di € 150.000,00.

Con atto di intervento depositato il 14.02.2003 intervenivano in causa i condomini, i quali eccepivano l'inammissibilità della domanda per usucapione, perché non svolta nei riguardi di tutti i condomini; chiedevano l'autorizzazione



alla chiamata in causa dell'amministratore del Condominio Il Natante, imputando allo stesso di non aver compiuto gli atti necessari ad impedire l'usucapione di una parte comune dell'edificio e, quindi, domandando di essere tenuti indenni e manlevati, in caso di soccombenza rispetto alla domanda di BIBO, e di ottenere il risarcimento del danno, sempre in caso di accoglimento della domanda di usucapione; negavano inoltre la sussistenza dell'usucapione di una parte comune dell'edificio e, quindi, domandavano di essere tenuti indenni e manlevati, in caso di soccombenza rispetto alla domanda di BIBO, e di ottenere il risarcimento del danno, sempre in caso di accoglimento della domanda di usucapione; negavano la sussistenza dell'usucapione, perché l'opera realizzata da BIBO era una struttura mobile e l'area era comunque accessibile ai lati, ciò impedendo di poter considerare la costruzione della stessa come manifestazione del possesso uti dominus; domandavano la condanna di BIBO alla cessazione delle immissioni e odori provenienti dal locale, nonché al risarcimento del relativo danno; formulavano domanda di risarcimento del danno per la lesione del diritto di veduta.

Con sentenza n. 206/2007 il Tribunale di Venezia – sez. distaccata di San Donà di Piave – (doc. 4) ha accertato l'estinzione del giudizio relativo alla domanda di usucapione della zona condominiale avanzata da BIBO per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (i condomini non citati in giudizio); ha rigettato la domanda riconvenzionale del Condominio Il Natante e dei condomini, di rimozione della struttura-ristorante, in ragione dell'esistenza del diritto all'uso esclusivo della zona condominiale, in forza del disposto dall'atto pubblico del 8.11.1968, trascritto e richiamato sia nell'atto di compravendita dai primi proprietari in favore di BIBO, sia negli atti di acquisto delle singole unità abitative del Condominio Il Natante.

E' stata invece accolta la domanda di rimozione della veranda, in quanto realizzata sulla parte condominiale (lato *est*), rispetto alla quale non vi era alcun diritto di uso esclusivo in capo a BIBO. Inoltre, si accertava che la struttura veranda – la quale impediva anche solo l'attraversamento della predetta area da parte degli altri condomini – era incompatibile con l'uso – ex art. 1102 c.c. – che ciascun partecipante può fare della cosa comune.

E' stato ordinato a BIBO di lasciare libera l'area dove era realizzata la veranda e comunque “di farne un uso conforme al dettato di cui all'art. 1102 c.c..”

E' stata rigettata la domanda di risarcimento, formulata dai condomini, a motivo della insussistenza della lesione del diritto di veduta, in seguito alla realizzazione della struttura-ristorante.

E' stata accolta la domanda di risarcimento del danno, formulata dal Condominio Il Natante e dai condomini intervenuti, derivante dall'occupazione illegittima della parte condominiale dove era stata realizzata la veranda da demolirsi.

E' stata infine accolta la domanda di risarcimento del danno, patito dai condomini intervenuti, per le immissioni di odori dai locali dell'attività di ristorazione.

Si specifica sin d'ora che BIBO procedeva ad eseguire le prescrizioni della sentenza e, per quanto qui interessa, demoliva la veranda realizzata sull'area condominiale.

Svolgimento del processo in grado d'appello

Con atto di citazione in appello del 4.04.2013 la società BI.BO S.n.c. di Bragato Lucrezia chiedeva la riforma della sentenza n. 187/12 del Tribunale di Venezia, Sez. distaccata di San Donà di Piave, per i seguenti motivi:

1. Possibile contrasto di giudicati sostanziali, in quanto in due distinti procedimenti è stata proposta l'identica domanda riconvenzionale di rilascio nei confronti della società BI.BO S.n.c., tuttavia, in un procedimento è stata proposta dal condominio e dai condomini ed è stata accolta, mentre in altro procedimento è stata proposta dal condominio e da alcuni condomini ed è stata respinta.

2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed omissione nell'esame delle risultanze istruttorie in quanto secondo la sentenza del Tribunale di Venezia 187/12 la società BI.BO non avrebbe avuto alcun titolo per occupare l'area con la struttura in questione mentre su quell'area la BI.BO vanta un diritto di uso esclusivo quale proprietaria del negozio adiacente alla stessa, come da atto pubblico di deposito di regolamento condominiale e costituzione di servitù ricevuto dal Notaio Volpi Romero in data 8 novembre 1968 rep. n. 19544 allegato ai documenti rubricati dal n. 7 al n. 11 del fascicolo attoreo di primo grado.

Nello specifico si stabilisce che l'area antistante l'immobile di proprietà attorea sia “riservata in esclusiva per gli usi inerenti alla gestione del negozio stesso che potrà porre e mantenervi tavolini, sedie, divani a dondolo et similia non infissi per i clienti”.


Detto atto pubblico è esplicitamente richiamato nell'atto di compravendita concluso in data 22.03.1988 tra la società attrice ed i precedenti titolari ed è parimenti richiamato negli atti di acquisto delle singole unità abitative del Condominio Il Natante.

L'esistenza del diritto di uso esclusivo in capo alla BI.BO era stata altresì accertata e dichiarata con la precedente sentenza n. 206/07 del Tribunale di Venezia, sez. distaccata San Donà di Piave (v. doc. 3 bis già allegato);

3. Regolamento delle spese di causa, da compensarsi interamente a seguito della riforma della sentenza di primo grado. Infatti, a fronte del rigetto della domanda principale di accertamento dell'usucapione e delle domande riconvenzionali la graduazione delle spese di lite operata al Tribunale di Venezia risulta infondata e contraria agli artt. 91 e ss. c.p.c..

La causa veniva decisa con sentenza n. 2908/16 R.G. n. 922/13 (doc. 5, sentenza di secondo grado), con la quale la Corte di Appello di Venezia rigettava l'appello proposto dalla Società BI.BO S.n.c. e l'appello incidentale dei sig.ri Giovanni Beretta ed Arrivabene Bruna, compensando le spese di lite del grado tra gli appellanti nonché tra le appellate Albanese Carnielli Silvana e le altre assieme a lei costituite. Condannava appellante principale ed appellante incidentale, in solido tra loro, a rifondere agli appellati Claudia Vianello, Raffaella Vianello, Lea Santon e la agenzia VISAV, nonché Baradel Walter e Baradel Rosanna, le spese di lite del grado.

In particolare, quanto al secondo motivo di gravame (diritto di uso esclusivo dello scoperto condominiale in capo a BI.BO S.n.c.), a p. 17 della sentenza di secondo grado il Giudice d'Appello statuiva che “Quanto alla eccepita novità della deduzione in ordine alla esistenza del diritto di uso in



capo all'odierno appellante, la stessa non sussiste, visto che non comporta valutazioni su questioni di fatto non dedotte tempestivamente, perché già in primo grado le parti controvertevano del diritto o meno del ristorante a mantenere la struttura anche se sulla base del diverso e più ampio diritto di proprietà sull'area, asseritamente acquisito per usucapione, ed era stato tempestivamente prodotto il regolamento che menzionava il diritto d'uso. Ad ogni modo, va respinta la pretesa del ristorante di mantenere la struttura in loco, perché il diritto d'uso in menzione riguardava solo materiale non infisso (sedie e tavoli, cioè materiale facilmente rimovibile), mentre la struttura in esame appare stabile ed infissa".

Come può chiaramente evincersi dalla sentenza, il Giudice del gravame ha implicitamente riconosciuto la sussistenza del diritto d'uso esclusivo in capo all'appellante sull'area antistante il ristorante-pizzeria, tuttavia, ha totalmente omesso di pronunciarsi sulla domanda di rigetto delle domande riconvenzionali che, si rammenta, riguardavano anche l'occupazione dell'area con tavoli, sedie e materiale connesso all'attività di ricezione della clientela della pizzeria.

Si rammenta, infatti, che la sentenza di primo grado ha condannato la BI.BO a rifondere ai 42 convenuti patrocinati dall'Avv. Lorenzon "la somma di € 1.000,00 per ciascun immobile esclusivo dei medesimi" a titolo di danno occupazionale "non avendo BIBO alcun titolo per occuparla; quanto al danno occupazionale è in re ipsa per la indisponibilità pro quota del bene, parte comune, in capo ai condomini, e per i riflessi sul valore delle proprietà esclusive" (p. 15 sentenza del Tribunale di Venezia).

E' tuttavia evidente che, alla luce del diritto di uso esclusivo sull'area, il Giudice del gravame avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna BI.BO S.n.c. al risarcimento del danno per occupazione *sine titulo* e al rilascio dell'area, confermando solo la condanna alla rimozione della copertura, ritenuta "fissa". Orbene, il Giudice del gravame ha invece rigettato l'appello omettendo di pronunciarsi in ordine alla condanna al pagamento dell'indennità per occupazione *sine titulo* e al rilascio, la quale, peraltro, sarebbe di fatto incompatibile con la sussistenza di un coevo diritto di uso esclusivo sull'area medesima da parte della società BI.BO S.n.c..

Vale precisare che successivamente all'emanazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia, BIBO provvedeva alla demolizione della struttura-ristorante e allo sgombero integrale dell'area condominiale.

- Svolgimento del processo in grado di valutazione di legittimità

Con la sentenza di secondo grado si è giunti ad un risultato paradossale. Infatti, la ricorrente si trovava titolare di un diritto di uso esclusivo per l'area come da regolamento condominiale notarile, citato in tutti i contratti di acquisto delle unità abitative (allegato ai docc. da 7 a 11 del fascicolo attoreo di primo grado, prevedeva, letteralmente che fosse: "riservata in esclusiva per gli usi inerenti alla gestione del negozio stesso che potrà porre e mantenersi tavolini, sedie, divani a dondolo et similia non infissi per i clienti") che le garantiva l'uso esclusivo dell'area per apporvi tavolini, sedie e divani per l'attività di ristorazione condotta. Ma di più, detto diritto, evidentemente disconosciuto dal giudice


di primo grado per una svista, si trovava riconosciuto anche nella sentenza di grado d'appello, nella misura in cui il Collegio aveva riconosciuto: "quanto alla eccepita novità della deduzione in ordine alla esistenza del diritto di uso in capo all'odierno appellante, la stessa non sussiste, visto che non comporta valutazioni su questioni di fatto non dedotte tempestivamente, perché già in primo grado le parti controvertevano del diritto o meno del ristorante a mantenere la struttura anche se sulla base del diverso e più ampio diritto di proprietà sull'area, asseritamente acquisito per usucapione, ed era stato tempestivamente prodotto il regolamento che menzionava il diritto d'uso. Ad ogni modo, va respinta la pretesa del ristorante di mantenere la struttura in loco, perché il diritto d'uso in menzione riguardava solo materiale non infisso (sedie e tavoli, cioè materiale facilmente rimovibile), mentre la struttura in esame appare stabile ed infissa" con ciò riconoscendo il pieno diritto di occupare l'area con tavoli, sedie, divani e quant'altro fosse riconnesso all'attività di ristorazione esercitata. Lo stesso diritto d'uso esclusivo era stato anche riconosciuto dal medesimo Tribunale, con sentenza n. 206/2007 tra parti parzialmente sovrapponibili e che aveva giustificato il primo motivo di impugnazione.

Dunque, condivisibile o meno che sia, il Collegio riconosceva che la struttura di copertura avesse il carattere infisso e che dovesse essere rimossa, con ciò pronunciandosi su tale punto. Tuttavia, ometteva completamente di pronunciarsi sul diritto di occupare l'area con materiale mobile, in motivazione ritenuto esistente, come da atto notarile prodotto, senza modificare il dispositivo della sentenza di primo grado che ordinava rilascio e condanna ad una somma a titolo di indennità per occupazione senza titolo, realizzando al contempo un'omessa pronuncia su domanda di parte e un contrasto logico tra motivazione e dispositivo del provvedimento.

Per rimediare a tale problema, considerata anche la portata pratica delle conseguenze (la pizzeria dovrebbe di fatto chiudere senza la terrazza esterna, la quale ospita la consistente maggioranza dei coperti) la ricorrente presentava alla Corte di Cassazione ricorso finalizzato alla riforma della sentenza della Corte d'Appello veneziana. In tale sede prestava acquiescenza alla pronuncia dei giudici veneziani per quanto concerne il carattere "fisso" della struttura di copertura, lasciando passare in giudicato il relativo capo. Impugnava, invece, il capo della sentenza in cui i giudici veneziani omettevano di pronunciarsi sul diritto d'uso esclusivo dell'area con materiale mobile, dagli stessi riconosciuto in motivazione. La ricorrente chiedeva la correzione di tale omessa pronuncia attraverso cassazione con rinvio, ovvero con l'accoglimento diretto delle richieste della ricorrente: il riconoscimento del diritto d'uso esclusivo dell'area (ovviamente con riguardo al materiale mobile e connesso all'attività di ristorazione) con ogni conseguenza di legge, ed in particolare con riferimento alla condanna al rilascio dell'area e al pagamento di un'indennità di occupazione (relativa al mobilio).

Nel fare ciò presentava un unico motivo di impugnazione, rubricato: "nullità della sentenza per error in procedendo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4: violazione dell'art. 112 c.p.c. ".

Veniva evidenziato, a p. 7 del ricorso, come: "la Corte d'Appello di Venezia ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado nella parte



in cui, accogliendo le domande riconvenzionali dei convenuti, condanna la stessa società al risarcimento del danno per occupazione sine titulo”.

Come anticipato in premessa al contempo la Corte veneziana ha riconosciuto implicitamente in capo a BI.BO S.n.c. la sussistenza di un diritto di uso esclusivo sull’area per cui è causa (v. p. 17 sentenza d’appello).

Il diritto di uso esclusivo risulta dall’Atto Pubblico di deposito di Regolamento di Condominio e Costituzione di servitù ricevuto dal Notaio Romero Volpi il giorno 8 novembre 1968, allegato ai documenti rubricati dal n. 7 al n. 11 del fascicolo attoreo di primo grado. A p. 9 di questo atto si attesta che “l’area antistante il negozio M.N. 51 sub 63 di proprietà dell’impresa Vendramin F.lli - Società in Nome Collettivo di Vendramin Egidio e C. e precisamente quella fra il negozio stesso e la via Altinate, tratteggiata in color celeste sulla planimetria che, previo esame e sottoscrizione da parte dei contraenti e controfirmata da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “D”, sarà riservata in esclusiva per gli usi inerenti alla gestione del negozio stesso che potrà porre e mantenervi tavolini, sedie, divani a dondolo et similia non infissi per i clienti”.

Tale previsione è stata in seguito riprodotta in ogni contratto con cui sono stati venduti i singoli appartamenti del condominio nei quali si dà atto dell’esistenza, tra le altre, delle “servitù riguardanti le aree antistanti i tre negozi riservate in esclusiva per gli usi inerenti alla gestione dei negozi stessi”.

Veniva altresì evidenziata la contraddittorietà della pronuncia del Collegio veneziano, come già riportata sopra. Per la precisione, a p. 8, veniva sottolineato che “l’esistenza del diritto di uso esclusivo a favore della deducente è stata esplicitamente riconosciuta dalla Corte d’Appello di Venezia a p. 17 della sentenza ove statuisce che “Quanto alla eccepta novità della deduzione in ordine alla esistenza del diritto di uso in capo all’odierno appellante, la stessa non sussiste, visto che non comporta valutazioni su questioni di fatto non dedotte tempestivamente, perché già in primo grado le parti controvertavano del diritto o meno del ristorante a mantenere la struttura anche se sulla base del diverso e più ampio diritto di proprietà sull’area, asseritamente acquisito per usucapione, ed era stato tempestivamente prodotto il regolamento che menzionava il diritto d’uso. Ad ogni modo, va respinta la pretesa del ristorante di mantenere la struttura in loco, perché il diritto d’uso in menzione riguardava solo materiale non infisso (sedie e tavoli, cioè materiale facilmente rimovibile), mentre la struttura in esame appare stabile ed infissa”.

Pur avendo la Corte riconosciuto la tempestiva produzione del regolamento condominiale che prova il diritto d’uso e pur avendo rigettato l’eccezione della novità della deduzione in ordine alla stessa esistenza del diritto reale, ha sostanzialmente omesso di pronunciarsi sulla conseguente condanna al pagamento del risarcimento del danno per occupazione *sine titulo*, avendo rigettato integralmente l’appello principale. [...] Alla luce di tutto quanto dedotto, argomentato e provato, il Giudice d’appello avrebbe dovuto, accertata e dichiarata l’esistenza del diritto d’uso esclusivo in capo a BI.BO, pronunciarsi necessariamente – e coerentemente – anche sulla richiesta di riforma della sentenza appellata nella parte in cui

condannava BI.BO S.n.c. al pagamento dell’indennità occupazione, quaeistio che non viene trattata in alcun punto della sentenza.

Ciò ha determinato la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato perché, in presenza dello specifico motivo di appello diretto alla riforma della sentenza di primo grado in punto di risarcimento del danno per occupazione *sine titulo* e nonostante l’acclarata sussistenza di un diritto d’uso esclusivo in capo all’appellante, la Corte ha omesso di pronunciarsi su tale motivo di gravame e, nello specifico, di rigettare le domande riconvenzionali dei convenuti.”

Riportava quindi le conseguenti conclusioni: “che la Corte di Cassazione voglia cassare la sentenza n. 2908/16 emanata dalla Corte di Appello di Venezia con rinvio per un nuovo esame nel merito. Qualora ritenga di disporre di elementi sufficienti per decidere nel merito circa le questioni prospettate, chiede cassare la sentenza n. 2908/16 accogliendo le richieste della ricorrente con ogni consequenziale statuizione, pure in ordine alle spese dei tre gradi di giudizio.”

Si costituivano e proponevano controricorso (doc. 6, controricorso per cassazione degli opposti) i convenuti difesi nei precedenti gradi dall’avv. Lorenzon. Nel proprio atto, per quanto qui di interesse, i convenuti arrivavano a riconoscere l’esistenza del diritto d’uso esclusivo dell’area in capo a BIBO, rilevando come sul punto la Corte d’Appello veneziana avesse statuito correttamente, seppure ponendo l’accento sull’abuso di tale diritto consistente nell’erezione di una struttura di carattere fisso. A p. 7, ultimi due righe, continuando a p. 8 del controricorso, infatti, viene riportato: “E’ vero, infatti che la Corte d’Appello di Venezia aveva riconosciuto la sussistenza del diritto d’uso sullo scoperto condominiale in capo alla BIBO snc in un secondo momento, tuttavia, lo stesso Giudice del gravame aveva osservato che la BIBO snc aveva abusato di tale diritto sino a realizzare una struttura ristorante fissa in violazione del regolamento di condominio e di quanto previsto nei singoli contratti di compravendita” tacendo sul fatto che la sentenza di primo grado, in dispositivo, ordinasse il rilascio dell’area e che quindi la Corte avesse correttamente individuato la questione in motivazione, senza però andare a modificare il dispositivo della sentenza.

Il procedimento si concludeva con l’ordinanza della Corte di Cassazione che dichiarava inammissibili ricorso e controricorso. Le valutazioni della Corte di Cassazione relative al ricorso della odierna opponente sono state tutte viziate da errore di fatto, per cui è stato proposto ricorso per la revoca della relativa ordinanza.

La situazione attuale è dunque la seguente: per una serie di (sfortunate) vicende processuali l’attrice si trova titolare di un diritto d’uso esclusivo di porzione dell’area condominiale (doc. 7, regolamento condominiale) pur essendo condannata a rilasciare l’area e a risarcire il danno per il suo uso. Tale diritto risulta dal regolamento condominiale notarile ed è stato riconosciuto sia dalla Corte d’Appello, sia dal condominio e dai condomini opposti nei propri atti processuali. Il diritto è stato altresì riconosciuto dalla Corte di Cassazione, la quale ha ripetuto l’errore della Corte d’Appello tenendo in considerazione solo la struttura fissa.



Fiduciosi di una pronuncia giurisdizionale che possa porre fine a questo conflitto e nella consapevolezza che esiste una sentenza che, per quanto erronea, costituisce titolo esecutivo, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione il legale di parte attrice prendeva immediatamente contatto con l'opposta, chiedendo se vi fosse margine per un accordo che mettesse fine alla questione e per concordare l'eventuale esecuzione della sentenza senza ricorrere alle modalità forzose.

Le trattative procedevano, con le inevitabili difficoltà, nel corso delle settimane. Interesse di BI.BO era evitare i lavori di rimozione della struttura fissa durante la stagione balneare di Jesolo, con l'inevitabile danno all'attività di ristorazione, nonché ottenere il rispetto del diritto di uso esclusivo con tavoli e sedie, riconosciuto dallo stesso condominio e dai condomini in sede processuale e invece negato immediatamente dopo. Interesse del condominio, all'opposto, era conseguire il pagamento di quanto stabilito in sentenza ed eventualmente ottenere il pagamento di un canone periodico per permettere a B.I.B.O di mantenere la struttura fissa.

Riconosciuto da entrambi i legali che vi fosse margine per una soluzione bonaria, i primi mesi dell'anno 2022 sono stati caratterizzati da un fitto scambio di corrispondenza, che ha portato, come si avrà modo di dire, anche alla convergenza delle parti su alcuni punti.

Tuttavia, in data 22.07.2022, a dispetto delle trattative in corso e dell'accordo, controparte notificava atto di precetto (doc. 8) per il pagamento dei canoni per occupazione *sine titulo* (opposto da BI.BO in quanto gravemente viziato perché calcolato erroneamente, escusso parzialmente senza legittimazione e senza considerare i pagamenti già effettuati, doc. 9); successivamente, nel corrente anno, controparte notificava due precetti, tempestivamente opposti, uno per il rilascio di immobili ex art. 605 c.p.c. e l'altro per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e rilascio ex art. 605 c.p.c. (docc. 10 e 11). Preme evidenziare che anche questi ultimi sono stati opposti in quanto la struttura fissa era già stata rimossa da BI.BO da diversi mesi (docc. 12 e 13).

Giunti a tal punto dell'exkursus fattuale e processuale della vicenda che ne occupa risulta di palmare evidenza l'ineludibile necessità di ottenere una pronuncia che porti definitivamente chiarezza, accertando la sussistenza e l'ampiezza del diritto d'uso esclusivo facente capo a BI.BO, sia per consentire il sereno e pacifico esercizio di tale diritto, sia per evitare l'insorgere di ulteriori controversie tra le parti.

Ciò posto, la domanda attorea risulta fondata per i seguenti motivi

In diritto

Preliminarmente va evidenziato che, laddove la controversia faccia emergere, rispetto ad un gruppo di condomini, la posizione differenziata di un condomino che faccia valere la proprietà esclusiva di un bene comune o, come nel caso che ne occupa, l'esistenza di un diritto reale minore su detto bene comune, allora il contraddittorio potrà dirsi correttamente instaurato solo con la chiamata in giudizio di tutti i condomini. In questo caso, ad essere contrapposte sono le posizioni sostanziali dei singoli condomini, ovvero il conflitto è tra interessi individuali, tra condomini. Parti del processo saranno allora necessariamente i singoli proprietari, affinché

possa essere accertato nei confronti di tutte le parti interessate l'assetto proprietario del condominio o possa esserne definito uno nuovo.

Da qui la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, non sussistendo invece, in questa fattispecie, la legittimazione passiva dell'amministratore.

Tanto precisato, a fronte di tutte le vicissitudini processuali sopra illustrate appare oggi necessario ottenere una sentenza che si pronunci in modo chiaro in ordine all'esistenza ed all'ampiezza del diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO relativamente all'area condominiale antistante i locali dell'unità commerciale che si sviluppa fra il negozio stesso e la via Altinate, tratteggiata in color celeste sulla planimetria (come indicato nel regolamento condominiale del 1968).

La sentenza n. 2908/2016 della Corte d'Appello di Venezia ha statuito – oltre all'insussistenza dell'usucapione dell'area condominiale – l'impossibilità da parte di BI.BO di realizzare strutture fisse e non removibili poiché ciò costituirebbe violazione del diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, che permette invece l'occupazione del suolo con arredi removibili.

Come accennato nei precedenti paragrafi, la decisione della Corte d'Appello ha riguardato unicamente la possibilità di mantenere una struttura fissa e non removibile, avendo invece riconosciuto solo tra le righe (*incidenter tantum*) il diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO che consente l'utilizzo di oggetti d'arredo non fissi e removibili.

A seguito di quanto illustrato nel presente ricorso si comprende come non sia sceso alcun giudicato sostanziale sulla questione della sussistenza e dell'ampiezza del diritto di uso esclusivo riconosciuto sin dal regolamento condominiale del 1968 in capo a BI.BO.

A seguito della domanda di BI.BO volta ad accertare l'usucapione dell'area condominiale il Giudice di primo grado decideva la causa con sentenza n. 187/12 con la quale veniva respinta la domanda di accertamento dell'usucapione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava BI.BO "a rilasciare l'area condominiale ove insiste la struttura di cui alla sua domanda, sita sul lato nord del locale pizzeria di sua proprietà, e a demolire la struttura su tale area realizzata". Null'altro veniva affermato dal Giudice per motivare il proprio ordine di demolizione.

Preme comunque sottolinearsi che la richiesta di mantenere la struttura-ristorante è stata avanzata da BI.BO facendo valere esclusivamente l'usucapione dello scoperto condominiale, non adducendo quale ragione giuridica (causa petendi) – la sussistenza del diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale.

Come evidenziato *supra* la sentenza n. 187/2012 è stata sottoposta a gravame ed il relativo procedimento si è concluso con la sentenza n. 2908/2016 della Corte d'Appello di Venezia la quale ha statuito – oltre all'insussistenza dell'usucapione dell'area condominiale – l'impossibilità da parte di BI.BO di realizzare strutture fisse e non removibili poiché ciò costituirebbe violazione del diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, che permette invece l'occupazione del suolo con arredi removibili.



La decisione della Corte d'Appello ha riguardato unicamente la possibilità di mantenere una struttura fissa e non removibile, avendo invece riconosciuto implicitamente il diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO che consente l'utilizzo di oggetti d'arredo non fissi e removibili.

Per completezza si riportano, sull'argomento, alcuni stralci di un parere che la ricorrente ha richiesto al Prof. Paolo Biavati proprio sull'efficacia e sull'estensione delle sentenze emesse sulla questione dell'uso dello scoperto condominiale (doc. 14).

“In conclusione, deve ritenersi che nessuna preclusione – per intervenuto giudicato – sussista rispetto alla possibilità, da parte di BI.BO, di instaurare un nuovo giudizio, volto all'accertamento del diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, come individuata nel regolamento condominiale del 1968.

Non osta a tale nuova azione il quid decidum della Corte d'Appello di Venezia n. 2908/2016; detta decisione non esplica alcun giudicato negativo rispetto all'accertamento del diritto d'uso esclusivo; anzi, come sopra indicato, si può arrivare a sostenere che vi sia un giudicato implicito positivo, in ordine alla sussistenza di detto diritto d'uso in favore di BI.BO “ [...] “Invero, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2968/2016 non potrebbe costituire valido titolo esecutivo per ottenere la rimozione di arredi non fissi, in quanto:

- Le sentenze del Tribunale di Venezia n. 187/2012 e della Corte d'Appello di Venezia n. 2908/2016 hanno avuto ad oggetto, esclusivamente, l'ordine di demolizione della struttura ristorante che il Giudice ha ritenuto non rispettose delle prescrizioni contenute nel diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale;

- L'ordine di demolizione della struttura fissa e non removibile è stato regolarmente eseguito da parte di BI.BO;

- La Corte d'Appello di Venezia, nell'affermare che la struttura da demolirsi collideva con la previsione del diritto d'uso esclusivo, ha riconosciuto implicitamente l'esistenza del diritto d'uso in capo a BI.BO”.

Non essendo intervenuto sul punto alcun giudicato, sussiste indi la possibilità di chiedere oggi a questo Giudice un accertamento inerente il diritto d'uso esclusivo dell'area condominiale, come individuata nel regolamento del 1968.

A ciò non osta il quid decidum della Corte d'Appello di Venezia n. 2908/2016 la quale ha statuito esclusivamente sulla possibilità, in capo a BI.BO, di esercitare il diritto d'uso mediante materiale fisso ed irremovibile.

La corrente azione è pertanto finalizzata ad accertare l'ampiezza del diritto d'uso in capo a BI.BO, giungendo financo ad individuare quali oggetti d'arredo non fissi e removibili possano essere utilizzati per non collidere con la previsione contenuta nel regolamento condominiale del 1968, tenendo altresì in considerazione la vetustà del regolamento, interpretando ed aggiornando le prescrizioni ivi contenute a fronte delle novità tecnologiche intervenute nel lasso di tempo di 55 anni in punto di arredi removibili e non fissi. Oltre a ciò, si chiede di tener conto, nell'ambito di detto accertamento, della tipologia di attività esercitata da BIBO (attività di ristorazione) e delle strutture mobili usualmente utilizzate negli

esercizi commerciali similari (si ricorda che il ristorante, essendo ubicato nella nota città balneare, gode della massima attività nel periodo estivo).

Sempre per completezza espositiva ed a riprova della bontà della tesi dell'istante si fa presente che nel medesimo spazio condominiale insistono anche altre due attività commerciali (adiacenti alla pizzeria) che da sempre occupano lo spazio (v. foto google maps – doc. 15) antistante i rispettivi negozi senza che ciò sia mai stato oggetto discussione; detti negozi hanno il medesimo diritto d'uso della ricorrente riconosciuto sempre dal noto regolamento condominiale.

Ad ulteriore riprova di quanto sostenuto anche un ragionamento di ordine logico: la pizzeria è nata con il condominio e come risulta anche dalla CTU espletata in uno dei gradi di giudizio sopra esposti (doc. 16) non potrebbe nemmeno esistere come attività commerciale se non fosse dotata di una terrazza esterna (all'interno, infatti, trovano posto solo 10 tavoli). Appare ovvio, indi, che l'intenzione di chi ha realizzato il condominio fosse quella di dotare la pizzeria di una terrazza esterna da usare durante la stagione estiva, unico periodo dell'anno in cui l'esercizio è aperto.

Tanto premesso, BI.BO S.r.l., ut *supra* rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

#### RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale affinché Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice istruttore, l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione dei convenuti che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, con avvertimento

- che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.,

- che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,

- che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia,


per ivi sentir accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, per i motivi di cui in narrativa:

in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza e l'ampiezza del diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO s.r.l. relativamente all'area condominiale antistante i locali dell'unità commerciale che si sviluppa fra il ristorante e la via Altinate, tratteggiata in color celeste sulla planimetria come indicato nel regolamento condominiale del 1968;

sempre in via principale, accertare e dichiarare le concrete modalità di esercizio del diritto d'uso esclusivo in capo a BI.BO s.r.l., specificando - tenuto conto della vetustà del regolamento condominiale del 1968 e delle novità tecnologiche nel frattempo intervenute – le strutture non fisse e gli oggetti di arredo non fissi e removibili che possono essere utilizzati dalla medesima ai fini dell'utile esercizio del proprio diritto.



in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”

Mezzi istruttori

si produce:

1. Atto di citazione;
2. Comparsa di costituzione e risposta;
3. Sentenza Tribunale di Venezia n. 187/12;
4. Sentenza Tribunale di Venezia n. 206/07;
5. Sentenza Corte d'Appello di Venezia 2908/16;
6. Controricorso per cassazione;
7. Regolamento condominiale;
8. Atto di precetto notificato il 22.7.2022;
9. Opposizione atto di precetto 29.07.2022;
10. Atto di precetto per esecuzione forzata degli obblighi di fare del 11.05.2023;
11. Atto di precetto per il rilascio di immobili del 11.05.2023;
12. Opposizione atto di precetto 30.05.2023;
13. Opposizione atto di precetto 1.06.2023;
14. Parere Prof. Paolo Biavati;
15. Foto google maps.
16. CTU primo grado di giudizio;

Dichiarazione di valore: ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115 del 2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che pertanto l'importo del relativo contributo unificato è pari a € 518,00.

Jesolo, 6 novembre 2023

Istanza ex art. 150 c.p.c.

Preg.mo sig. Giudice,

premessi che

- La presente azione deve essere svolta nei confronti di tutti i proprietari di unità immobiliari costituenti il Condominio Il Natante;

- Che dalle ricerche effettuate vi sono moltissimi proprietari ed in particolare alcune unità immobiliari risultano in comproprietà a più soggetti, altre risultano formalmente ancora intestate a soggetti defunti a cui dovranno subentrare gli eredi;

- Che solo di alcuni proprietari si è riusciti a reperire l'indirizzo di residenza;


- Che altri, probabilmente, risiedono all'estero essendo di nazionalità tedesca;

- Che allo stato si è riusciti ad identificare i seguenti soggetti

I sig.ri:

Arrivabene Bruna;  
 Ascari Achille;  
 Ascari Elena;  
 Ascari Ettore (C.F. SCRTTR43A27L378S) residente in San Donà di Piave (VE), via Jesolo 46/19;  
 Bagattin Maria (C.F. BGTMR26A67G353W);  
 Baggio Katia;  
 Baldo Nadia;

Balestra Mario;  
 Bandiera Gianni (C.F. BRSLDA49A71H823E) residente in Silea (TV), via Lanzaghe 82;  
 Barosco Alda (C.F. BRSMLS40D44L407Z) residente in San Donà di Piave (VE), piazza Rizzo 36;  
 Barosco Maria Luisa (C.F. BRSMLS40D44L407Z) residente in Dolo (VE), via Tintoretto 4;  
 Bellati Massimiliano;  
 Beretta Gianlorenzo;  
 Bernardi Silvia;  
 Biancato Giulio;  
 Biancato Paola (C.F. BNCPLA62L71L736H) residente in Musestre (TV), via Everardo 36;  
 Biancato Roberto (C.F. BNCRR761L11L736Z) residente in Spinea (VE), via Conelico 2/E/1;  
 Bigon Martina;  
 Binotto Graziella;  
 Bittante Fabrizio (C.F. BTTFRZ58D29C037P) residente in San Giuseppe di Cassola (VI), via San Giuseppe 88/6;  
 Boccalon Luigina;  
 Boccalon Serena;  
 Bonfiglio Silvio;  
 Busatta Gioacchino (C.F. BSTGCH47M05E970A) residente in Bassano del Grappa (VI), via Sant'Anna 25;  
 Caenazzo Cristina;  
 Cantarini Emma Maria  
 Carnielli Claudio;  
 Carnielli Roberto;  
 Carturan Nicholas;  
 Casagrande Maria (C.F. CSGMRA42R41M089T) residente in Scomigo di Conegliano (TV), via San Pierin 1/A;  
 Castman Cesare (C.F. CSTCSR40C08L736R), residente in Vicenza, via G. Faccioli 41;  
 Ceretta Carla (C.F. CRTCLR44R56F241I) residente in Vicenza, via G. Faccioli 41;  
 Chiarini Elena  
 Chiarini Domenico  
 Chiarini Daniela;  
 Coffen Demetra;  
 Coffen Marcolin Nicla;  
 Dalla Costa Giovanna (C.F. DLLGNN44E51F964Z), residente in Vicenza, via Lago di Molveno, 57;  
 Dalla Via Bortolo (C.F. DLLBTL36H31L297L) residente in Vicenza, via Lago di Molveno, 57;  
 Dalla Via Pierluigi (C.F. DLLPLG63B16H829A) residente in Povolara (VI), via Marostica, 44;  
 De Marchi Antonietta (C.F. DMRNNT26L50H131G);  
 De Nardo Tecla Liliana (C.F. DNRTLL36A64D700I), residente in Ponzano Veneto, via Marconi 17;  
 Faggion Angelo;  
 Favretto Daniela;  
 Favretto Michele;  
 Filippini Flaviano;



Franchin Pierina (C.F. FRNPRN26B67F963G), residente in San Donà di Piave (VE), piazza Indipendenza 24/a;  
 Gallione Lidia (C.F. GLLLDI33B52G702A), residente in Mestre (VE), via Tasso, 23;  
 Gnesotto Paolo (C.F. GNSPLA59M21A703V);  
 Gnesotto Laura;  
 Gogele Teodolinda  
 Hartmann Claudio;  
 Kedronova Dagmar  
 Lazzaron Egidio (C.F. LZZGDE32P30G229P);  
 Marin Carla Conte (C.F. MRNCRL38L44M089U), residente in Treviso, via Verga 12;  
 Mazzocco Liliana;  
 Mazzocco Maria Cristina;  
 Mazzola Ettore;  
 Menegon Erika;  
 Morandi Massimo Marco;  
 Nalin Susanna;  
 Pavan Andrea (C.F. PVNNDNR67B18L407E), residente in Ponzano Veneto, via P. Gobbato 36/12;  
 Pavan Monica (C.F. PVNMNC62H62H56L407N), residente in Villorba (TV), via Largo I Maggio 6;  
 Polegato Antonella;  
 Polo Francesca in Scanferlato (C.F. PLOFN-  
 C33M45A471J);  
 Pologni Agnese;  
 Poloniato Vilma;  
 Posocco Carmen (C.F. PSCCMN50L51I382F), residente in Conegliano (TV), via Toniolo 24;  
 Prevedello Paola (C.F. PRVPLA74E70A703H), residente in San Martino di Lupari (PD), via Cardinale Agostini 16;  
 Prosser Mara (C.F. PRSMRA39M44H612X), residente ad Ala (TN), via Tre Chiodi 14;  
 Ravagnan Bellati Gabriella (C.F. RVGGRL2764C638B);  
 Sandri Elda in Bittante (C.F. SNLDLDE59D68A703C), residente in San Giuseppe di Cassola (VI), via San Giuseppe 88/6;  
 Scanferlato Federico  
 Scanferlato Gianpaolo  
 Valentini Stefano;  
 Valentini Monica;  
 Vendramin Antonio  
 Vendramin Arianna (C.F. VNDRNN58M43L407L), residente in Casier (TV), via Piave 22 int. 2;  
 Vendramin Chiara (C.F. VNDCHR64C70L407F), residente a Treviso, via Colletti 2;  
 Vendramin Giuliana;  
 Vendramin Franca;  
 Vendramin Milena;  
 Vendramin Paola;  
 Venzo Marina;  
 Venzo Roberta;

Viel Edes in Colle (C.F. VLIDSE32L56A757B), residente in Belluno, via Medaglia d'Oro 8;  
 Villa Negri;  
 Vigato Angelo (VGTNGL30R07C383V), residente in Chirignago (VE), via Asseggiano, 98;  
 Volpi Gianni (VLPGNN43E28G224X), residente in Padova, via Asseggiano 98;  
 Zanatta Carlo;  
 Zanatta Renzo;  
 Zanchetta Massimo;  
 Zurlo Lina;  
 tutto ciò premesso, rivolge rispettosa  
 ISTANZA  
 Affinché il presente ricorso possa essere notificato ex art. 150 cpc, indicando come possibili forme sostitutive:  
 - L'affissione di una copia del ricorso presso la bacheca presente all'interno del condominio;  
 - L'affissione di una copia del ricorso presso la porta di ingresso di ciascuna unità immobiliare;  
 con osservanza,  
 Jesolo, 3 novembre 2023


avv. Pierpaolo Alegiani

TX24ABA1655 (A pagamento).

## TRIBUNALE DI BRESCIA

*Notifica per pubblici proclami -  
 Atto di citazione per usucapione*

BELINGHIERI GIANLUIGI, c.f. BLNGLG72S21D251P, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Seriola, cita a comparire avanti il Tribunale di Brescia, per l'udienza del 24 ottobre 2024, i sig.ri Larcán Stefano, nato a Milano il 19.10.1983, c.f. LRCSFN83R19F205P; Larcán Andrea Ettore Angelo, nato a Milano il 13.11.1979, c.f. LRCNRT79S13F205F; Reggiani Raffaella, nata a Milano il 21.06.1976, c.f. RGGFRL76H61F205J; Rotta Sandra, nata a Vertova (BG) il 24.05.1949, c.f. RTTSDR49E64L795T; Rotta Franca, nata a Bergamo il 03.10.1953, c.f. RTTFNC53R43A794I; Reggiani Alessandro, nato a Milano il 05.10.1973, c.f. RGGLSN73R05F205Z; Reggiani Franco, nato a Bologna il 23.04.1939, c.f. RGGFNC39D23A944S; De Giacomo Giovanni, nato a Schilpario (BG) il 28.09.1960, c.f. DGC-GNN60P28I530R; De Giacomo Carla, nata a Schilpario (BG) il 12.08.1958, DGCCRL58M52I530J; De Giacomo Paola, nata a Schilpario (BG) il 23.01.1957, c.f. DGCPLA-57A63I530S; Larcán Enrico, nato a Catania il 15.02.1947, c.f. LRCNRC47B15C351P; De Giacomo Carla, nata a Schilpario (BG) il 12.08.1959, c.f. DGCCRL59M52I530K; Vercellotti Letizia, nata a Cedegolo (BS) il 17.09.1955, c.f. VRCLTZ55P57C417Y; Vercellotti Tommaso, nato a Sassari il 01.03.1954, c.f. VRCTMS54C01I452G; Vercellotti Domenico, nato a Lovere (BG) il 10.05.1952, c.f. VRCDN-C52E10E704J; Vercellotti Caterina, nata a Lovere (BG) il 04.08.1947, c.f. VRCCRN47M44E704C; Vercellotti Maria



Agnese, nata a Darfo Boario Terme (BS) il 18.09.1945, c.f. VRCMGN45P58D251W; Vercellotti Antonietta, nata a Darfo Boario Terme (BS) il 24.07.1944, c.f. VRCNNT44L64D251Z; Bacchetti Roberto, nato a Merano (BZ) il 24.01.1955, c.f. BCCRRT55A24F132Q; Bacchetti Giovanni, nato a Belluno il 04.01.1944, c.f. BCCGNN44A04A757E; Piantoni Bortolo, nato a Vilminore (BG) il 07.11.1912, c.f. PNTBTL12S07M049V; Gasparotti Claudio, nato a Veza D'Oglio (BS) il 07.02.1946, c.f. GSPCLD46B07L816T, per ivi sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà delle porzioni di terreno site nel Comune di Darfo Boario Terme (BS), Frazione Gorzone, identificate al Catasto Terreni di tale Comune alla Sezione Gorzone, Foglio 9, con le Particelle 537, 540, 542, 544, 552 e 1551, avvisandoli che la mancata costituzione almeno 70 giorni prima dell'udienza fissata comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc. Pubblicazione autorizzata dal Presidente del Tribunale di Brescia in data 12 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 150 cpc.

avv. Alberto Seriola

TX24ABA1666 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI PADOVA

Punti di contatto: Studio Legale Pegoraro & Greggio Piazzale  
Stazione n. 6 - Padova - Tel. 0498752026

*Notifica per pubblici proclami -  
Estratto atto di citazione ex art. 150 c.p.c.*

Il Presidente del Tribunale di Padova con decreto datato 7.02.2024 ha autorizzato la pubblicazione per pubblici proclami dell'estratto dell'atto di citazione datato 27.12.2023 relativo alla causa n. 7370/2023 R.G. con cui l'attrice Iniziativa Sviluppo Immobiliare S.r.l. (ISI S.r.l.), C.F. e P.I. 04534270287, con sede in Vigonza (PD), Via Germania n. 19, in persona del legale rap. p. t. Pittarello Daniela C.F. PTTDNL71P64G693N, con la difesa degli Avvocati Vladimiro Pegoraro C.F. PGRVDM51L23D679A pec vladimiro.pegoraro@ordineavvocatipadova.it, Michele Greggio C.F. GRGMHL64A28F382X pec michele.greggio@ordineavvocatipadova.it e Federico Giuseppe Marino C.F. MRNFRC81H20D325F; pec federico-giuseppe.marino@ordineavvocatipadova.it, fax 0498760620, tel. 0498752026 con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, P.le Stazione n. 6, nel dichiarare di aver esercitato come società, anche tramite danti causa, il possesso uti dominus in modo pacifico, pubblico, non clandestino, continuo e non interrotto, senza interferenza da parte di terzi, per oltre 20 anni, del terreno di cui alle seguenti domande, e quindi di averlo acquistato per usucapione, cita gli eredi della sig.ra De Checchi Maria (c.f. DCHMRA19D47I418Q), nata a Saonara (PD) il 07.04.1919, deceduta a Milano il 24.06.2001, a comparire avanti al Tribunale di Padova, all'udienza del 9 luglio 2024 ore 9,00 con l'invito a costituirsi nella causa n. 7370/2023 R.G. nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata e ciò ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. e a comparire alla predetta udienza dinanzi al giudice, dott.ssa Caterina Santinello, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per

i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi, presenti o in loro legittima declaranda contumacia, sentir accogliere le seguenti domande: Nel merito: accertarsi e dichiararsi compiuta a favore della società attrice la prescrizione acquisitiva della proprietà per intervenuto e maturato usucapione ultraventennale sul terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Legnaro (PD) al foglio 7, map. 197. Conseguentemente, dichiararsi che l'attrice è proprietaria del predetto fondo, salvo migliore identificazione e/o aggiornamento dei dati catastali in corso di causa, ordinando al competente conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le relative trascrizioni e volturazioni, con esonero dello stesso da ogni e qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Valore del procedimento tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.

Si invitano altresì gli eredi della sig.ra De Checchi Maria ad aderire e partecipare alla mediazione n. 4689-2023 avanti all'Organismo di Mediazione Aequitas ADR con sede in Padova, Mediatore Avv. Cristina Broggin, all'incontro fissato per il giorno 5 marzo 2024 ore 17,00 per ricercare un componimento bonario avente ad oggetto le stesse domande del giudizio civile di cui sopra.

avv. Vladimiro Pegoraro

avv. Michele Greggio - avv. Federico Giuseppe Marino


TX24ABA1672 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI COMO

*Notifica per pubblici proclami -  
Atto di citazione per usucapione*

Il sig. Giuseppe Guin, (C.F. GNUGPP57D30G025R), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce all'atto di citazione dall'avv. Paola Radaelli (C.F. RDLPLA62P58F205X), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, via Diaz 58, premettendo il pacifico, pubblico, continuato ed ininterrotto da oltre un ventennio possesso uti dominus della piccola porzione di terreno contraddistinta al CT del Comune di Faggeto Lario al foglio. 9 particella 4569 incolto ster. superficie 0.02.00 senza reddito, ed altresì riferito che detto mappale risulta intestato a tale Peverelli Miro, fu Gianbattista, senza altra indicazione, chiede al Tribunale di Como di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte sua del diritto di proprietà sul mappale in oggetto.

All'uopo cita, ex art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Como in data 26.01.2024, il sig. Peverelli Miro fu Giambattista, o impersonalmente e collettivamente i suoi eventuali eredi a comparire avanti il Tribunale di Como all'udienza che si terrà il giorno 11 settembre 2024, ore 9,30 e segg.ti, invitando i suddetti a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. ed a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli



articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: : accertare e dichiarare in capo al sig. Giuseppe Guin, l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c. o sulla base di ogni altra norma, del diritto di proprietà sul terreno sito in Comune di Faggeto Lario, contraddistinto al C.T. di detto Comune al fg. 9 part. 4569 incolt ster superficie 0.02.00, senza reddito e, per l'effetto, ordinare al competente Direttore dell'Agenzia del Territorio la trascrizione dell'emananda sentenza. Invita inoltre i suddetti a partecipare all'incontro di mediazione (procedura n. 641/2023- mediatore designato avv. Paola Casarotti) presso l'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati fissato per il giorno 10 aprile 2024 ore 9,30, che si terrà in via telematica tramite la piattaforma "ZOOM", invitandoli a prendere visione ed accettare il regolamento della procedura e la tabella delle indennità di mediazione, consultabili sul sito [www.ordineavvocaticomo.it](http://www.ordineavvocaticomo.it)

Como, 5 febbraio 2024

avv. Paola Radaelli

TX24ABA1673 (A pagamento).

## TRIBUNALE DI COMO

### *Notifica per pubblici proclami*

Il sig. CAPRANI OSCAR (c.f. CPRSCR58R01C933A), rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Bassi (c.f. BSSNDR73M25B639E) e dall'avv. Valeria Bertolio (c.f. BRTVL-R74C70C933K), presso lo studio dei quali, in Como – Piazza del Popolo n. 14 (pec [andrea.bassi@como.pecavvocati.it](mailto:andrea.bassi@como.pecavvocati.it); fax 031.27.11.76), ha eletto domicilio CITA la sig.ra TETTAMANTI ERSILIA (fu Albino Mar Savio) ed i sigg.ri SPADA GEROLAMO (fu Antonio), SPADA ANGELO (fu Gerolamo), SPADA ATTILIO (fu Gerolamo), SPADA EMMA (fu Gerolamo), SPADA ROSA (fu Gerolamo) e POZZI LUIGI (fu Salvatore), e/o i loro eredi, aventi causa e/o chiamati a succedere, collettivamente ed impersonalmente, a comparire avanti il Tribunale di Ordinario di Como, Sezione e Giudice designandi ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., all'udienza del 17.07.2024, alle ore 9.30 e seguenti, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che essi convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentir accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via principale nel merito: previe le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare il possesso ininterrotto ed indisturbato da oltre vent'anni da parte del sig. Oscar Caprani dei terreni ubicati in Comune di Blevio, identificati al Catasto Terreni del medesimo Comune

ai mappali 1927 e 1930 come meglio descritti in premessa; per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà dei predetti terreni in via esclusiva e a titolo originario per maturata usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. in favore dell'attore, autorizzando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Como a trascrivere l'emananda sentenza.

Con vittoria di compensi professionali, spese generali di studio 15,00% oltre a IVA e CPA.

Como, li 29.01.2024

avv. Andrea Bassi

avv. Valeria Bertolio

TX24ABA1675 (A pagamento).

## TRIBUNALE CIVILE DI ROVERETO

Punti di contatto: avv. Luca Battistella - Tel. 011.4330797 -

Email: [info@studiobtm.it](mailto:info@studiobtm.it)

### *Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto di atto di citazione per usucapione*

Con provvedimento n. cronol. 295/2024 del 01/02/2024, RG n. 107/2024 V.G., il Presidente del Tribunale di Rovereto ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'estratto del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale indicata nell'art. 150, 3 comma, c.p.c., dell'atto di citazione datato 24.01.2024, con cui BAGOZZI DANILO, C.F.:BGZDNL49R23L097G, ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Rovereto, per l'udienza del 22.07.2024, ore di rito, tutti coloro che, a qualunque titolo, siano eredi dei signori Baroni Leone, di Felice; Baroni Omobono, di Felice e Frizzi Narcisa in Pedri, con l'invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. ed a comparire nell'udienza indicata dinnanzi al giudice designando ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui dagli articoli 38 e 167 c.p.c. e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali e che i convenuti, sussistendone i presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi, respinta ogni eccezione e deduzione, sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Voglia l'III.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla p.ed 199 in C.C. 111 Cologna Gavazzo, P.T. 382 II da parte del sig. Bagozzi Danilo con tutte le conseguenze di legge, con vittoria di spese e diritti di causa oltre 15% spese generali, c.p.a. e IVA come per legge in caso di ingiustificata opposizione.

avv. Luca Battistella

TX24ABA1679 (A pagamento).



**TRIBUNALE DI MODENA**

*Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per usucapione*

Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. promosso da: Giunzioni Alberto, nato a Sassuolo (MO) il 28/04/1977 e residente in Montefiorino (MO) Via Palloncino Tia n. 2/9 cf GNZL-RT77D281462N, elettivamente domiciliato in Pavullo n/f (MO) Via Giardini sud. n. 4 presso lo studio e la persona dell'Avv. Stefano Morandi (cf MRNSFN65A27G393M) e Avv. Manuela Nini (cf NNIMNL68H44Z103Y) che lo rappresentano e difendono in virtù di delega posta in calce al presente atto i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di pec stefano.morandi@ordineavvmodena.it contro: Baroni Domenico, Baroni Giuseppe, Baroni Pietro, Baroni Renzo, Baroni Sergio, Baroni Valter, Corbelli Angela, Corbelli Diomira, Corbelli Giovanni, Corbelli Giuliano, Corbelli Renzo, Giunzioni Ivan, tutti di dimora, domicilio e residenza sconosciuta.

Oggetto della domanda di usucapione sui seguenti beni ubicati in Montefiorino (MO): NCEU fg. 23 part. 6, subaltermi 1,2,3, e 4, NCT part. 3 del fg. 23; Udienza di comparizione 15/05/2024 alle ore 10.00 avanti il Tribunale di Modena con invito a costituirsi 10 giorni prima dell'udienza ex art. 281 undecies 2° e 3° comma c.p.c., in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia.

Autorizzazione notifica pubblici proclami Presidente del Tribunale di Modena del 26/09/2023. Causa civile Rg. n. 6686/2023.

avv. Stefano Morandi

avv. Manuela Nini

TX24ABA1689 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI PORDENONE**

*Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione speciale*

Con decreto del 24 gennaio 2024, il Tribunale di Pordenone ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., del ricorso per usucapione, ex art. 1159-bis c.c., proposto da Sigalotti Umberto nato a Sesto al Reghena il 11 dicembre 1942 e Coassin Maria Letizia nata a Sesto al Reghena il 6 febbraio 1945, relativamente ai seguenti fondi rustici siti nel comune di Gruaro (VE): catasto terreni, foglio 2, particella 548, qualità seminativo, classe 01, superficie 0 ha, 62 are, 40 ca, reddito dominicale euro 65,40, agrario 35,45; catasto terreni, foglio 2, particella 549, qualità seminativo, classe 01, superficie 0 ha, 02 are, 0 ca, reddito dominicale euro 2,10, agrario 1,14.

Intestatari, per la quota di 1/3 ciascuno, sono: Sigalotti Umberto, Coassin Maria Letizia ed il defunto Simon Domenico nato il 15.11.1904 in Sesto al Reghena. Con decreto del 28 dicembre 2023, il Giudice del Tribunale di Pordenone (RG 2384/2023) disponeva la notifica del ricorso a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sugli immobili (nella specie agli eredi del cointestatario

Domenico Simon) e l'affissione di copie all'albo del Comune di Gruaro (VE) e del Tribunale di Pordenone, per novanta giorni, con avviso che chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione al decreto entro novanta giorni dalla notifica o in mancanza dalla scadenza del termine di affissione.

avv. Mauro Infanti

TX24ABA1691 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI NUORO**

*Notifica per pubblici proclami - R.G. 834/2023*


Il Presidente del Tribunale di Nuoro, su parere favorevole del P.M., ha autorizzato in data 22.12.2023 la notifica per pubblici proclami del ricorso con cui Rizzardi Simonetta, nata a Verona il 04.06.1966, C.F. RZZSNT66H44L781S e Willder Henry Trevelyan Shelton, nato a Reading (Regno Unito) il 25.10.1972, C.F. WLLHRY72R25Z114X, rappresentati dall'Avv. Giovanna Calvisi ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Nuoro, Piazza San Giovanni n. 26, chiamano in giudizio Patteri Cipriano fu Giovanni Maria, nato a Galtelli il 01.01.1901, Fancellu Cipriano fu Giovanni, nato a Galtelli il 01.01.1901, Fancellu Vincenzo fu Giovanni, nato a Galtelli il 01.01.1901, Fancellu Chironi Maria Giovanna fu Antonio maritata Brozza e per essi dei loro eredi e/o aventi causa, per vedersi riconoscere l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno agricolo sito nel Comune di Galtelli, località "Conca e Janas", distinto nel N.C.E.U. al Fg. 32 mappale 415 (ex 87), mappale 416 (ex 87), mappale 413 (ex 80), mappale 412 (ex 80), mappale 408 (ex 72), mappale 404 (ex 276 ex 71), mappale 401 (ex 261 ex 48), mappale 260 (ex 48), dell'estensione complessiva di Ha 06.30.63, confinante con proprietà Fronteddu Mario, proprietà Puddu, proprietà Piras, salvo altri, per averlo posseduto da oltre vent'anni pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e in via continuativa "animo domini".

Pertanto, citano Patteri Cipriano fu Giovanni Maria, nato a Galtelli il 01.01.1901, Fancellu Cipriano fu Giovanni, nato a Galtelli il 01.01.1901, Fancellu Vincenzo fu Giovanni, nato a Galtelli il 01.01.1901, Fancellu Chironi Maria Giovanna fu Antonio maritata Brozza e per essi i loro eredi e/o aventi causa, a comparire all'udienza del 18.06.2024, ore 10:00, nanti il Tribunale di Nuoro, G.I. Dr. Salvatore Falzoi, ed a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 281 undecies comma 3 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 281 undecies commi 3 e 4 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e con l'avviso che in caso di mancata costituzione si provvederà in loro contumacia.

Nuoro, li 01.02.2024

avv. Giovanna Calvisi

TX24ABA1695 (A pagamento).



**TRIBUNALE DI PORDENONE**

*Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e domanda di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione Forense di Pordenone - R.G. 118/2024*

L'avv. Mauro Bozzetto del Foro di Pordenone (C.F. BZZMRA60D20B215J) con Studio in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n. 54, pec: mauro.bozzetto@avvocatipordenone.it, rappresentante e difensore del sig. Piazzon Michelangelo (C.F. PZZMHL60C29H657W), nato a Sacile il 29.03.1960 e residente in Via Volosca n. 38 Mestre (VE) ha chiesto, con atto di citazione che il sig. Piazzon Michelangelo usucapisce e potesse così acquistare la proprietà dei fondi siti in Comune di Polcenigo (Provincia di Pordenone), riportati nel Catasto Terreni, Comune di Polcenigo, Codice: G780, Foglio 10, Part. n. 1130 e Foglio 10, Part. 888.

Il Giudice dell'intestato Tribunale ha autorizzato la pubblicazione per pubblici proclami della citazione nei confronti degli eredi di Mezzarobba Angelo (fu Luigi), Mezzarobba Giovanni (fu Luigi), Mezzarobba Giuseppe (fu Luigi), Mezzarobba Maria (fu Luigi), Mezzarobba Sisto (fu Luigi), Mezzarobba Mattero (Fu Luigi), Santin Santa (fu Angelo) a comparire avanti al Tribunale di Pordenone per l'udienza del 28 Giugno 2024 ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme di legge (art. 166 c.p.c.), nel termine di 70 giorni prima della data di udienza anzi indicata e con espresso avvertimento che la tardiva costituzione comporterà le decadenze di cui all'art. 167 e 38 c.p.c.; che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi avanti al Tribunale ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 86 c.p.c. e leggi speciali; che le parti, ricorrendone tutti i presupposti di legge, potranno presentare istanza per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia per sentir dichiarare a favore di Piazzon Michelangelo (C.F. PZZMHL60C29H657W) l'intervenuta usucapione dei fondi siti in Comune di Polcenigo (Provincia di Pordenone), riportati nel Catasto Terreni, Comune di Polcenigo, Codice: G780, Foglio 10, Part. n. 1130 e Foglio 10, Part. 888. Quanto precede, previo esperimento di procedura di mediazione obbligatoria radicata avanti l'OMF di Pordenone, P.le Giustiniano 5 con incontro fissato in data 28 febbraio 2024 ore 12:00.

avv. Mauro Bozzetto

TX24ABA1698 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI BARI**

*Notifica per pubblici proclami - Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale - R.G. 4110/2023*

L'avv. Risimini Giampietro con studio in Monopoli (BA) al C.so Umberto I n. 18, rappresentante e difensore dei sigg. Napoletano Vittorio (C.F. NPLVTR37B12F376P), nato a Monopoli il 12.2.1937 ed ivi residente alla via Cialdini n. 129/B e Napoletano Rosa (C.F. NPLRS069T51F376D), nata a Monopoli il 11.12.1969 ed ivi residente alla via Cialdini n. 129/B, ha chiesto, con atto di citazione 2023 (ex art. 1159-

bis c.c.) che i sigg. Napoletano Vittorio e Napoletano Rosa usucapissero e potessero così acquistare la proprietà del "fabbricato riportato al fg 11, p.11a 480/1 Via Cialdini 96, Piano T, Cat. A5, cl. 6 vani 1, rendita catastale Euro 69,72, fabbricato riportato al fg 11, p.11a 480/2 Via Calatafimi 74, Piano 7', Cat. C 1,cl. 4 mq 13, rendita catastale Euro 295,41 fabbricato riportato al fg 11, p.11a 480/3 Via Calatafimi 70, Piano T, Cat. A/5, cl. 6 vani 1,5", Rendita catastale Euro 104,58.

Il Giudice dell'intestato Tribunale di Bari ha ordinato l'affissione della citazione e del provvedimento all'albo del Comune di Bari e all'albo del Tribunale di Bari e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e notifica a chi ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione nei termini di legge.


avv. Giampietro Risimini

TX24ABA1699 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI MATERA**

*Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione - Invito alla mediazione*

Manicone Domenico, nato ad Altamura il 28.01.1962 e residente a Matera alla C.da San Domenico snc (C.F.MNCDNC62A28A225Q) cita i Sigg. STELLA Nunzio fu Francesco; AMBROSECCHIA Vito nato a MATERA (MT) il 30/03/1966 MBRVTI66C30F052M; AMBROSECCHIA Francesco Paolo nato a MATERA (MT) il 10/06/1960 MBRFNC60H10F052A; AMBROSECCHIA Filomena nata a MATERA (MT) il 27/01/1957 MBRFMN57A67F052T; AMBROSECCHIA Eustachio nato a MATERA (MT) il 26/01/1958 MBRSCH58A26F052I; FABRIZIO Giovanni nato a MATERA (MT) il 11/09/1959 FBRGNN59P11F052Z; FABRIZIO Angela nata a MATERA (MT) il 02/08/1956 FBRNGL56M42F052T; FABRIZIO Francesco nato a MATERA (MT) il 15/10/1954 FBRFNC54R15F052A; FABRIZIO Rosa nata a MATERA (MT) il 19/01/1953 FBRRSO53A59F052U; FABRIZIO Nicola nato a MATERA (MT) il 19/02/1952 FBRNCL52B19F052A; FABRIZIO Annunziata nata a MATERA (MT) il 05/02/1949 FBRNNZ49B45F052B; FABRIZIO Maria Rosaria nata a MATERA (MT) il 21/03/1947 FBRMRS47C61F052Z; FABRIZIO Filomena nata a MATERA (MT) il 30/07/1945 FBRFMN45L70F052W; TACCARDI Tommaso nato a MATERA (MT) il 25/02/1945 TCCTMS45B25F052R; TACCARDI Maria nata a MATERA (MT) il 07/12/1952 TCCMRA52T47F052D; TACCARDI Francesco Paolo nato a MATERA (MT) il 04/11/1942 TCCFN-C42S04F052S; TACCARDI Eustachio nato a MATERA (MT) il 06/05/1948 TCCSCH48E06F052E; TACCARDI Emanuele nato a MATERA (MT) il 28/08/1938 TCCMNL38M28F052E; TACCARDI Antonio nato a MATERA (MT) il 19/10/1957 TCCNTN57R19F052X; TACCARDI Antonio nato a MATERA (MT) il 11/07/1927 TCCNTN-27L11F052Q; TACCARDI Annunziata nata a MATERA (MT) il 23/03/1931 TCCNNZ31C63F052R; LAPACCIANA Maria; Francesca Fu Francesco nata a MATERA (MT) il 20/04/1973; PASSARELLI Luigi; Fu Francesco; CAN-



CELLIERE Caterina nata a MATERA (MT) il 08/10/1945 CNCCRN45R48F052D; CANCELLIERE Francesco nato a MATERA (MT) il 20/09/1938 CNCFNC38P20F052J; CANCELLIERE Emanuele nato a MATERA (MT) il 01/11/1936 CNCMNL36S01F052D; CANCELLIERE Eustachio nato a MATERA (MT) il 26/05/1911 CNCSCH11E26F052S; CANCELLIERE Stella nata a MATERA (MT) il 17/08/1948 CNCSLL48M57F052Z a comparire dinanzi al Tribunale di Matera, nei suoi noti locali, sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del giorno 20.06.2024, alle ore di rito con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accertare e dichiarare acquisita, per l'effetto di maturata usucapione del sig. Manicone Domenico, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà di: terreno sito in Agro di Matera, in catasto al foglio 33, p.la 241; terreno sito in Agro di Matera, in catasto al foglio 33, p.la 231; terreno sito in Agro di Matera, in catasto al foglio 33, p.la 236; terreno sito in Agro di Matera, in catasto al foglio 33, p.la 237; terreno sito in Agro di Matera, in catasto al foglio 33, p.la 230 e per l'effetto ordinare la trascrizione nei competenti RR.II di Matera. Il Presidente del Tribunale di Matera, con decreto del 20.12.2023, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del presente atto.

L'incontro di mediazione è stato fissato innanzi all'Organismo di Mediazione Forense del Tribunale di Matera per il giorno 05.03.2024 ore 9,00 aula 1 presso la sede del medesimo, sita in Matera, via Aldo Moro (Palazzo di Giustizia).

avv. Rocco Grilli

TX24ABA1705 (A pagamento).

## TRIBUNALE DI VICENZA

*Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. per usucapione - R.G. 241/2024*

L'Avv. Ivana Martinello (Cod. Fisc. MRTVNI-85P41L682M; p.e.c. ivana.martinello@varese.pecavvocati.it), procuratore della sig.ra Rasotto Mascia, nata a Varese il 28/03/1971, Cod. Fisc. RSTMSC71C68L682X, residente in 21051 Arcisate (VA), Via Giacomini n. 1, con domicilio eletto presso la stessa in 21050 Bisuschio (VA), Piazza della Chiesa 2, cita ex art. 150 c.p.c., su autorizzazione del Presidente del Tribunale di Vicenza del 01/02/2024 (n. 241/2024 RG), collettivamente e impersonalmente tutti gli eredi e/o gli aventi causa dei sigg.ri Cortese Ilario, Cod. Fisc. CRTLRIT29T29Z110L, nato in Francia il 29/12/1929, deceduto in Francia nel 1991 e Cortese Lidia, Cod. Fisc. CRTLDI22B42A703Y, nata a Bassano del Grappa (VI) il 02/02/1922, deceduta in Svizzera nel

2006, a comparire avanti il Tribunale di Vicenza all'udienza del 16 Luglio 2024 ore 9:00, invitandoli a costituirsi entro il 2 Luglio 2024 con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; che la difesa tecnica è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 86 o da leggi speciali; che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire

DICHIARARE che la Sig.ra Rasotto Mascia, già proprietaria per la quota di 6/10 del fabbricato sito in Bassano del Grappa (VI), sezione di Valrovina, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 8, Particella 34, Categoria A/3 e del terreno sito in Bassano del Grappa (VI), sezione di Valrovina, identificato al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 8, Particella 313, ha posseduto in via esclusiva uti dominus i medesimi beni immobili sin dal 12/12/1999, e pertanto ha acquistato l'intera proprietà a titolo originario per usucapione.

avv. Ivana Martinello

TX24ABA1706 (A pagamento).

## AMMORTAMENTI

### TRIBUNALE DI ROMA

#### *Ammortamento assegno circolare*

Il Presidente del Tribunale di Roma, sezione volontaria giurisdizione, con decreto emesso in data 20.10.2023, ha pronunciato l'ammortamento dell'assegno circolare n. 7307423885 per euro 5.000,00, emesso in data 8.04.2008 da Transilvania 2008 s.r.l, avente quale beneficiario la Furlic s.r.l. tratto sulla UniCredit S.p.A.

Opposizione legale entro 30 gg.

avv. Simona Daminelli


TX24ABC1632 (A pagamento).

### TRIBUNALE DI BRESCIA

#### *Ammortamento cambiario*

Franco Castelvedere (C.F. CSTFNC70B09B157V), nato a Brescia (BS) il 09.02.1970, residente a Chiari (BS), via Roccafranca n°12/b e Giorgio Castelvedere (C.F. CSTGR-G73E19B157B), nato a Brescia (BS) il 19.05.1973, residente a Bagnolo Mella (BS), via Bellavere n°26, entrambi rappresentati e difesi, per delega ex art. 83, comma 3, c.p.c. dall'avv. Antonio Pallavicini (C.F. PLLNTN69C07B157X - il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ed avvisi ai recapiti fax 030292421 e pec antonio.pallavicini@brescia.pecavvocati.it), presso lo studio del quale in Brescia via Solferino n°51 sono elettivamente domiciliati

Premesso



- che gli esponenti erano legittimi possessori delle seguenti cambiali ipotecarie di seguito descritte:

Prima cambiale

Bollo Euro 720,00 (settecentoventi/00)

Verolanuova 27/03/2013 Euro 60.000,00 (sessantamila/00)

Al 31 marzo 2025 pagherò per questa cambiale ai signori Castelvvedere Franco e Giorgio la somma di Euro sessantamila/00

Nome e indirizzo del debitore:

Castelvvedere Mauro CSTMRS42T05B157O

Via Correggio n. 2 - 25021 Bagnolo Mella BS

Firmato: Castelvvedere Mauro

Seconda cambiale

Bollo Euro 600,00 (seicento/00)

Verolanuova 27/03/2013 Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)

Al 31 marzo 2025 pagherò per questa cambiale ai signori Castelvvedere Franco e Giorgio la somma di Euro cinquantamila/00

Nome e indirizzo del debitore:

Castelvvedere Mauro CSTMRS42T05B157O

Via Correggio n. 2 - 25021 Bagnolo Mella BS

Firmato: Castelvvedere Mauro

Terza cambiale

Bollo Euro 600,00 (seicento/00)

Verolanuova 27/03/2013 Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)

Al 31 marzo 2025 pagherò per questa cambiale ai signori Castelvvedere Franco e Giorgio la somma di Euro cinquantamila/00

Nome e indirizzo del debitore:

Castelvvedere Mauro CSTMRS42T05B157O

Via Correggio n. 2 - 25021 Bagnolo Mella BS

Firmato: Castelvvedere Mauro

- con atto a ministero del Notaio Manuela Mondello in data 27.03.2013, n°178396 Rep e n°20946 Racc., registrato a Verolanuova il 05.04.2013 n. 1064 S. 1T, il debitore, con il consenso del coniuge Ida Noci (C.F. NCPDIA42A65H372I), costituiva ipoteca a garanzia di cambiali sui beni meglio descritti nel predetto atto, iscritto a Brescia il 05.04.2013 n° Reg. Gen. 11897 - N. Reg. Part. 1884, che qui si allega (doc. n°1);

- che tutti i titoli sopra descritti venivano smarriti e del detto smarrimento veniva presentata denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Bagnolo Mella in data 19.03.2018 (doc. n°2);

- che nonostante le numerose successive ricerche i predetti pagherò cambiari non venivano più rinvenuti;

- che, essendo risultate vane le ricerche dei predetti titoli ed approssimandosi la scadenza del loro pagamento, intende ottenere l'ammortamento di tutte e tre le predette cambiali, nonché il rilascio del loro duplicato.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come rappresentati e difesi CHIEDONO

Che la S.V Ill.ma voglia dichiarare con decreto l'ammortamento dei tre predetti pagherò cambiari ipotecari, come

sopra meglio descritti, tutti scadenti al 31 marzo 2025, autorizzandone il pagamento alla scadenza ed il rilascio dei loro duplicati.

Il sottoscritto avvocato dichiara che i fini dell'applicazione del contributo unificato è dovuto un importo di €. 98,00.

Si allega:

1) Copia atto di costituzione di ipoteca a garanzia di cambiali del Notaio Manuela Mondello in data 27.03.2013, n°178396 Rep e n°20946 Racc., registrato a Verolanuova il 05.04.2013 n. 1064 S. 1T, iscritto a Brescia il 05.04.2013 n° Reg. Gen. 11897 - N. Reg. Part. 1884.

2) Copia denuncia di smarrimento.

Brescia, 01.12.2023

avv. Antonio Pallavicini

TX24ABC1664 (A pagamento).

## EREDITÀ

### TRIBUNALE DI PESARO

*Chiusura eredità giacente di Stranieri Antonietta -  
Proc. n. 203/2024 N.C. - Cron. 1950/2024 del 08.02.2024*

Il Giudice del Tribunale di Pesaro, Dott. Davide Storti, con decreto del 07.02.2024, depositato il 08.02.2024, ha dichiarato chiusa la procedura di eredità giacente di Stranieri Antonietta, nata a Foggia (FG) il 27.11.1953 e deceduta ad Ancona il 12.05.2013, come da seguente dispositivo che si pubblica per estratto: visto, ritenuto che vi è stata accettazione tacita, stante i comportamenti concludenti posti in essere dai chiamati alla eredità, dichiara chiusa la procedura e concede gg 30 per deposito rendiconto e compenso. PS 07/02/2024.

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Lucia Cinquepalmi

TX24ABH1600 (A pagamento).


### TRIBUNALE DI VITERBO

*Nomina curatore eredità giacente di Sieni Giuseppe -  
R.G. 3347/2022*

Il Giudice dr.ssa Magarò con decreto del 14/17 gennaio 2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Giuseppe Sieni, nato a Roma il 01/09/1954 e deceduto in Monterosi (VT) il 28/03/2018, nominando curatore l'avv. Ylenia Porciani con studio in Vitorchiano, via Arringa n. 21.

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Ylenia Porciani

TX24ABH1609 (A pagamento).



**TRIBUNALE DI TERNI**

*Nomina curatore eredità giacente di Orsini Giacomo -  
R.V.G. 47/2024*

Il Giudice in data 23.01.2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Orsini Giacomo nato a Terni il 14.05.1974 ed ivi deceduto il 13.07.2016 e ha nominato Curatore l'Avv. Silvia Sisti, con studio in Terni, Via E. Barbarasa n. 23.

Terni, 08.02.2024

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Silvia Sisti

TX24ABH1616 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI ROMA  
Ufficio Successioni**

*Eredità giacente di Pescara Tiziano*

Il Giudice, con decreto del 6.2.2024, ha dichiarato la chiusura dell'Eredità Giacente di Pescara Tiziano (CF PSCTZN-59H06E591F), nato a Limbiate (MI) il 6.6.1959 e deceduto a Roma il 27.12.2009 (RG. Vol. n. 5678/16), approvando l'operato ed il rendiconto del Curatore, l'Avv. Alessandro Paris, domiciliato in Roma, in Via Simon Boccanegra n. 8.

Il curatore  
avv. Alessandro Paris

TX24ABH1619 (A pagamento).

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

*Nomina curatore eredità giacente di Barroero Anna Maria*

Con decreto emesso in data 09.02.2024 il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dismessa da BARROERO ANNA MARIA nata a Cocconato (AT) il 14.06.1947, residente in vita in Torino e deceduta in Torino l'11.01.2024 - R.G. 2833/2024.

Curatore è stato nominato avv. Gaspari Désirée con studio in C.so Porporato n. 25 10064 Pinerolo.

Il funzionario giudiziario  
dott. Flavio Sardella

Il curatore  
avv. Désirée Gaspari

TX24ABH1631 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI LECCO**

Sede: Corso Promessi Sposi n. 27 - 23900 Lecco  
Punti di contatto: Tel. 0341.285717 -  
mail: avv.anzaldi@studiolegaleanzaldi.it  
Codice Fiscale: 83011620131

*Chiusura eredità giacente di Giuseppe Mezzera*

Il Giudice del Tribunale di Lecco, Dott.ssa Marta Paganini, in data 27.12.2023 ha emesso decreto di chiusura della procedura di eredità giacente - RG 995/2014 - MEZZERA GIUSEPPE nato a Dervio (LC) il 12.09.1937 e deceduto in Monza (MB) il 10.05.2013, Cod. Fisc. MZZGPP37P12D280A, con ultimo domicilio in Dervio, Via Greppi 12, (triferimento G.U. Parte Seconda n. 118 del 04.10.2014 pagina 12).

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Francesco Paolo Anzaldi

TX24ABH1640 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI ROMA**

*Eredità giacente di Del Vecchio Archimede -  
R.G. 12384/2023*

Il Giudice dott.ssa Andreina Gagliardi con decreto del 5.10.2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Archimede Del Vecchio nato a Cesena il 3.5.1941 e deceduto a Roma il 19.9.2023 nominando curatore l'Avv. Laura Romano con studio in Roma, Via Claudio Monteverdi n.20 - Tel.06/8610471.

Il curatore  
avv. Laura Romano

TX24ABH1642 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI CATANIA**


*Nomina curatore eredità giacente di Coppolino Agata -  
R.G. 1415/2023*

Il Presidente del Tribunale di Catania, con decreto del 20/03/2023, depositato in cancelleria in pari data, ha dichiarato giacente l'eredità di Coppolino Agata (C.F. CPPGTA-60A62C351G, nata a Catania il 22/01/1960, e deceduta in Belpasso (CT) il 03/11/2015, con ultimo domicilio in Belpasso (CT), via Cesare Terranova, 6), e il 28/11/2023 ha nominato curatore dell'eredità giacente, l'avv. Davide Tripodi, con studio in Catania, via M. Cilestri, 41.

Catania, li 10 febbraio 2024

avv. Davide Tripodi

TX24ABH1643 (A pagamento).



**TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO**

Punti di contatto: Email: mariateresamoschini@libero.it

*Nomina curatore eredità giacente di Riccardo Rossi*

Il Tribunale di Viterbo con Decreto del giorno 08/09/2023 (R.G. 1085/2023) ha nominato l'avvocato Mariateresa Moschini del foro di Viterbo Curatore dell'Eredità Giacente di Riccardo Rossi (nato a Roma il giorno 24/01/1956 e deceduto a Nepi il 13/11/2021).

Viterbo 8 febbraio 2024

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Mariateresa Moschini

TX24ABH1648 (A pagamento).

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
Ufficio Successioni**

*Eredità giacente di Tonino Sette e Di Battista Maria*

Il Giudice con decreto del 22/01/2024, ha dichiarato giacente l'eredità del Sig. Tonino Sette, nato a Pizzoli (AQ) il 03/01/1931 e deceduto in Roma il 02/09/2021 e della Sig.ra Maria Di

Battista, nata a Montegrano (AP) l' 08/12/1937 e deceduta in Roma il 21/08/2022.

Curatore Avv. Alessia Santostefano con Studio in Roma, Salita di Poggio San Lorenzo n. 10.

Il curatore  
avv. Alessia Santostefano

TX24ABH1652 (A pagamento).

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

*Eredità giacente di Zanoncelli Fulvio*

Con decreto emesso in data 02.02.2024 il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dismessa da ZANONCELLI FULVIO, nato in Torino (TO) l'08/07/1943, residente in vita in TORINO e deceduto in TORINO il 05/06/2023 - R.G. 2322/2024. Curatore è stato nominato l'Avv. Luca Ostengo con studio in VIA ELLERO, 38 - 10126, TORINO (TO).

Il funzionario giudiziale  
dott. Flavio Sardella

Il curatore  
avv. Luca Ostengo

TX24ABH1656 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI VERCELLI**

*Nomina curatore eredità giacente di Mollo Paolo -  
R.G. V.G. n. 2122/2023*

Il Presidente del Tribunale di Vercelli, con provvedimento in data 11 settembre 2023, ha nominato Curatore dell'Eredità Giacente Mollo Paolo, nato a Castelvetro il 25 febbraio 1973, deceduto a Biella in data 3 aprile 2023, l'Avv. Mario Cortese, con studio in Vercelli, Via G. Bazzi n.14, tel.: 0161/255821.

L'incarico è stato accettato previo giuramento in data 15 settembre 2023.

avv. Mario Cortese

TX24ABH1657 (A pagamento).

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
Ufficio Successioni**

*Chiusura eredità giacente di Claudio Cerqua*

Il Tribunale di Roma con decreto del 26 gennaio 2024 così come successivamente modificato con provvedimento di correzione del 9 febbraio 2024 ha dichiarato la chiusura dell'eredità giacente di Claudio Cerqua, nato a Roma il 28/09/1964 (CF CRQCLD64P28H501W) e deceduto a Roma il 14/12/2017, e dichiarando il Curatore cessato dalla sua funzione

Il curatore  
avv. Simone Paolini

TX24ABH1659 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI CAGLIARI**

*Nomina curatore eredità giacente di Zurru Salvatore -  
R.G. 4886/2023*

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice dott. Ignazio Tamponi, con decreto 21.09.2023, reso nel procedimento R.G. n. 4886/2023 V.G., ha dichiarato giacente l'eredità di Zurru Salvatore (nato ad Arbus (SU) il 31.12.1961 e deceduto in San Gavino Monreale (SU) il 21.02.2022, C.F. ZRR-SVT61T31A359F, da ultimo residente in Arbus (SU) nella piazza Gramsci 3/A), nominando Curatore l'avv. Giorgia Perra, con studio a Cagliari, via Versilia n. 15.

Cagliari, 23 dicembre 2023

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Giorgia Perra

TX24ABH1660 (A pagamento).



**TRIBUNALE DI TORINO***Nomina curatore eredità giacente di Peracca Chiara*

Con decreto emesso in data 09/02/2024 il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dismessa da PERACCA CHIARA nata a Oulx (To) il 29/06/1926 residente in vita in Torino e deceduta in Torino il 17/01/2024.

Curatore è stato nominato Dott. LUCA QUER con studio in Torino, Via Magenta 57.

Il curatore  
Quer Luca

Il cancelliere esperto  
dott.ssa Simona D'Angelo

TX24ABH1662 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI TORINO***Nomina curatore eredità giacente di Bonanni Ezio*

Con decreto emesso in data 09/02/2024, il Giudice di Torino ha dichiarato giacente l'eredità morendo dismessa da BONANNI EZIO, nato a Susa (To), il 16/12/1968, residente in vita in Nichelino (To) e deceduto in Torino il 16/12/2023 - R.G. 3460/2024. Curatore è stato nominato Dott. QUER LUCA con studio in Torino, Via Magenta 57.

Il curatore  
dott. Quer Luca

Il funzionario giudiziario  
dott.ssa Francesca Sutera

TX24ABH1667 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI PIACENZA***Chiusura eredità giacente di Ossimprandi Tiziano -  
R.G. 996/2017*

Il Tribunale di Piacenza con decreto del 16/01/2024 ha disposto la chiusura dell'eredità giacente di Tiziano Ossimprandi e la pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale* da parte del Curatore, con addebito della relativa spesa a carico di parte ricorrente ed ha autorizzato il Curatore a sostenere le ulteriori spese di procedura ed eventuali oneri tributari e fiscali mediante il prelievo dal conto corrente intestato alla procedura stessa procedendo, successivamente, alla sua chiusura.

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Zelinda Cademartiri

TX24ABH1668 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA***Nomina curatore eredità giacente di Guido Domenico -  
R.G. n. 1286/2023*

Il Presidente del Tribunale di Civitavecchia, con decreto del 10/09/2023 n. cronol. 11502/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Guido Domenico, c.f. GDUDNC60M03B180F, nato a Brindisi (BR) il 03.08.1960 e deceduto in Roma (RM) il 31.08.2023, con ultimo domicilio/residenza a 00058 Santa Marinella (RM) Via del Tirreno n. 1, nominando curatore l'Avv. Margherita Del Villano, con studio in Cerveteri (RM), Via Fontana Morella n. 50.

Cerveteri, 23 Gennaio 2024

Il curatore  
avv. Margherita Del Villano

TX24ABH1671 (Gratuito).

**TRIBUNALE DI BOLZANO  
2° Sezione***Nomina curatore eredità giacente  
di Di Bernardo Maggiore Enzo*

Il Tribunale di Bolzano, con decreto del 06.01.2024, ha dichiarato giacente l'eredità di Di Bernardo Maggiore Enzo, nato a Villach (A) il 11.08.1971 e deceduto a Vipiteno (BZ) il 06.08.2023, con ultimo domicilio a Brennero (BZ), via S. Valentino n. 47, nominando curatore l'avv. Manuela Hochrainer, con studio in Vipiteno, Città Nuova 26.

Il curatore dell'eredità giacente  
Manuela Hochrainer


TX24ABH1680 (A pagamento).

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA***Nomina curatore eredità giacente  
di Domenici Maria Caterina*

Il Tribunale di Roma con decreto del 05/02/2024 reso nel procedimento RGV 162/2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Domenici Maria Caterina nata a Borgorose (RI) il 17/09/1947 e deceduta a Rieti il 04/01/2023, nominando curatore l'avv. Alessandra Caroselli con studio in Roma, viale Giulio Cesare 94.

avv. Alessandra Caroselli

TX24ABH1681 (A pagamento).



**TRIBUNALE DI IMPERIA***Eredità giacente di Simmonds Maria*

Con decreto del 15/09/2023 il Giudice del Tribunale di Imperia ha dichiarato giacente l'eredità di Simmonds Maria, nata in Gran Bretagna il 21.08.1922 e deceduta in Sanremo (Im) in data 10.09.2023, nominando curatore la dott.ssa Roberta Fontana – avvocato con studio in Imperia Via Don Abbo 12/4 – Grattacielo A. Doria, tel 0183/299099 e-mail roberta.fontana@stufo.it.

Il curatore  
avv. Roberta Fontana

TX24ABH1682 (A pagamento).

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO***Nomina curatore eredità giacente di Berti Federica -  
R.G. 4636/2023*

Il giudice dott.ssa A. Fodra del Tribunale di Livorno con decreto del 12.01.24, ha dichiarato giacente l'eredità di Berti Federica (C.F. BRTFRC64R44F704N) nata a Monza il 04.10.1964 deceduta in data 27.08.21 in Cecina (LI), ed ha nominato Curatore l'Avv. Letizia Ceroti del Foro di Livorno con studio in Livorno Viale della Libertà, 64.

avv. Letizia Ceroti

TX24ABH1692 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI TREVISO  
Volontaria Giurisdizione***Nomina curatore eredità giacente di Girello Elena -  
R.G. 5613/2023*

Il Giudice del Tribunale di Treviso, a norma degli artt. 528 c.c. e 781 c.p.c., con decreto emesso in data 23/01/2024, ha dichiarato giacente l'eredità di Girello Elena, nata a Venezia (VE), il 5/12/1932 e deceduta in Monastier di Treviso (TV), il 21/7/2023, nominando curatore l'avv. Fulvia Cattarinussi, con studio in Montebelluna (TV), Via Roma, 39, int. 2.

Il curatore  
avv. Fulvia Cattarinussi

TX24ABH1694 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI LATINA***Nomina curatore eredità giacente di Greco Franco -  
R.G. 905/2023*

Il Presidente del Tribunale di Latina con decreto del 19/04/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Greco Franco nato ad Asmara (Etiopia) il 08/10/1958 e deceduto a Roma il 15/07/2019 con ultimo domicilio ad Aprilia in via Carlo Pisacane n. 32, nominando curatore l'avv. Massimiliano Zaralli con studio in Latina, Viale Francesco Petrarca n. 7.

Latina, 12 febbraio 2024

Il curatore  
avv. Massimiliano Zaralli

TX24ABH1696 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI PADOVA***Nomina curatore eredità giacente di Milani Gino -  
R.G. 165/2024*

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice delle Successioni, con decreto del 31.01.2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Milani Gino nato a Isola d'Istria il 02.11.1945 e deceduto a Padova il 04.09.2023, nominando curatore dell'eredità giacente la dott.ssa Federica Bordin con studio in Padova via Giovanni Soranzo 8.

Il curatore dell'eredità giacente  
dott.ssa Federica Bordin

TX24ABH1697 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI PAVIA***Nomina curatore eredità giacente di Giorgio Morera -  
R.G. 4095/2023*

Il Giudice del Tribunale di Pavia dott.ssa Claudia Venturini, con decreto del 31.01.2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Giorgio Morera nato a Milano (MI) il 24.10.1942 e deceduto il 08.07.2019, con ultimo domicilio in Broni (PV), nominando curatore l'avv. Roberto Serantoni con studio in Milano, C.so di Porta Romana, 108.

Il curatore  
avv. Roberto Serantoni

TX24ABH1708 (A pagamento).



**TRIBUNALE DI VERCELLI**

*Chiusura eredità giacente di Franca Busca -  
Proc. 3108/22 R.G. V.G.*

Il presidente del Tribunale di Vercelli, con decreto del 30 gennaio 2024, ha dichiarato chiusa l'eredità giacente di Franca Busca, nata a Viverone (BI) il 16 ottobre 1933, deceduta a Tronzano (VC) in data 8 aprile 2020 e cessato il curatore dalle sue funzioni.

Il curatore dell'eredità giacente  
avv. Monica Grattarola

TU24ABH1546 (A pagamento).

**RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ****TRIBUNALE DI BRINDISI**

*Riconoscimento di proprietà - R.G. 3476/2023*

Ricorso per Usucapione Speciale (art. 1159 bis c.c.) n. 3476/23 R.G. - Istanti: Bagnardi Vitantonina (C.F. BGN-VNT50T48C741D) e Bufano Francesco (C.F. BFNFN-C48H04C424N), elettivamente domiciliati in Fasano (BR) alla via Forcella n.15 c/o l'avv. Pietro Celeste.

Il Tribunale di Brindisi con provvedimento dell'11.1.2024 ha ordinato la pubblicazione per estratto del ricorso per riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione speciale dei terreni in Ostuni (BR) al fg. 123, p.lle 201, 238 e 426 catastalmente di proprietà di Bufano Francesco, nato a Cisternino BR il 10.2.1936 e deceduto in Germania, Celle, il 7.4.2006.

Con espresso avvertimento che chiunque abbia interesse potrà proporre opposizione nel termine di gg. 90 dalla data di pubblicazione.

Estratto pubblicato come da provvedimento del Tribunale di Brindisi dell'11.1.2024 a firma del Giudice, dott. A. Sardiello.

avv. Pietro Celeste

TX24ABM1702 (A pagamento).

**STATO DI GRADUAZIONE****TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

*Stato di graduazione - Eredità giacente di Teresa Pannullo  
- R.G.V. 4611/2021*

Il sottoscritto avv. Mario Passaretta, non in proprio, ma quale curatore dell'eredità giacente di Teresa Pannullo, nata a San Cipriano d'Aversa (CE) il 25/02/1943 e deceduta

in Casal di Principe (CE) il 17/12/2019, richiamato tutto quanto già pubblicato ai sensi dell'art. 498 c.c. sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda Anno 164° n. 65 del 3/06/2023, si procede alla pubblicazione dello stato di graduazione:

1) SPESE E CREDITI IN PREDEDUZIONE EX ART. 511: compensi del curatore per €1.473,53, oltre le spese anticipate per la pubblicazione sulla *G.U.* dell'apertura della Procedura e del concorso (498 c.c.), nonché le occorrente spese per la presente Pubblicazione, tutte da liquidarsi in contraddittorio all'esito della pubblicazione dello stato di graduazione.

## 2) CREDITORI PRIVILEGIATI

Agenzia delle Entrate-Riscossione, C.F. e P.IVA n.13756881002, Agente della riscossione per la provincia di Caserta, elettivamente domiciliata ai fini della presente Procedura presso la sede di Caserta in Via Lamberti Fabbr. A/4, C.A.P. 81100, per €2.506,57

## 3) CREDITORI CHIROGRAFI

Agenzia delle Entrate-Riscossione, C.F. e P.IVA n.13756881002, Agente della riscossione per la provincia di Caserta, elettivamente domiciliata ai fini della presente Procedura presso la sede di Caserta in Via Lamberti Fabbr. A/4, C.A.P. 81100, per €2.472,45;

FCA Auto Bank S. p.A (C.F. e P. IVA 08349560014), con sede legale in Torino, 10137, Corso Orbassano n. 367, per €9.101,14.

## AVVERTENZE - PRECISAZIONI - RIPARTI

L'attivo della Procedura è costituito unicamente dalla giacenza sul c/c della Procedura (pari a euro 2.584,84).

Le somme graduate per Agenzia delle Entrate-Riscossione sono state aggiornate ai pagamenti eseguiti per estinguere il fermo amministrativo gravante sull'autovettura del de cuius; in particolare, si tratta delle cartelle n° 02820160011421777000 pari ad €62,09, n° 02820160034607485000 pari ad €221,34, al netto del tributo "1B68" che non è trasmissibile, e n° 02820170016195791000 pari ad €313,92.


avv. Mario Passaretta

TX24ABN1613 (A pagamento).

**TRIBUNALE DI VARESE**

*Stato di graduazione - Eredità rilasciata  
di Burger Giovanni - N. 1953/2016 R.G.V.G.*

L'Avv. Monica Alberio, con studio in Gavirate, Via Milano n.5, curatore dell'Eredità rilasciata di Burger Giovanni, nato a Varese il 30/06/1929 ed ivi deceduto il 19/09/2016,



n.1953/2016 RGVG Tribunale di Varese, pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art.501cc, il seguente estratto dello stato di graduazione finale, autorizzato dal Tribunale di Varese con decreto del 12/02/2024.

A) MASSA IMMOBILIARE: ricavo € 415.000,00 (€ 391.721,12 già distribuiti con il piano di riparto parziale del 30/9/2020); residuo da distribuire € 23.278,88:

1) SPESE PREDEDUCIBILI EX ART. 2770 e 2777 CC: € 15.138,55 (spese nell'interesse della procedura e compenso curatore)

2) CREDITORI IPOTECARI: Intesa SanPaolo e Banca Popolare di Sondrio € 0,00 (già soddisfatti interamente con il piano di riparto del 30/9/2020)

3) CREDITORI PRIVILEGIATI EX ART. 2751 BIS N. 1 CC vengono soddisfatti parzialmente e proporzionalmente come segue: € 2.851,90 a Conconi Massimiliano, € 2.162,45 a Scacco Lorena e € 3.125,98 a Cantarelli Stefania

4) CREDITORI PRIVILEGIATI EX ART. 2751 BIS N. 2 CC: Studio Porrini € 0,00

5) CREDITORI PRIVILEGIATI EX ART. 2751 BIS N. 3 CC: Studio Polo € 0,00

6) CREDITORI CHIROGRAFARI: Banca Popolare di Sondrio € 0,00, Studio Porrini € 0,00, Studio Polo € 0,00, Hilakis Georgios € 0,00, Lerei Acqua Gas € 0,00

B) MASSA MOBILIARE: ricavo € 3.114,00 da distribuire:

1) SPESE PREDEDUCIBILI EX ART. 2755 e 2777 CC: € 89,73 (spese nell'interesse della procedura e compenso curatore)

2) CREDITORI PRIVILEGIATI EX ART. 2751 BIS N. 1 CC vengono soddisfatti parzialmente e proporzionalmente come segue: € 1.059,53 a Conconi Massimiliano, € 803,39 a Scacco Lorena e € 1.161,35 a Cantarelli Stefania

3) CREDITORI PRIVILEGIATI EX ART. 2751 BIS N. 2 CC: Studio Porrini € 0,00

4) CREDITORI PRIVILEGIATI EX ART. 2751 BIS N. 3 CC: Studio Polo € 0,00

5) CREDITORI CHIROGRAFARI: Banca Popolare di Sondrio € 0,00, Studio Porrini € 0,00, Studio Polo € 0,00, Hilakis Georgios € 0,00, Lerei Acqua Gas € 0,00.

Resta così distribuita l'intera somma disponibile.

L'eventuale residuo, al netto delle ulteriori spese occorrente, verrà distribuito ai creditori rimasti insoddisfatti secondo le rispettive cause di prelazione.

Il curatore  
avv. Monica Alberio

TX24ABN1700 (A pagamento).

## PROROGA TERMINI

### PREFETTURA DI TREVISO

Punti di contatto: Tel. 0422/592405

Codice Fiscale: 80015560263

Protocollo: 3467/2023

#### Proroga dei termini legali e convenzionali

Il Prefetto

VISTO l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n° 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;

VISTO l'art.31 della Legge 340/2000 che ha disposto la soppressione del Foglio annunci legali della provincia, a far tempo dal 9 marzo 2001

VISTA la nota prot. n. 1950079/23 del 14 novembre 2023 con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Venezia, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato D.Lgs. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento, a seguito dell'allerta meteo per criticità idraulica e idrogeologica diramata dalla Protezione Civile Regione Veneto nelle filiali sotto indicate di Intesa Sanpaolo S.p.A. dal 2 novembre al 3 novembre 2023:

Intesa Sanpaolo: filiale di Asolo - Casella - Viale Tiziano, 1A

Intesa Sanpaolo: filiale di Borso del Grappa via Piave - via Piave, 2

Intesa Sanpaolo: filiale di Cavaso del Tomba via Marconi - via Marconi, snc

Intesa Sanpaolo: filiale di Conegliano - via Pittoni

Intesa Sanpaolo: filiale di Cornuda - via Zanini, 2

Intesa Sanpaolo: filiale di Farra di Soligo via Giarentine - via Giarentine, 1

Intesa Sanpaolo: filiale di Fonte - via Roma, 7

Intesa Sanpaolo: filiale di Miane - Piazza Risorgimento, 7

Intesa Sanpaolo: filiale di Montebelluna - Piazza G.B. Dall'Armi, 1

Intesa Sanpaolo: filiale di Pederobba - via Roma, 125

Intesa Sanpaolo: filiale di Pieve del Grappa - Paderno - Piazza Martiri del Grappa, 10;


Intesa Sanpaolo: filiale di Pieve di Soligo - via Chisini, 47  
Intesa Sanpaolo: filiale di San Vendemiano - via De Gasperi, 23A

Intesa Sanpaolo: filiale di San Zenone degli Ezzelini - via Roma, 35

Intesa Sanpaolo: filiale di Susegana - via I Maggio, 3

Intesa Sanpaolo: filiale di Valdobbiadene - Piazza G. Marconi, 25

Intesa Sanpaolo: filiale di Vidor Sportello - Piazzale Capitello, 7



Intesa Sanpaolo: filiale di Vittorio Veneto via Brandolini – via Brandolini, 103

Intesa Sanpaolo: filiale di Volpago del Montello – via Schiavonesca Nuova, 101;

DECRETA

ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D. L.gs. n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono prorogati di quindici giorni – a decorre dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico – i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi

Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia della Banca d'Italia, nonché all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvederà alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000.

Il prefetto  
Sidoti

TX24ABP1650 (Gratuito).

***RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI  
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA***

(1ª pubblicazione).

**TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

*Richiesta di dichiarazione di morte presunta  
di Rao Giuseppe - R.G. 1516/2023*

Il Tribunale di Barcellona P.G. con decreto del 03.12.2023 ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Rao Giuseppe nato a Novara di Sicilia il 27.07.1893 con ultima residenza in Novara di Sicilia (ME) Via Mattarussa, ora Via Vittorio Emanuele Orlando n. 4, scomparso dal 1922 con l'invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione con espresso riferimento al procedimento n. 1516/2023 R.G..

avv. Laura Cargnino

TX24ABR1646 (A pagamento).

(1ª pubblicazione).

**TRIBUNALE DI TREVISO**

Punti di contatto: avv. Stefano Tigani (TGNSFN-73P19E098G) - Sede: via Olivi 4/a 30171 - Venezia (Mestre) - PEC stefano.tigani@venezia.pecavvocati.it

*Richiesta di dichiarazione di morte presunta  
di Marianna Cendron*

Si rende noto che i signori Giorgio Cendron (CNDGR-G95R24Z104U), nato a Varna (Bulgaria) il 24.10.1995, Emilia Michielin (MCHMLE61R64F443R), nata a Monte-

belluna (TV) il 24.10.1961 e Pierfrancesco Cendron (CNDP-FR57R05L407S) nato a Treviso il 05.10.1957, tutti residenti in Paese (TV), Via Treforni 89, con ricorso depositato il 24.05.2023 (R. G. n. 2910/2023) hanno richiesto che il Tribunale di Treviso, una volta eseguite le pubblicazioni di legge e assunta ogni informazione ulteriore e/o comunque utile, dichiarare la morte presunta di Marianna Cendron, nata a Shumen (Bulgaria) il 27.11.1994, C.F. CNDMNN94S67Z104I).

Si invita chiunque abbia notizie della scomparsa di farle pervenire entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Il procuratore  
avv. Stefano Tigani

TX24ABR1709 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 14).

**TRIBUNALE DI MANTOVA**

*Dichiarazione di morte presunta  
di Chizzini Fabrizio ex art. 58 c.c.*

Il Tribunale di Mantova con provvedimento del 15.01.2024 emesso nel procedimento R.G. n. 41/2024 a fronte della domanda per la dichiarazione di morte presunta da dichiararsi nei confronti di Chizzini Fabrizio nato a Viadana (MN) il 24.08.1963 con ultima residenza in Viadana (MN) alla via Cavour, 64, scomparso dall'anno 2010, invita chiunque abbia notizia dello scomparso di farne pervenire presso questo Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

avv. Luisa Tosi

TX24ABR1341 (A pagamento).

***PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO  
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE***

**COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL**

*in liquidazione coatta amministrativa -*

*D.M. 27/04/2023 n. 101/2023*

Sede legale: via Pontelungo, 9/3 - Albenga (SV)

Codice Fiscale: 01028200093


*Deposito bilancio finale di liquidazione.*

Si comunica che in data 09/02/2024 è stato depositato c/o Tribunale di Imperia il bilancio finale di liquidazione a norma dell'art. 213 L.F.

Trascorsi 20 giorni dalla pubblicazione, mancando opposizioni, lo stesso si intenderà approvato.

Il commissario liquidatore  
dott. Stefano Marastoni

TX24ABS1637 (A pagamento).



**S.O.S. FAMIGLIA**  
**SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS**  
*in liquidazione coatta amministrativa*  
 Codice Fiscale: 07431200018

*Deposito bilancio finale di liquidazione,  
 conto della gestione e piano di riparto finale*

Si informa che in data 8/2/2024 sono stati depositati presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale di Torino il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e il piano di riparto finale della Soc. Coop. S.O.S. FAMIGLIA SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS in liquidazione coatta amministrativa.

Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro eventuali contestazioni.

Il commissario liquidatore  
 dott. Alessandro Verilio

TX24ABS1644 (A pagamento).

**EDILPEK S.C.**

*in scioglimento per atto di autorità*

Sede: via Cavedoni, 10 - 41124 Modena

Punti di contatto: Rebucci Paolo - Commissario liquidatore  
 - Tel. 059224808

Registro delle imprese: Modena 03722970757

R.E.A.: MO-352210

Codice Fiscale: 03722970757

Partita IVA: 03722970757

*Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della  
 gestione e riparto finale*

Il sottoscritto, dott. Paolo Rebucci commissario liquidatore di Edilpek società cooperativa in scioglimento per atto di autorità nr 131/SAA/2017, comunica che presso il Tribunale di Modena il 06.02.2024 sono stati depositati il bilancio finale della società, il conto della gestione ed il riparto finale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 L. fall., gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro osservazioni.

Modena, 06.02.2024

Il commissario liquidatore  
 dott. Paolo Rebucci

TX24ABS1651 (A pagamento).

**SOCIETÀ COOPERATIVA MAGGIO 84**  
*in liquidazione coatta amministrativa*  
 Sede: via dell'Olmo, 31 - Trapani

*Deposito atti finali*

Si rende noto che in data 08.02.2024 sono stati depositati presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Trapani, il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto della gestione ed il piano di riparto. Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Il commissario liquidatore  
 avv. Francesca Croce

TX24ABS1663 (A pagamento).

**ALTRI ANNUNZI**


*VARIE*

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
 DEL MAR IONIO**

Sede: Porto Mercantile Molo San Cataldo - 74123 Taranto  
 Partita IVA: 90048270731

*Richiesta di rilascio autorizzazione ZES*

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, nominato Commissario Straordinario del Porto di Taranto con D.P.C.M. del 17 febbraio 2012, Prof. Avv. Sergio Prete, rende noto che in applicazione degli artt. 2, 3 co. 3, lett. a), 4 co. 1 e co. 2 let. a) del Regolamento recante il titolo "Procedure amministrative in materia di Zone Economiche Speciali" adottato con Ordinanza n. 06/22, è stato inviato alla GUUE e pubblicato sull'Albo Pretorio dell'ADSP l'Avviso n. 1/24 Spec-Rem S.A. \_ZES, relativo all'istanza Zes pervenuta in data 06.12.2023, acquisita con il numero di protocollo 0039009 dell'ADSP, e le successive note di integrazione del 06.12.2023 e del 24.01.2024, rispettivamente recanti il numero di protocollo 0039121 del 2023 e 0003234 del 2024 dell'ADSP, presentate dalla società Spec-Rem S.A., in qualità di capofila di una costituenda "Newco", con cui detta società, in persona del legale rappresentate, ha richiesto di poter avviare, previa utilizzo dei benefici concessi dalla legislazione vigente per le ZES, un insediamento in cui svolgere attività di Trasporto e Magazzinaggio, ed attività di supporto ai trasporti, (Cod. Ateco 52.10.10, 52.10.20, 52.21.40, 52.21.50, 52.24.20, 52.29.10, 52.29.21, 52.29.22) su unità territoriali ricadenti all'interno del più ampio compendio denominato "Eco Industrial Park", rientrante nella Zes Unica, già Zes Interregionale Puglia - Basilicata, nonché della Zona Franca Doganale del porto di Taranto, intestata al Demanio Pubblico dello Stato Ramo Marina Mercantile, nella disponibilità dell'ADSP MI, mediante consegnata anticipata giusta



verbale di consegna del 04 novembre 2022 sottoscritto tra la Capitaneria di Porto di Taranto, l'Agenzia del Demanio e l'ADSP Mar Ionio. Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno essere prodotte all'ADSP entro il termine perentorio di giorni 30(trenta) decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sulla GURI con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle attività amministrative inerenti l'anzidetta istanza. L'istanza sarà valutata sulla base dei parametri indicati dalla lettera c) del modello all. 1) al Regolamento recante le "Procedure amministrative in materia di Zone Economiche Speciali". L'avviso pubblico completo è reperibile all'indirizzo: <https://port.taranto.it/albopretorio>

Il presidente e commissario straordinario del Porto di Taranto  
prof. avv. Sergio Prete

TX24ADA1610 (A pagamento).

### R.F.I. S.p.A.

*Avviso ex artt. 49 e 50 del DPR 753/1980 - Potenziamento direttrice Orte - Falconara - Progetto di fattibilità tecnica ed economica del raddoppio PM 228 - Albacina - CUP J44D20000060009*

La Società R.F.I. S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, ai sensi dell'art. 50 del DPR 753/1980,

#### I N F O R M A

- che, con la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi del 04/01/2024, pubblicata sul sito internet Osserva Cantieri e sul sito FS Italiane, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del "Raddoppio PM 228 - Albacina" ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 e dell'art. 44, comma 4, del DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i., la cui localizzazione interessa il territorio del Comune di Fabriano, in Provincia di Ancona;

- che, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del DL 77/2021, il progetto è stato sottoposto al Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, nell'Adunanza del 19/01/2024, ha adottato la Determinazione Motivata n. 2/2024, di natura ricognitiva rispetto alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di RFI, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 6, secondo periodo del DL 77/2021;

- che il Commissario straordinario, nominato con D.P.C.M. del 16 aprile 2021 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DL 32/2019 (convertito, con modificazioni, nella L. 55/2019), con propria Ordinanza n. 17 del 30/01/2024, pubblicata sul sito internet Osserva Cantieri e sul sito FS Italiane, ha preso atto: (i) dell'adozione della Determinazione Motivata n. 2/2024 del Comitato Speciale del CSLP, riportata in stralcio (paragrafo 2 "la Determinazione Motivata del Comitato Speciale") nell'Allegato 2 all'ordinanza medesima; (ii)

delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l'approvazione del progetto delle opere, riportate nell'Allegato 1 "Prescrizioni e raccomandazioni";

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del DPR 753/1980, dalla data di pubblicazione del presente avviso, decorre il divieto di cui all'art. 49 del predetto decreto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza inferiore a quella della fascia di rispetto, individuata dalla predetta disposizione, rispetto alla realizzanda opera ferroviaria, compresi i tratti in galleria;

Il presente avviso è stato trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la relativa pubblicazione.

Roma, 1 febbraio 2024

p. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Il referente di progetto  
ing. Andrea Borgia

TX24ADA1636 (A pagamento).

### FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Sede: via Ludovisi n. 35 - 00187 Roma  
Capitale sociale: Euro 49.860.986.465,00

*Nomina commissario e istituzione  
Commissione Straordinaria*

Si comunica che, con provvedimento prot. 169/EP del 01-01-2024, è stato nominato Commissario Straordinario del Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico l'Avv. Michele Giordano.

Il mandato commissariale prevede espressamente la revisione generale delle attività svolte dall'ente nell'esercizio 2023 e quelle programmate nel 2024 per accertarne la conformità agli indirizzi programmatici presentati preventivamente al Capo dello Stato e alla Corte dei Conti.


Le specifiche attività di accertamento e revisione legale straordinaria del patrimonio dell'ente, sottese al mandato commissariale, sono state deferite ad apposita Commissione Straordinaria collegiale istituita, ai sensi dell'art. 1 comma 1 Legge 6 novembre 2012, n. 190, con provvedimento prot. 173/EP del 31-01-2024 e s.m.i., condiviso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 16, comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e sottoposto congiuntamente alla Corte dei Conti e all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nelle more dell'espletamento dei lavori commissariali sono sospese d'ufficio tutte le procedure amministrative e giurisdizionali pendenti, con contestuale sospensione dei relativi termini prescrizionali e decadenziali sino al termine dei lavori e alla pubblicazione della conseguente determinazione commissariale finale in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 06 febbraio 2024

Il commissario straordinario  
avv. Michele Giordano

TX24ADA1678 (A pagamento).



**SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI  
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI**

**GMM FARMA S.R.L.**

Sede: via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI)  
Partita IVA: 07363361218

*Variatione all'autorizzazione secondo procedura  
di importazione parallela*

Importatore: Gmm Farma s.r.l.

a) Numero di protocollo 160008 del 2023-12-15

Medicinale di importazione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse - AIC 043881224, Austria

Tipologia di variazione: c.1.3

Modifica apportata: Modifica del nome e dell'indirizzo del titolare AIC nel paese di provenienza da Pfizer Corporation Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstraße 1 1210 Wien Austria a Upjohn EESV, Capelle aan den IJssel, Niederlande

b) Numero di protocollo 159999 del 2023-12-15

Medicinale di importazione: SIRDALUD «4 mg compresse» 30 compresse - AIC 044122024, Germania

Tipologia di variazione: c.1.3

Modifica apportata: Modifica del nome e dell'indirizzo del titolare AIC nel paese di provenienza da Novartis Pharma GmbH, 90327 Nürnberg, Germania a Hexal AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen

c) Numero di protocollo 162901 del 2023-12-21

Medicinale di importazione: DIPROSONE «0,05% crema» tubo 30 g - AIC 046327021, Portogallo

Tipologia di variazione: c.1.3, c.1.4

Modifica apportata: Modifica del nome e dell'indirizzo del titolare AIC nel paese di provenienza da Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda, Marques de Pombal, 14 - 1250-162 Lisbona, Portogallo a Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda, Rua Alexandre Herculano, 50 - Piso 9 - 1250-011 Lisbona, Portogallo

Modifica del nome del produttore da Schering-Plough Labo NV, Industriepark 30 B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgio a Organon Heist bv, Industriepark 30 2220 Heist-op-den-Berg, Belgio

In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del 12/01/2022 pubblicata in *G.U.* Serie Generale n.22 del 28/01/2022, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell'AIP.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette (nei casi di tipologia c.1.2, c.1.3) dal primo lotto di produzione successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente modello.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e

le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'amministratore delegato  
Gian Maria Morra

TX24ADD1602 (A pagamento).

**MEDIFARM S.R.L.**

Partita IVA: 05481541000

*Variatione all'autorizzazione secondo procedura  
di importazione parallela*

Importatore: Medifarm Srl

Numero e data protocollo AIFA: 114347 del 18/09/2023

Medicinale di importazione: ALPHAGAN «1 flacone da 5 ml di collirio» soluzione

Confezione: 045282011

Tipologia variazione: c.1.3

Modifiche apportate: modifica del nome e dell'indirizzo del titolare AIC nel paese di provenienza da Allergan France, Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92400, Courbevoie, Francia a Abbvie, 10 Rue D'Arcueil, 94528 Rungis, Cedex, Francia.


In applicazione della determina AIFA N. 8 del 12/01/2022 relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, sono autorizzate le modifiche richieste relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell'AIP.

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente modello.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.



In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'amministratore unico  
Bertrand Michel

TX24ADD1603 (A pagamento).

### CIS BIO INTERNATIONAL

Sede legale: RN 306 - 91192 Gif-sur-Yvette Cedex, Francia  
Partita IVA: FR 46 312 261 894

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/ce e s.m.i.*

Codice pratica: N1A/2023/1316

Specialità medicinale: PULMOCIS, 2 mg kit per preparazione radiofarmaceutica

AIC 039140013 - Confezioni: 5 flaconcini da 15 ml.

Titolare AIC: CIS bio International.

Tipologia variazione: tipo IAIN n. B.V.a.1.d

Tipo di Modifica: Inclusione di un Master File del plasma nuovo, aggiornato o modificato, nel dossier di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale (PMF – seconda fase della procedura)

Modifica apportata: Inclusione di un Master File del plasma aggiornato quando le modifiche non hanno un impatto sulle proprietà del prodotto finito.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.R.I.

Il legale rappresentante  
Vincent Sarrazin

TX24ADD1611 (A pagamento).

### FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

*Modifica stampati*

Medicinale LENALIDOMIDE FRESENIUS KABI (049543) capsule rigide

Confezioni: tutte le confezioni registrate

Procedura NL/H/4081/001-007/IB/008, pratica C1B/2023/2550.

Tipologia variazione IB C.I.2.a

Modifica apportata: aggiornamento stampati in accordo al prodotto di riferimento Revlimid.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione sia i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data non recanti le modifiche autorizzate possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i Farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Regulatory Affairs Manager  
dott.ssa Chiara Dall'Aglio

TX24ADD1614 (A pagamento).

### FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008*

Medicinale GLYCOPHOS concentrato per soluzione per infusione

Codice AIC 049394 – confezione 012

Pratica N1A/2023/1498. Var. IA B.I.b.2.c aggiornamento della sezione 3.2.S.2.3 dell'ASMF sodio glicerofosfato idrato (restricted part Dr. Paul Lohmann).

Medicinale INFRAMIN soluzione per infusione


Codice AIC 029167 – tutte le confezioni

Pratica N1B/2023/1330. Var. IB B.III.1.a.5 nuovo CEP lisina acetato di nuovo produttore (Ajinomoto Co., Inc).

Pratica N1A/2023/1474. Raggruppamento di variazioni IA B.III.1.a.2 aggiornamento CEP di produttori approvati: leucina (Ajinomoto Co., Inc) e treonina (Amino GmbH).

Medicinale SIFRAMIN soluzione per infusione

Codice AIC 029165 – tutte le confezioni



Pratica N1A/2023/1473. Var. IA B.III.1.a.2 aggiornamento CEP leucina di produttore approvato (Ajinomoto Co., Inc).

Medicinale SINTAMIN soluzione per infusione  
Codice AIC 029169 – tutte le confezioni

Pratica N1B/2023/1329. Var. IB B.III.1.a.5 nuovo CEP lisina acetato di nuovo produttore (Ajinomoto Co., Inc).

Pratica N1A/2023/1471. Raggruppamento di variazioni IA B.III.1.a.2 aggiornamento CEP di produttori approvati: leucina (Ajinomoto Co., Inc), alanina (Shanghai Kyowa Amino Acid Co., Ltd) e treonina (Amino GmbH).

I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle variazioni IB: dal giorno successivo alla pubblicazione.

Regulatory Affairs Manager  
dott.ssa Chiara Dall'Aglio

TX24ADD1615 (A pagamento).

### GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26 -  
Castel San Giorgio (SA)  
Codice Fiscale: 03696500655

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE*

Titolare AIC Genetic S.p.A. Via G. Della Monica n.26, Castel San Giorgio (SA)

Medicinale: FLOXANA

Codice pratica: N1A-2023-1603, N1A-2024-4

AIC: 045073 (tutte le confezioni)

Medicinale: PETAS

Codice pratica: N1A-2023-1604, N1A-2024-5

AIC: 045075 (tutte le confezioni)

Medicinale: SOCIN

Codice pratica: N1A-2023-1605, N1A-2024-6

AIC: 045078 (tutte le confezioni)

Modifica apportata: Var. B.III.1.a.2 (IA)- Presentazione di un certificato di Conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (Mylan Laboratories Limited - CEP 2019-161 - Rev 02, Neuland Laboratories Limited CEP 2019-023 - Rev 04, Dr. Reddy's Laboratories Limited R0-CEP 2019-059-Rev 01).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante  
Rocco Carmelo Pavese

TX24ADD1620 (A pagamento).

### SF GROUP S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

*Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA*

Medicinale: CLARITROL

Codice Pratica: N1B/2022/1509

Codice farmaco: 038887028

Tipo di modifica: Modifica stampati. Tipologia variazione 8 x C.I.2.a

Modifica apportata: Adeguamento degli stampati al medicinale di riferimento, all'ultima versione del QRD Template e modifiche editoriali minori.

E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Medicinale: OMEPRAZOLO GIT

Codice Pratica: N1B/2023/704

Codice farmaco: 042275

Tipo di modifica: Modifica stampati. Tipologia variazione 5 x C.I.2.a

Modifica apportata: Adeguamento degli stampati al medicinale di riferimento, all'ultima versione del QRD Template ed alla Linea Guida Eccipienti.

E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Medicinale: MUCOFIAL

Codice Pratica: N1B/2023/715

Codice farmaco: 034360014

Tipo di modifica: Modifica stampati. Tipologia variazione C.I.2.a

Modifica apportata: Adeguamento degli stampati al medicinale di riferimento, all'ultima versione del QRD Template, all'Appendix V del QRD template e adeguamento delle etichette esterne ai requisiti del blue box nazionale.

E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.3, 6.1, 6.5, 6.6, 8, 9 e 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non



recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.R.I.

L'amministratore unico  
dott. Francesco Saia

TX24ADD1621 (A pagamento).

### ORION CORPORATION

Sede legale: Orionintie, 1 - FIN-02200 Espoo, Finlandia

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274*

Titolare AIC: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN-02200 Espoo Finlandia

Medicinale: FILENA compresse

Confezioni e numeri di AIC: 028758011; 028758023

Codice pratica n.: N1B/2023/826

Tipologia variazione: Tipo IB C.I.z

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: Adeguamento degli stampati alla rev. 9 del Core SmPC e alla rev. 8 del Core PL for Hormone Replacement Therapy (HRT) products.

E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico

o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore  
Rossella Pietrantonio

TX24ADD1626 (A pagamento).

### TEOFARMA S.R.L.

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.*

Titolare AIC: Teofarma S.r.l. via F.lli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene (PV)

Codice pratica n. N1A/2023/1413

Medicinale: BIMIXIN

Confezioni e numeri AIC: "25.000 UI + 2.500 UI compresse" 16 compresse - AIC 008477061.

Modifica apportata:

- variazione tipo IAIN C.I.8.a) – introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza (EV CODE: MFL 1000), modifica concernente la persona qualificata in materia di farmacovigilanza e l'ubicazione del fascicolo permanente del sistema di farmacovigilanza.

Decorrenza della modifica: 16 gennaio 2024.

Codice pratica n. N1A/2023/1429

Medicinale: LARGACTIL

Confezioni e numeri AIC: "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse - AIC 007899038;

- "25 mg compresse rivestite con film" 25 compresse - AIC 007899026;

- "50 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml - AIC 007899014.

Modifica apportata:

Raggruppamento di variazioni:

- variazione tipo IA B.III.1.a).2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva (clorpromazina cloridrato) – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 1996-077-Rev 06) di un produttore già approvato (Egis Pharmaceuticals PLC);

- variazione tipo IA B.III.1.a).2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva (clorpromazina cloridrato) – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 1996-077-Rev 07) di un produttore già approvato (Egis Pharmaceuticals PLC).

Decorrenza della modifica: 13 novembre 2023.

Codice pratica n. N1A/2023/1491

Medicinale: LARGACTIL

Confezioni e numeri AIC: "100 mg compresse rivestite con film" 20 compresse - AIC 007899038;



- “25 mg compresse rivestite con film” 25 compresse - AIC 007899026;

- “50 mg/2 ml soluzione iniettabile” 5 fiale da 2 ml - AIC 007899014.

Modifica apportata:

- variazione tipo IA B.III.1.a).2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva (clorpromazina cloridrato) – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R0-CEP 2018-009-Rev 02) di un produttore già approvato (R.L. Fine Chem PVT. LTD.).

Decorrenza della modifica: 22 agosto 2023.

Codice pratica n. N1A/2023/1594

Medicinale: MEGESTIL

Confezioni e numeri AIC: “160 mg compresse” 30 compresse - AIC 027574019.

Modifica apportata:

- variazione tipo IA B.III.1.a).2 – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva (megestrol acetato) – presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato (R1-CEP 2009-086-Rev 01) di un produttore già approvato (Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – sito di produzione Sicor de México SA de CV).

Decorrenza della modifica: 9 maggio 2023.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il procuratore  
Matteo Manera

TX24ADD1628 (A pagamento).

### PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00

Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.*

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si informa dell'avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Codice pratica: C1A/2023/3300

Specialità medicinale: NIPENT (pentostatina)

Confezioni e numeri di AIC: 10 mg polvere per soluzione iniettabile, polvere per soluzione per infusione AIC n. 028645012

Tipologia variazione: Type IAIN Procedure

Modifica apportata: Update the drug product manufacturer's corporate form from Pfizer Service Company BVBA to Pfizer Service Company BV

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore  
Federica Grotti

TX24ADD1633 (A pagamento).

### S&R FARMACEUTICI S.P.A.

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.*

Medicinale: ALBATEN

Codice AIC: 043578; Confezioni: tutte

Codice Pratica C1B/2023/2874

N. Procedura Europea: IT/H/638/001/IA/10/G

Titolare AIC: S&R Farmaceutici S.p.A

Tipologia Variazioni: Gruppo 2 Variazioni: 1 Variazione Tipo IA categoria A.7: Soppressione dei siti di fabbricazione per un prodotto finito, responsabile della produzione, confezionamento, rilascio dei lotti e controllo dei lotti;

1 Variazione Tipo IAIN categoria B.II.b.2.c.1: Aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, escluso il controllo dei lotti.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione in G.U.R.I., che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U.R.I., che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

L'amministratore delegato  
dott. Mauro Dionigi

TX24ADD1635 (A pagamento).

### NORIDEM ENTERPRISES LTD

Sede legale: Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3,


Office 115 - 1065 - Nicosia - Cipro

Partita IVA: CY101576270

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.*

Medicinale: DAPTOMICINA NORIDEM

Confezioni: AIC n. 048789 in tutte le confezioni autorizzate



Procedura europea: IE/H/0586/001-002/IB/005

Codice Pratica: C1B/2023/2161

Tipologia variazione: variazione tipo IB C.I.2.a.

Modifica apportata: allineamento dei testi al prodotto di riferimento Cubicin, all'ultima versione del QRD template e modifiche editoriali minori.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (RCP, corrispettivi paragrafi del FI e dell'Etichettatura), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. delle variazioni, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione delle variazioni nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella G.U.R.I., che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. delle variazioni, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore  
Sante Di Renzo

TX24ADD1638 (A pagamento).

### I.B.N. SAVIO S.R.L.

Sede sociale: via del Mare n. 36 - 00071 Pomezia (RM), Italia

*Modifica secondaria di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.*

Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.

Specialità Medicinale: KOBAY AIC 044115 Tutte le confezioni

Cod. Prat. C1B/2023/2961 - CZ/H/1086/001/IB/018

Var.IB-A.2.b: Modifica di denominazione di fantasia del medicinale in Germania.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo della pubblicazione in G.U.R.I.

Specialità Medicinale: ANNOVA AIC 046282 Tutte le confezioni

Cod.Prat. C1A/2023/3266 - IT/H/0857/001-004/IA/014

Var. IAIN - A.5.a: Modifica indirizzo del fabbricante del prodotto finito che effettua anche il rilascio dei lotti.

Specialità Medicinale: PRECTIAZIDE AIC 039033 Tutte le confezioni

Cod. Prat. N1A/2023/1575

Var. IA - B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP da parte di un produttore del principio attivo Hydrochlorothiazide Sozhou già autorizzato (R1-CEP-2021-250-Rev 02).

I lotti della suddetta specialità già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il direttore ufficio regolatorio  
dott. Stefano Bonani

TX24ADD1658 (A pagamento).

### ARISTO PHARMA GMBH

Sede legale: Wallenroder Straße 8-10 - 13435 Berlino, Germania  
Codice Fiscale: 37/004/48009

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274*

Titolare AIC: Aristo Pharma GmbH

Specialità medicinale: BENZIDAMINA ARISTO

Codice farmaco: 049788 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice pratica: C1B/2023/2583 (DE/H/6761/001/IB/003)

Tipologia di variazione: tipo IB n. A.2. b) Modifica nella denominazione del medicinale da Benzidamina Aristo a Ton-

sino.

Specialità medicinale: CEFTRIAXONE ARISTO

Codice farmaco: 036095 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice pratica: N1A/2023/1300

Tipologia di variazione: tipo IA n. B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - soppressione di un parametro di specifica non significativo (acido 2-etilesanoico).

Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO ARISTO

Codice farmaco: 037294 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice pratica: N1B/2023/784

Tipologia di variazione: tipo IB n. B.III.1.a.2) Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato: NOSCH (R0-CEP 2010-309-Rev 01 to CEP R1-CEP 2010-309-Rev 00).



Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore  
Valeria Picece

TX24ADD1669 (A pagamento).

### TECNIGEN S.R.L.

Sede: via Galileo Galilei, 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Partita IVA: 08327600964

*Estratto della comunicazione di notifica regolare*

Tipo di modifica: Modifica stampati  
Codice Pratica N° N1B/2015/6098; N1B/2023/206;  
N1B/2023/840

Medicinale: AMOXICILLINA TECNIGEN

Codice farmaco: 032892010

Titolare AIC: Tecnigen S.r.l.

Tipologia variazione oggetto della modifica:  
1xC.I.z);1XC.I.3z);1xC.I.1b)

Modifica apportata:

Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai risultati del Readability User Test e adeguamento al Qrd template. Adeguamento del RCP e delle Etichette all'ultimo QRD template.

Aggiornamento degli stampati per implementare gli esiti del referral EMEA/H/A-30/1372 e dello PSUSA/00000187/202203. È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico

o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il legale rappresentante  
Carles Alfons Irurita Ros

TX24ADD1674 (A pagamento).

### GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26 -  
Castel San Giorgio (SA)  
Codice Fiscale: 03696500655

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE*

Titolare AIC Genetic S.p.A. Via G. Della Monica n.26, Castel San Giorgio (SA)

Specialità medicinali: ENTEGLOCK (AIC 044899), ALDUOVIZ (AIC 044900)

Codice Pratica: N1B-2023-1390 (worksharing)

Modifica apportata: Var C.I.11.a) (IB by default) - Aggiornamento del Piano di gestione del Rischio (RMP).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante  
Rocco Carmelo Pavese

TX24ADD1676 (A pagamento).

### ARISTO PHARMA GMBH

Sede legale: Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino, Germania  
Codice Fiscale: 37/004/48009

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274*

Titolare AIC: Aristo Pharma GmbH


Specialità medicinale: FENTANIL ARISTO

Codice farmaco: 047697 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice pratica: C1B/2023/2388 (AT/H/0929/001-005/IB/009)

Tipologia di variazione: tipo IB n. C.I.2.a) Una o più modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo di un medicinale generico in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non è tenuto a presentare nuove informazioni complementari.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del



decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore  
Valeria Picece

TX24ADD1683 (A pagamento).

### **SANOFI S.R.L.**

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

*Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.*

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.

Medicinale: DEPAKIN

Numero A.I.C. e confezioni: 022483 - Tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: DEPAMIDE

Numero A.I.C. e confezioni: A.I.C. 023105 - Tutte le confezioni autorizzate

Codice Pratica: N1A/2023/1613 del 22/12/2023

Tipologia Variazione: Grouping tipo IAin - C.I.3 a) e tipo IAin - C.I.11 a)

Tipo di modifica apportata: modifica stampati limitatamente al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e modifica delle condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio in seguito alle conclusioni adottate dal CMDh (EMA/H/N/PSR/J/0036).

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata

la modifica richiesta con impatto sugli stampati, Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, relativamente ai medicinali e confezioni sopra elencati e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Un procuratore  
dott.ssa Rosa Storri

TX24ADD1684 (A pagamento).

### **SANDOZ S.P.A.**

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.*

Medicinale: RIVAROXABAN SANDOZ, 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg compresse rivestite con film

AIC 049197, Confezioni: tutte,

Titolare AIC: Sandoz S.p.A.

Numero procedura: NL/H/xxxx/WS/780

Codice pratica: C1B/2023/2308,

Var. Tipo: IB - B.II.f.1.b.1.: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito: da "2 anni" a "3 anni".


In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore  
dott.ssa Enrica Tornielli

TX24ADD1685 (A pagamento).



**H.A.C. PHARMA**

Codice SIS 4710

Sede legale: 43 Avenue de la Côte de Nacre -  
14000, Caen, France*Comunicazione notificata regolare*

Tipo di modifica: Aggiornamento CEP

Codice Pratica: N1A/2023/1524

Medicinale: ALDOMET

Confezioni e numero AIC: 019954039 – 250 mg compresse rivestite con film;

Confezioni e numero AIC: 019954015 500 mg compresse rivestite con film

Titolare AIC: H.A.C. Pharma sas

Tipologia variazione: Tipo IA – B.III.1.a.2

Modifica Apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea: Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea – Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato

Aggiornamento CEP per il principio attivo da parte di un fabbricante già approvato, Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co. Ltd, da R0-CEP 2018-065-Rev00 a R1-CEP 2018-065-Rev00.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il rappresentante legale per l'Italia H.A.C. Pharma sas  
dott. Paolo Biffignandi

TX24ADD1686 (A pagamento).

**AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.**

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274*

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzato quanto segue:

Medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA AUROBINDO

Codice AIC 044669 (tutte le confezioni autorizzate)

Cod. pratica C1A/2024/4

Procedura n. PT/H/1524/IA/016

Variazione IAin-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP, FI) per implementazione procedura PSUSA/00000011/202212.

Medicinale: AMALESS

Codice AIC 041087 (tutte le confezioni autorizzate)

Cod. pratica C1B/2022/2409, C1A/2023/2986

Procedura n. NL/H/2260/IB/020, IA/023

Variazione IB-C.I.2.a, IAin-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP, FI) per allineamento al medicinale di riferimento e per implementazione procedura PSUSA/00001825/202211.

Medicinale: PAROXETINA AUROBINDO

Codice AIC 040172 (tutte le confezioni autorizzate)

Cod. pratica C1A/2023/3410

Procedura n. IT/H/0354/IA/021

Variazione IAin-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP, FI) per implementazione procedura PSUSA/00002319/202212.

Medicinale: RIVAROXABAN AUROBINDO

Codice AIC 045562 (tutte le confezioni autorizzate)

Cod. pratica C1B/2021/2327, C1B/2023/284, C1A/2023/2654

Procedura n. PT/H/1811/IB/005, IB/006, IA/008

Variazione (2x) IB-C.I.2.a, IAin-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP, FI) per allineamento al medicinale di riferimento e per implementazione procedura PSUSA/00002653/202209.

Medicinale: VORICONAZOLO AUROBINDO

Codice AIC 043930 (tutte le confezioni autorizzate)

Cod. pratica C1B/2023/2663

Procedura n. IT/H/0604/IB/017/G

Variazione (2x) IB-C.I.2.a: aggiornamento stampati (RCP, FI, Etichette) per allineamento al medicinale di riferimento.


Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette, ove applicabile), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'etichettatura, ove applicabile.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle suddette variazioni, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo, analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio Illustrativo e le Etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di



Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore speciale  
Giuseppina Ruggiero

TX24ADD1688 (A pagamento).

### **TAKEDA ITALIA S.P.A.**

Sede legale: viale Manzoni n. 30 - 00185 Roma (RM)  
Codice Fiscale: 00696360155  
Partita IVA: 00696360155

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano - Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.*

Codice pratica: C1B/2023/3008

N° di procedura europea: DE/H/1699/001-004/IB/044/G

Specialità Medicinale: LANSOX 15mg-30mg capsule rigide; 15mg-30mg compresse orodispersibili - AIC 028600

Confezioni: tutte le confezioni autorizzate

Titolare AIC: Takeda Italia S.p.A.

Tipologia variazione: grouping di due variazioni tipo IB

Tipo di Modifica: A.1

Modifica Apportata: Modifica dell'indirizzo del titolare in Italia da Via Elio Vittorini, 129, 00144 Roma, Italia a Viale Manzoni, 30, 00185 Roma, Italia.

Tipo di Modifica: A.z Altra variazione – correzione/revisione dell'indirizzo del titolare in Grecia.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della varia-

zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il procuratore  
dott.ssa Laura Elia

TX24ADD1690 (A pagamento).

### **ERREKAPPA EUROTHERAPICI S.P.A.**

Sede: via Ciro Menotti 1/A - 20129 Milano

*Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 712/2012*

Codice Pratica: N1A/2023/1410

Medicinale: ATENOL

AIC n. 025070020

Modifica: Tipo IA, B.III.1.a.2: presentazione di CEP aggiornato R1-CEP 1998-024 Rev 05 del produttore API autorizzato IPCA Laboratories Ltd.

Codice Pratica: N1A/2023/1495

Medicinale: ZINADIUR


AIC n. 028193 (tutte le confezioni)

Modifica: Grouping di 5 Variazioni tipo IA B.III.1.a.2 presentazione di CEP aggiornati di produttori autorizzati: R1-CEP 2012-250-Rev 02 di Suzhou Lixin Pharmaceuticals Co. Ltd e CEP 2004-058 Rev 04 di Pharmaceuticals Works Polpharma Ltd.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La procuratrice  
Maria Letizia Ferruzza

TX24ADD1701 (A pagamento).



**LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.**

Codice SIS 608

Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 -

Pisa - La Vettola

Codice Fiscale: 00678100504

*Estratto comunicazione notifica regolare  
0017836-12/02/2024-AIFA-AIFA\_PPA-P*

Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A.

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice Pratica N° N1B/2016/727

Medicinale, dosaggio e forma farmaceutica: GLURENOR  
30 mg compresse

Confezioni: 024080020

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z

Modifica apportata: Modifica stampati a seguito dei risultati del test di leggibilità; adeguamento al QRD Template.

E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 7 e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; il Foglio Illustrativo e le Etichette sono stati modificati per intero) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

L'efficacia dell'atto decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il procuratore  
dott. Roberto Pala

TX24ADD1703 (A pagamento).

**SF GROUP S.R.L.**

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.*

Titolare AIC: S.F. Group S.r.l.

Medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE SF,  
(AIC 046084) in tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: C1B/2021/1592 - PT/H/2388/001-003/  
IB/009

Tipologia di variazione: Variazione A.2.b Tipo IB

Tipo di modifica: Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale da Salmeterol/Fluticazona Genetic a Everio per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35 D.Lgs. 219/2006, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sul solo FI, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC

A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs 219/2006 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca

Il Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul FI si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto D.Lgs.

Medicinale: QUORUM, (AIC 037927) in tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: N1A/2023/1266

Tipologia di variazione: Variazione C.I.8.a Tipo IAIN

Tipo di modifica: Introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza e cambio QPPV

Medicinale: NANSEN, (AIC 037907) in tutte le confezioni autorizzate


Codice pratica: N1A/2024/2

Medicinale: ULCEZOL, (AIC 038239) in tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: N1A/2024/3

Tipologia di variazione: Variazione B.III.1.a.2 Tipo IA

Tipo di modifica: Presentazione del certificato di idoneità della Farmacopea Europea R1-CEP 2003-102-Rev 03 relativo al principio attivo Omeprazole del produttore attualmente approvato Zydus Lifesciences Limited.



I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo dalla data di pubblicazione in G.U.R.I.

L'amministratore unico  
dott. Francesco Saia

TX24ADD1704 (A pagamento).

**CONCESSIONI DI DERIVAZIONE  
DI ACQUE PUBBLICHE**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Assessorato dei lavori pubblici -  
Servizio del Genio Civile di Sassari**

*Istanza di derivazione di acqua pubblica per uso industriale*

Si rende noto che la Ditta Maffei Sarda Silicati S.p.A. (P/Iva 01553560903) con sede in Florinas (SS) Cap.07030, SP 97 Bis, Z.I. San Lorenzo -ha presentato istanza in data 24 maggio 2023, prot.n. 21491, per ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica per uso industriale, per una portata massima di 6,0 l/s e per un volume massimo annuo pari a circa 40.000, da laghetto collinare San Lorenzo sito nel Comune di Florinas, in Località San Lorenzo, distinto in catasto al foglio 9, mappale 6.

Il direttore del servizio  
ing. Gian Marco Saba

TX24ADF1612 (A pagamento).

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Assessorato dei Lavori Pubblici -  
Servizio del Genio Civile di Sassari**

Sede: viale Dante - Sassari  
Punti di contatto: Tel. 0792088358 - Email: mpinnanossai@  
regione.sardegna.it

*Richiesta di concessione di derivazione  
di acqua pubblica per uso irriguo*

Si rende noto che la Ditta Consorzio Stazzo Pulcheddu (C.F. 91003750907 ) con sede in Palau (SS), loc. Stazzo Pulcheddu, ha presentato istanza in data 10 marzo 2017, prot.10440, per ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica per uso irriguo, per una portata massima di 1.03 l/s e per un volume massimo annuo pari a circa 11.000 m<sup>3</sup>/anno da invaso sito in agro del Comune di Palau, località Stazzo Pulcheddu, distinto in catasto al foglio 9, mappale 562.

Il direttore del servizio del Genio Civile di Sassari  
dott. ing. Gian Marco Saba

TX24ADF1617 (A pagamento).

**CONSIGLI NOTARILI**

**CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI  
RIUNITI DELLA SPEZIA E MASSA**

*Iscrizione al ruolo del notaio Riccarda Meccheri*

Si rende noto che, con provvedimento in data 8 febbraio 2024, adempite le formalità previste, ho ordinato la iscrizione nella nuova sede di Carrara, nel ruolo dei notai esercenti nei distretti riuniti della Spezia e Massa, del notaio Riccarda Meccheri fu Marco, nata a Carrara il 18 ottobre 1978, trasferita dalla sede di Roma, con Decreto del Ministero della Giustizia del 26 settembre 2023, pubblicato in G.U. N. 227 del 28/09/2023.

Il presidente del consiglio notarile  
notaio Massimo Mariano

TX24ADN1639 (Gratuito).

**CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI  
RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO**

*Iscrizione a ruolo del notaio Diana Costantino  
per la sede di Folignano*

Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo rende noto che, compiute tutte le formalità previste dalla Legge, la Dott.ssa Diana Costantino, nata il giorno 21/11/1984 a Roma (RM), notaio trasferito dalla sede di Porto Sant'Elpidio (Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo) alla sede di Folignano (facente parte dei medesimi Distretti) con Decreto Dirigenziale del 26 settembre 2023, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 227 del 28-09-2023, prorogato con Decreto Dirigenziale del 25/10/2023, è stata iscritta nel Ruolo dei Notai Esercenti dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo ed ammessa all'esercizio della professione notarile per la nuova sede di Folignano (AP) con provvedimento presidenziale in data 12/02/2024.

Il presidente  
notaio dott. Albino Farina

TX24ADN1665 (Gratuito).

**CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA**

*Trasferimento del notaio Gregorio Fabiani*

Il presidente del Consiglio Notarile di Ancona, rende noto che il dott. Gregorio Fabiani, già Notaio alla sede di Fabriano (distretto notarile di Ancona), trasferito alla sede di Fiumicino (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) con Decreto Dirigenziale del 26 settembre 2023 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2023 n. 227 Serie Generale, ha cessato l'esercizio della professione, per la sede di Fabriano



(distretto notarile di Ancona), in data 12 febbraio 2024 avendo consegnato, in pari data, all'Archivio Notarile Distrettuale di Ancona – ai sensi dell'art. 107 della Legge Notarile - i propri atti, repertori, registri, indici e sigillo notarile.

Il presidente  
notaio Pietro Ciarletta

TX24ADN1670 (Gratuito).

### CONSIGLIO NOTARILE DI CUNEO

*Sospensione dall'esercizio delle funzioni notarili  
del dott. Massimo Martinelli, notaio in Cuneo*

Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo

Visti l'art. 37 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, e l'art. 61 del regio decreto del 10 settembre 1914 n. 1326,  
comunica

che il dott. Massimo Martinelli, notaio alla residenza di Cuneo,

è sospeso dall'esercizio delle funzioni notarili per mesi quattro a decorrere dal 12 febbraio 2024 (compreso), giusta il provvedimento emesso nei suoi confronti in data 18 febbraio 2020 dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina per la Circostrizione del Piemonte e della Valle d'Aosta, divenuto definitivo a seguito di sentenze della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione, e che con provvedimento del sottoscritto è stato delegato, per la durata della sospensione del medesimo notaio, ai sensi dell'art. 44 legge 16 febbraio 1913 n. 89, la dott.ssa Barbara Pilepich, notaio alla residenza di Cuneo, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio di copie, degli estratti e dei certificati relativi agli atti del notaio Massimo Martinelli.

Cuneo, 13 febbraio 2024


Il presidente del Consiglio Notarile  
notaio Rocca Gianangelo

TX24ADN1677 (Gratuito).


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU2-019) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	<b>438,00</b>
		- semestrale €	<b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	<b>68,00</b>
		- semestrale €	<b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	<b>168,00</b>
		- semestrale €	<b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	<b>65,00</b>
		- semestrale €	<b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	<b>167,00</b>
		- semestrale €	<b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	<b>819,00</b>
		- semestrale €	<b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	<b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	<b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€	<b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	<b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	<b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 5,09

